

**Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi degli artt. 6 e 7 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231**

PARTE GENERALE

Ultimo aggiornamento: Dicembre 2023

SOMMARIO

1. Introduzione.
2. Le caratteristiche della Società BRANDINI s.p.a.: settori di intervento, organizzazione societaria.
 - 2.1. L'esistenza di deleghe e il sistema delle procure
3. La storia di BRANDINI s.p.a. e la realizzazione dei reati di cui al d.lgs. n. 231 del 2001.
4. Individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati (art. 6 comma 2 lett. a).
 - 4.1. Premessa.
 - 4.2. Le attività di BRANDINI s.p.a. e i rischi di commissione dei reati contro la pubblica amministrazione.
 - 4.3. Le attività di BRANDINI s.p.a. e i rischi di commissione dei reati in materia ambientale.
 - 4.3.1. Il rischio di commissione dei reati collegati alla gestione dei rifiuti: la possibile configurabilità degli illeciti delineati dagli artt. 256 e 258 d.lgs. n. 152 del 2006
 - 4.3.1.1. Il possibile concorso nel trasporto illecito o comunque nella gestione illecita a seguito di affidamento a soggetto non autorizzato.
 - 4.3.1.2. La non corretta compilazione del formulario e la configurabilità del reato di cui all'art. 258 d.lgs. n. 152 del 2006.
 - 4.3.1.3. Il non corretto raggruppamento dei rifiuti da avviare allo smaltimento: la configurabilità dei reati di raccolta illecita (art. 256 comma 1), deposito incontrollato (art. 256 comma 2) e discarica abusiva (art. 256 comma 3).
 - 4.3.2. La violazione della disciplina degli scarichi e delle emissioni: la configurabilità dei reati di cui all'art. 137 e all'art. 279 d.lgs. n. 152 del 2006.
 - 4.3.3. La possibile commissione dei reati di cui agli artt. 452-bis ss. c.p.: l'inquinamento e il disastro ambientale.
 - 4.4. Le attività di BRANDINI s.p.a. e il rischio di commissione dei reati in materia di sicurezza sul lavoro: gli organigrammi per la sicurezza adottati dall'Azienda.
5. Creazione di protocolli decisionali dell'ente (art. 6 comma 2 lett. b).
6. Le modalità di gestione delle risorse finanziarie (art. 6 comma 2 lett. c).
7. Il Regolamento aziendale per la sicurezza sul lavoro.
8. Il Regolamento aziendale per la tutela dell'ambiente e il rispetto della relativa normativa.
9. Il codice etico di BRANDINI s.p.a.
10. L'attività di informazione e formazione aziendale posta in essere dalla BRANDINI s.p.a.
11. L'organismo di vigilanza adottato dalla BRANDINI S.p.a.: premessa.
 - 11.1. La professionalità, onorabilità e indipendenza.
 - 11.2. La continuità di azione.
 - 11.3. Revoca e decadenza dell'Organismo di vigilanza.
 - 11.4. I compiti dell'OdV e l'autonomia dei suoi poteri.
12. Il sistema disciplinare di BRANDINI S.p.a.: premessa.
 - 12.1. I principi che hanno ispirato il sistema disciplinare.
 - 12.2. La titolarità della potestà sanzionatoria.
 - 12.3. Il procedimento di irrogazione.
13. Le novità introdotte negli anni 2019 e 2020 in materia tributaria. La necessità di estendere l'analisi anche ai reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio e autoriciclaggio.

13. I reati societari per cui sussiste il rischio di commissione nell'interesse o a vantaggio della Società e che rilevano ai fini della predisposizione di misure di prevenzione per i reati tributari (art. 25-ter D.lgs. n. 231 del 2001)
14. I reati societari per cui sussiste il rischio di commissione nell'interesse o a vantaggio della Società e che rilevano ai fini della predisposizione di misure di prevenzione per i reati tributari (art. 25-ter D.lgs. n. 231 del 2001)
 - 14.1. Il reato di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
 - 14.2. Delitti di corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.) e di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)
 - 14.3. Sintesi delle attività di Brandini s.p.a. e rischi-rato societari. Tabella.
15. I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, e di autoriciclaggio (art. 25-octies D.lgs. n. 231 del 2001)
 - 15.1. Ricettazione (art. 648 c.p.)
 - 15.2. Riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter), autoriciclaggio (art. 648-ter.1)
 - 15.3. Sintesi delle attività di Brandini S.p.a. e rischi-reato di ricettazione e riciclaggio. Tabella.
16. I reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.lgs. n. 231 del 2001).
 - 16.1. I reati tributari per i quali sussiste il rischio di commissione nell'interesse o a vantaggio di Brandini s.p.a.
 - 16.2. I reati in materia di dichiarazioni: le dichiarazioni la cui infedeltà od omessa presentazione assumono rilevanza penale.
 - 16.3. Il superamento della soglia di punibilità: il *quantum* dell'imposta evasa.
 - 16.4. La dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74 del 2000)
 - 16.4.1. La condotta del reato.
 - 16.4.1.1. L'avvalersi di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti.
 - 16.4.1.2. L'indicazione di elementi passivi fittizi in una delle dichiarazioni.
 - 16.4.2. L'oggetto: le fatture e gli altri documenti.
 - 16.4.3. Le operazioni in tutto o in parte inesistenti.
 - 16.4.3.1. Inesistenza oggettiva per operazioni in tutto o in parte inesistenti.
 - 16.4.3.2. Inesistenza oggettiva riguardante l'indicazione di corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale.
 - 16.4.3.3. Operazioni soggettivamente inesistenti.
 - 16.5. La dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74 del 2000)
 - 16.5.1. Le operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente.
 - 16.5.2. L'avvalersi di documenti falsi idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria.
 - 16.5.3. L'avvalersi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria.
 - 16.5.4. L'indicazione nella dichiarazione di elementi attivi inferiori ovvero di elementi passivi o ritenute o crediti fittizi.
 - 16.6. La dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n. 74 del 2000).
 - 16.7. L'omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. n. 74 del 2000).
 - 16.8. La causa di non punibilità per i reati in materia di dichiarazione (art. 13, comma 2, D.lgs. n. 74 del 2000).

- 16.9. Il reato di emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n. 74 del 2000).
- 16.10. Il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n. 74 del 2000).
- 16.11. La sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, comma 1, D.lgs. n. 74 del 2000).
- 16.12. Il delitto di falso in transazione fiscale (art. 11, comma 2, D.lgs. n. 74 del 2000).
- 16.13. L'omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10-*bis* D.lgs. n. 74 del 2000).
- 16.14. L'omesso versamento di IVA (art. 10-*ter* D.lgs. n. 74 del 2000)
- 16.15. L'indebita compensazione (art. 10-*quater* D.lgs. n. 74 del 2000)
- 16.16. Le cause di non punibilità dei reati di cui agli artt. 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater* comma 1 (art. 13, comma 1, D.lgs. n. 74 del 2000 e 23 D.L. 30 marzo 2023, n. 34).
- 16.17. Sintesi attività di Brandini S.p.a. e rischio reati tributari. Tabella.
- 17. L'introduzione dell'art. 25 *ocites* 1.
 - 17.1. I singoli reati presupposto.
Procedura di *whistleblowing*.

PARTE GENERALE

1. Introduzione.

La Società BRANDINI s.p.a (da ora in poi anche la Società) ha voluto adottare il presente Modello di organizzazione e gestione ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 per garantire, nello svolgimento della propria attività, il rispetto della legalità e della trasparenza.

Il Modello è stato redatto prendendo come punto di riferimento le indicazioni provenienti dalle:

- linee guida delle associazioni di categoria di cui all'art. 6 comma 3 d.lgs. n. 231 del 2001 (principalmente le linee guida di Confindustria approvate il 31 marzo 2008 e aggiornate al marzo 2014, ma anche la circolare Assonime del 28 maggio 2012, n. 15 che si pronuncia sui reati ambientali e sulla responsabilità amministrativa degli enti; i documenti ISO14001:2004; il decreto ministeriale 8 marzo 2013; note illustrative, ma anche la nota redatta da Confindustria nel gennaio 2018 ed avente ad oggetto la l. n. 179 del 2017, sul c.d. *whistleblowing*);
- dalla giurisprudenza, che si è pronunciata sul d.lgs. n. 231 del 2001;
- la migliore dottrina che ha commentato la disciplina dettata da quello che può definirsi lo Statuto di responsabilità degli enti;
- studi effettuati da esperti del settore (ad es. Codice antimafia per le imprese redatto dal Prof. Giovanni Fiandaca, dal Dott. Pierluigi Vigna e dal Dott. Donato Masciandaro; perizie redatte nel corso di procedimenti penali che hanno avuto ad oggetto illeciti amministrativi dipendenti da reato).

Il Presente Modello si compone di sei parti (a tali parti fa da premessa una breve analisi della disciplina del d.lgs. n. 231 del 2001 e degli istituti maggiormente rilevanti che viene definita "Parte normativa"):

- la presente, nella quale si analizza la Società e si indicano i criteri che hanno svolto il ruolo di guida nell'estensione del Modello;
- il Codice etico, che contiene l'insieme dei valori che deve orientare il comportamento di colui che risulta essere destinatario del modello di organizzazione
- il Regolamento aziendale, che contiene le disposizioni, specifiche, che devono essere quotidianamente osservate nello svolgimento delle attività aziendali in cui è compresa anche la disciplina del sistema sanzionatorio;
- i Regolamenti aziendali (due) relativi alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e all'ambiente, che contengono le disposizioni dirette a contenere il rischio di commissione dei reati presupposto della responsabilità degli enti indicati negli artt. 25-*septies* e 25-*undecies* d.lgs. n. 231 del 2001;
- il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, che contiene la disciplina per la nomina, composizione e il funzionamento dell'organo deputato al controllo del rispetto delle disposizioni del Modello stesso.

2. Le caratteristiche della BRANDINI s.p.a.: settori di intervento, organizzazione societaria.

La Società BRANDINI s.p.a. è una società per azioni costituita il 1° febbraio 1947. Le 70.000 (settantamila) azioni della Società, in cui è diviso il capitale deliberato e sottoscritto di € 980.000 (novecentottantamila), attualmente, come risultante da visura estratta dal registro delle imprese in data 13 luglio 2018, sono possedute:

- a) l'85,52% dalla società MGN INVESTIMENTI s.r.l. che possiede 59.867 azioni ordinarie (per una quota capitale di € 838.138);
- b) il 9,05% dalla stessa BRANDINI s.p.a. che possiede 6.333 azioni ordinarie (per una quota capitale di € 88.662,00);
- c) il 5,18% dalla persona fisica, Sig.ra Gloria MOCCHETTI, che possiede 3.625 azioni ordinarie (per una quota capitale corrispondente di €50.750,00);
- d) lo 0,25% dalla persona fisica Sig. Maurizio BRANDINI MARCOLINI che possiede 175 azioni ordinarie (per una quota capitale di €2.450,00);

Le azioni della società MGN INVESTIMENTI s.r.l., di proprietà della famiglia BRANDINI-MARCOLINI (i soci sono Maurizio, Giovanni e Niccolò, che ricoprono anche il ruolo di consiglieri del Cda di MGN), sono però oggetto di pegno in favore del Sig. Roberto BRANDINI MARCOLINI.

La Società, quindi, – possiamo dire – è gestita dalla famiglia BRANDINI MARCOLINI, storica famiglia fiorentina che è attiva nel settore della compravendita delle automobili a far data dal 1917 quando Cesare BRANDINI MARCOLINI (nonno di Maurizio e Roberto e bisnonno di Giovanni e Niccolò) aprì la prima sede di Firenze.

Ad oggi la Società è inserita in un gruppo di Società, tant'è che la stessa è sottoposta – come dà atto la visura camerale – ad altrui attività di direzione e coordinamento, secondo le risultanze dell'apposita sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497-bis cod. civ.

Occorre far presente – per mero scrupolo (essendo oramai il principio sufficientemente consolidato) – che il Modello di gestione riguarda la sola Società BRANDINI s.p.a. e non esplica effetti nei confronti delle altre Società del Gruppo che, se vorranno beneficiare delle previsioni di cui agli artt. 6 e 7 d.lgs. n. 231 del 2001, dovranno dotarsi di autonomi Modelli.

La pressoché unanime dottrina e la giurisprudenza sono infatti concordi nel ritenere che, da un punto di vista giuridico (*rectius* per quanto riguarda ciò che rileva ai sensi della disciplina dettata dal d.lgs. n. 231 del 2001), le Società inserite all'interno del Gruppo devono considerarsi soggetti tra loro autonomi.

....**

L'oggetto sociale della BRANDINI s.p.a., come delineato dallo statuto ed indicato nella visura storica, comprende:

- il commercio al dettaglio e all'ingrosso, per corrispondenza e *on-line* (*e-commerce*), l'importazione ed esportazione, la produzione sia in proprio o a mezzo terzi, la rappresentanza, nonché il noleggio, con o senza conducente di vetture da turismo, veicoli industriali, rimorchi, semirimorchi, carrozzerie e attrezzature speciali, trattori, macchinari agricoli e per movimento terra, cara-van, autocaravan, motocicli, ciclomotori, cicli, imbarcazioni, natanti, autoradio, sistemi di navigazione, antifurti satellitari, motori, ricambi, pneumatici, sia nuovi che usati, nonché rifornimenti ed accessori relativi;

- il commercio al dettaglio e all'ingrosso, per corrispondenza e *on-line* (*e-commerce*) di articoli di abbigliamento e calzature in genere e dei relativi accessori;
- l'attività di concessionaria, commissionaria, procacciatrice di affari, di vendita per procura a titolo oneroso o gratuito, di tutti gli articoli oggetto di commercio di cui al punto n. 1;
- lo sviluppo, la creazione, lo sfruttamento, l'acquisto o l'acquisizione in licenza, ovvero la cessione o la concessione in licenza di marchi e brevetti;
- l'acquisto, l'affitto, la vendita e la gestione di hotel, alberghi, motel, bar caffetterie, ristoranti, pizzerie e strutture ricettive in genere ed il commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari, ivi comprese le bevande alcoliche e superalcoliche;
- l'organizzazione di eventi e spettacoli in genere, anche teatrali, televisivi e cinematografici, anche a carattere benefico e/o promozionale, mostre, attività museali e culturali in genere;
- la rilevazione ed elaborazione di dati tecnici, finanziari, gestionali e contabili, in proprio o per conto terzi, la fornitura di servizi amministrativi, logistici e di gestione del magazzino;
- l'attività di consulenza in tema di *marketing*, pubblicità, grafica pubblicitaria, pubbliche relazioni, ricerche di mercato, sponsorizzazioni e consulenza in genere;
- l'attività immobiliare in senso lato e quindi l'acquisto, vendita e gestione di beni immobili di qualsiasi natura;
- l'assistenza informatica, telematica, tecnologica sia per conto proprio che di terzi e la commercializzazione di prodotti informatici, sia *hardware* che *software*;
- l'esercizio e l'appalto di officina di riparazione, montaggio e costruzioni, stazioni di servizio, centro di diagnosi e di perizie, impianti di revisione di autoveicoli e di motocicli, nonché l'esercizio di esposizione posteggi, autorimesse e autotrasporti;
- l'assunzione di incarichi a procacciatrice di affari di istituti finanziari, di banche o altre società che finanziano anche con la formula del *leasing*, la vendita di autoveicoli e motocicli e degli altri articoli di cui al punto n. 1, di compagnie di assicurazione anche quali agenti e subagenti, nonché di società che trattano il noleggio di veicoli a lungo termine;
- l'esercizio di agenzie di pratiche automobilistiche e scuole guida;

In sintesi, l'attività della BRANDINI s.p.a. riguarda la **vendita di autovetture** di numerosi marchi (Fiat, Alfa Romeo, Abarth, Lancia, Jeep, Opel, Nissan, Citroen, Peugeot), a cui è affiancata anche attività di **officina** (in cui si svolgono cambio pneumatici, ricambi del motore e della carrozzeria, attività di realizzazione dei c.d. tagliandi, revisione e installazione di impianti metano e GPL), **noleggio auto a lungo termine** e **vendita di prodotti per le aziende** (sempre nel settore dell'automobilistica).

Ha numerosi sedi operative, ben 14, dislocate in varie città della Toscana, precisamente in **Firenze** (Via della Fonderia, n. 71-73, 5r, via Pisana, Via Ponte Sospeso n. 19, Viale dei Mille, n. 142/c, Via Frusa n. 43 e 49, Piazzale Porta al Prato,

n. 21, Via Minervini, n. 5/7), **Montecatini** (via Pontebuggianese n. 79/81 e piazzale confinante), **Pistoia** (Via Copernico, n. 123, Via Sant'Agostino snc), **Scandicci** (Via Michelassi s.n.c., via di Castelpulci, n. 15-3-3, Via della Pieva e terreno confinante, Via del Pantano, n. 57, viuzzo del Piscetto, n. 57), **Borgo San Lorenzo** (Viale Giovannii XXIII, n. 50r), **Grosseto** (via Ambra n. 41-43-45).

....**

Per quanto riguarda l'organizzazione societaria, la Società è dotata di un sistema di amministrazione, per così dire, tradizionale, che si sostanzia in:

- un consiglio di amministrazione, attualmente composto da 3 (tre) membri (Maurizio Brandini Marcolini, presidente del c.d.a.; ed i figli Giovanni e Niccolò Brandini Marcolini, consiglieri)
- un collegio sindacale collegiale, il cui presidente, attualmente, è il dott. Marco Lombardi;
- un revisore legale, che è il Dott. Daniele Bonucci.

I poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione spettano al Consiglio di amministrazione, che ha l'esclusiva competenza nel compimento dei seguenti atti:

- 1) richiesta di finanziamenti, sotto ogni forma tecnica e nei confronti di qualsiasi terzo, per importi superiori a € 500.000 (cinquecentomila,00);
- 2) affitto, acquisto e vendita di aziende e compravendita di beni immobili;
- 3) stipula di contratti di locazione con canoni annui superiori a € 120.000,000 (centoventimila,00);
- 4) rilascio di garanzie ipotecarie su beni immobili della società;
- 5) sottoscrizione e risoluzione di contratti di concessione con case automobilistiche ed in genere di veicoli;
- 6) partecipazione a gare pubbliche.

....**

I dipendenti sono circa 223, come indicato nella visura del 2018. La Società ha un capitale sociale di € 980.000,00 euro interamente versato.

BRANDINI s.p.a. può essere definito un **ente di medie-grandi dimensioni** nel senso fatto proprio (*rectius*: che si ricava argomentando a contrario) dall'art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001.

2.1 L'esistenza di deleghe e il sistema delle procure.

L'organizzazione societaria di BRANDINI s.p.a. si caratterizza anche per la presenza di un sistema di deleghe e procure di varia tipologia.

Una prima riguarda quei soggetti che sono stati costituiti procuratori speciali della Società per il **disbrigo degli affari correnti in materia di pratiche automobilistiche** connesse all'attività di compravendita di automezzi e autoveicoli, quali la formalizzazione di ogni pratica amministrativa relativa all'immatricolazione dei veicoli nuovi e usati e la cura dei rapporti con il pubblico registro automobilistico (e sono Alberto Lavorini, Francesca Tarchi, Paolo Profeti e Monica Martella).

Una seconda tipologia di procure è stata invece affidata al **fine di rappresentare la Società nei procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita** (Marco Maccarini).

Terza nomina riguarda il **responsabile tecnico** (Carlo Polli) per lo svolgimento delle attività di cui alla l. 5 febbraio 1992, n. 122 in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione (v. art. 7 della l. n. 122 del 1992).

Le deleghe più importanti, per i fini che interessano in questa sede, sono quelle che sono state conferite a Jacopo Giorgio, che svolge anche il ruolo di RSPP all'interno dell'azienda e riguardano la **materia ambientale** e la **sicurezza sul lavoro**.

Le deleghe sono state conferite con atto pubblico redatto da notaio del 30 maggio 2017 e iscritte nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio di Firenze.

Al delegato viene assegnato anche un potere di spesa che gli consente di utilizzare senza autorizzazione preventiva (ma con obbligo di rendicontazione) un importo annuo fino a € 40.000,00 (quarantamila,00).

3. La storia di BRANDINI s.p.a. e la realizzazione dei reati di cui al d.lgs. n. 231 del 2001.

La società non ha avuto particolari problematiche legate alla commissione di reati. Nel corso della sua lunga storia ha subito un unico procedimento per la violazione delle disposizioni relative a reati-presupposto della responsabilità degli enti.

Il dott. Jacopo Giorgio, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nonché titolare delle deleghe in materia ambientale e sicurezza sul lavoro, nella riunione che si è svolta il 31 luglio 2019, ha avuto modo di spiegare che la Società, nel corso degli anni, è stata interessata da un procedimento penale per la violazione della normativa ambientale.

Il dott. Maurizio BRANDINI MARCOLINI, presidente del Consiglio di amministrazione della Società (all'epoca non era ancora stata conferita delega in materia ambientale), è stato infatti indagato nel proc. pen. nr. 594/15 r.g.n.r. dalla Procura della Repubblica di Pistoia per la violazione (come da proposta di imputazione contenuta nell'avviso conclusione indagini preliminari di cui all'art. 415-bis c.p.p. notificato al dott. Maurizio BRANDINI MARCOLINI):

- degli **artt. 187 comma 1 e 256 comma 5 d.lgs. 152 del 2006** per avere, nella sua qualità di legale rappresentante della Società che esercita attività di concessionaria di auto, autofficina e cambio gomme, effettuato senza autorizzazione attività di **miscelazione di rifiuti pericolosi** con rifiuti non pericolosi, conservato in due cassoni aperti all'interno dei quali vi erano rifiuti, quali plastiche, parti di autovetture, filtri per aria, grassi e oli, fanali di autovetture, radiatori per aria condizionata, motorini di avviamento;
- dell'**art. 256 comma 3 d.lgs. n. 152 del 2006** per avere, sempre nella suddetta qualità, realizzato una **discarica abusiva** composta – secondo l'Accusa – da rifiuti sia pericolosi che non pericolosi di provenienza aziendale ed estranei all'attività di impresa, stoccati su tre distinte aree di pertinenza dell'impresa, di cui:
 - a. bidoni vuoti usati per oli minerali e liquidi per autovetture;
 - b. bidoni in metallo arrugginiti già usati per prodotti nocivi;
 - c. un fusto contenente pastiglie per freni;
 - d. cinghie di trasmissione;
 - e. filtri dell'aria;
 - f. n. 70 pneumatici di autovetture (alcune con cerchione);
 - g. n. 30 fai per auto;
 - h. n. 40-50 batterie esauste;
 - i. tappetini per auto;
 - j. contenitori con all'interno circa 300-400 litri di olio esausto;

- k. una lavatrice, un gruppo di continuità per pc, un pc portatile, una stampante;
- l. tre spazzole per lavaggi autovetture;
- m. materiale edile;
- n. imballaggi in plastica;
- o. n. 25 fari di illuminazione;
- p. un contenitore a pressione, oggetti tessuti, cd e carta;
- q. materiale in *eternit* con presenza di amianto o di tipo crisotilo.

Il procedimento penale traeva origine da vari sopralluoghi effettuati da A.R.P.A.T. in una delle sedi operative della Brandini s.p.a. situata in Pistoia, viale Copernico n. 123 nel periodo di settembre – novembre 2014 e recepiva i risultati di questi sopralluoghi e delle indagini delegate dalla Procura della Repubblica di Pistoia, che venivano illustrati in una Comunicazione Notizia di Reato del 14 luglio 2015 a firma dell’Ispettore superiore Daniele PIERACCIONI.

Si tratta di reati che sono contemplati dall’art. 25-*undecies* d.lgs. n. 231 del 2001, che avrebbero potuto impegnare anche la Responsabilità dell’ente (v. comma 2 lett. *b*) ma che – a quanto consta – non è stata contestata alla Brandini s.p.a. (verosimilmente perché non sono stati ravvisati i requisiti di cui all’art. 5 d.lgs. n. 231 del 2001 dell’interesse o vantaggio alla Società).

A tali accertamenti seguivano anche due verbali (il n. 463 e il 464), con cui si addenbitava, sempre al legale rappresentante Maurizio Brandini e, questa volta, alla Società in solido *ex art. 6 l. n. 689 del 1981*:

- la violazione dell’**art. 190 d.lgs. n. 152 del 2006**, sanzionato dall’art. 258 medesimo decreto, in merito alla corretta compilazione dei formulari (verbale di accertamento n. 464);
- la violazione dell’**art. 5, comma 8, d.lgs. n. 209 del 2003**, sanzionata dall’art. 13, comma 4, stesso decreto, poiché tra le varie vetture destinate alla rottamazione ve n’era una non ancora rottamata, nonostante fosse stata presa in carico da più di trenta giorni (verbale di accertamento n. 463).

Si tratta di due sanzioni amministrative per illeciti che non costituiscono presupposto della Responsabilità dell’ente, ma la coinvolgono sotto altro profilo (quello di cui all’art. 6 l. n. 689 del 1981).

4. Individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati (art. 6 comma 2 lett. a).

4.1. Premessa.

Il presente Modello organizzativo è stato concepito per prevenire tutti i reati previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001, in particolare, però:

- 1) **Reati contro la Pubblica amministrazione**, così come recentemente modificati dalla l. 6 novembre 2012, n. 190 intitolata “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica amministrazione”, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012 ed entrata in vigore il giorno 28 novembre del 2012;
- 2) **Reati in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro**, di cui all’art. 25-*septies* d.lgs. n. 231/2001, introdotto prima dalla l. n. 123 del 2007 e successivamente dal d.lgs. n. 81 del 2008;
- 3) **Reati in materia ambientale**, introdotti nel tessuto del d.lgs. n. 231 del 2001, dalla l. 7 luglio 2011, n. 121, attuativo della direttiva CEE 2008/99/CE sulla

tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 177 del 1 agosto 2011 ed entrata in vigore il 16 agosto del medesimo anno;

Occorre precisare, sin da subito, che con l'espressione "Reati contro la Pubblica amministrazione" ci si riferisce:

- 1) NON solo ai reati che sono indicati dall'**art. 25 d.lgs. n. 231 del 2001**, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, e le varie forme di corruzione (di cui agli artt. 318 ss. che il Codice penale ricomprende nel titolo II del Libro II dedicato ai Delitti contro la pubblica amministrazione) a cui recentemente il Legislatore, con la l. n. 3 del 2019 (c.d. Spazzacorrotti) ha aggiunto anche il reato di cui all'art. 346-*bis* c.p. (traffico di influenze illecite);
- 2) ma anche a quelli indicati dall'**art. 24 del decreto**, che contempla quali reati presupposto la malversazione a danno dello Stato e di altri enti pubblici, l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (di cui agli artt. 316-*bis* e art. 316-*ter* c.p., ricompresi anch'essi dal codice penale nel Libro II, titolo II dedicato ai Delitti contro la Pubblica amministrazione), la truffa, la truffa aggravata per il conseguimento di contributi o erogazioni pubbliche e la frode informatica quando tali reati (e solo in questo caso) vengano commessi ai danni dello Stato, degli enti pubblici o delle Comunità europee (artt. 640, comma 2 n. 1, 640-*bis* e 640-*ter* c.p., che invece sono ricompresi dal codice penale nel titolo XIII dei Delitti contro il patrimonio);
- 3) ed al reato di cui all'**art. 24-*bis***, previsto dall'art. 491-*bis*, che punisce le falsità in atti (delitti previsti dagli artt. 476 ss. c.p.) commesse su un documento informatico avente efficacia probatoria (che invece sono ricompresi nel titolo VII, dedicato ai delitti contro la fede pubblica).
- 4) per affinità strutturale con il reato di corruzione pubblica, in questa parte verrà preso in considerazione anche il reato di **corruzione tra privati**, di cui al novellato art. 2635 c.c., come riscritto dalla l. n. 190 del 2012, che è stato inserito nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti (v. art. 25-*ter* lett. s-*bis* d.lgs. n. 231 del 2001);

Quindi la formula "Reati contro la Pubblica amministrazione" va intesa in senso ampio ed atecnico.

4.2. Le attività di BRANDINI s.p.a. e i rischi di commissione dei reati contro la pubblica amministrazione.

La Società BRANDINI s.p.a. ha, come molte aziende, rapporti con la Pubblica Amministrazione e questo la rende soggetta al rischio di commissione di tutta una serie di reati contro la PA.

Nello svolgimento di questa attività due sono i gruppi di reati contro la Pubblica Amministrazione (categoria intesa in senso ampio e atecnico, come sopra specificato) per i quali sussiste il rischio di commissione.

....**

Un **primo gruppo** ricomprende quegli illeciti penali che si caratterizzano per una sorta di collusione (o tentata collusione) o comunque cooperazione tra il soggetto appartenente alla Società e il soggetto (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico

servizio) che appartiene all'ente con il quale si hanno rapporti ed è composto dai seguenti reati:

- **corruzione per l'esercizio della funzione** prevista dall'art. 318 c.p., che consiste nel fatto del pubblico ufficiale o incaricato pubblico servizio (v. art. 320 c.p.) che «per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa» (reato che prevede la punibilità sia del privato che dà o promette, in virtù della disposizione di cui all'art. 321 c.p., sia dell'ente nel cui interesse o vantaggio viene commesso il reato, in virtù della disposizione di cui all'art. 25 d.lgs. n. 231 del 2001);
- **corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio** prevista dall'art. 319 c.p., che consiste nel fatto del pubblico ufficiale o incaricato pubblico servizio (v. art. 320 c.p.) che, «per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa» (reato che prevede la punibilità sia del privato che dà o promette, in virtù della disposizione di cui all'art. 321 c.p., sia dell'ente nel cui interesse o vantaggio viene commesso il reato, in virtù della disposizione di cui all'art. 25 d.lgs. n. 231 del 2001);
- **induzione indebita a dare o promettere utilità** prevista dall'art. 319-*quater*, che consiste nel fatto del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che «abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità» (reato che prevede la punibilità sia del privato che dà o promette, in virtù della disposizione di cui all'art. 319-*quater* comma 2 c.p., sia dell'ente nel cui interesse o vantaggio viene commesso il reato, in forza dell'art. 25 d.lgs. n. 231 del 2001);
- **istigazione alla corruzione passiva** prevista dall'art. 322 c.p., che consiste nel fatto del privato che offre o promette denaro o altra utilità non dovuti (e la promessa o l'offerta non sono accettate) a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (art. 322, comma 1, c.p.);
- a cui recentemente si è accompagnato anche il reato di **traffico di influenze illecite** di cui all'art. 346-*bis* c.p., che riguarda chi, al di fuori dei casi di concorso nei reati di concussione e corruzione, «sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio [...] indebitamente si fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio [...] ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri» (comma 1). Viene punito anche chi dà o promette denaro o altra utilità (v. comma 2).

Dunque, il dare o promettere denaro o altra utilità, da parte di un soggetto appartenente alla società ad un soggetto dotato di qualifiche pubblicistiche (pubblico

ufficiale o incaricato di pubblico servizio che sia) integra gli estremi di un reato che, se commesso nell'interesse o a vantaggio della società, fa sorgere responsabilità anche a carico di quest'ultima:

- sia che la dazione o promessa sia dovuta in virtù di un accordo tra privato e soggetto pubblico (in questo caso avremmo una delle due corruzioni sopra delineate);
- sia che sia dovuta a seguito di induzione provocata da un abuso del soggetto pubblico (in tal caso si avrà il reato di induzione);
- sia che il denaro o l'utilità siano semplicemente offerti o promessi e questi non vengano accettati dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio (realizzandosi così il reato di istigazione alla corruzione passiva; se invece l'offerta o la promessa fossero accettate ricadremmo nella corruzione di cui sopra);
- sia che sia dovuta a seguito di richiesta proveniente da soggetto che vanta relazioni con un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio non esistenti ma solo asserite.

L'unico caso in cui la dazione o promessa non comporta la responsabilità del privato è quando questa sia oggetto di *costrizione*. Verificatasi questa ipotesi il reato integrato è la concussione ed a rispondere sarebbero solamente il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, con le pene previste per l'art. 319 c.p. (dunque non il privato e nemmeno la società).

Vi è il rischio che la Società incorra in responsabilità per uno dei reati in parola se un soggetto legato a BRANDINI, sia esso un dipendente, ma anche un professionista esterno a ciò appositamente incaricato (si pensi ad un libero professionista che si occupi della pratica per l'ottenimento di un autorizzazione allo scarico o altra autorizzazione in materia ambientale), offre non solo soldi (il **denaro** di cui parlano le disposizioni citate), ma anche la cessione di un qualunque bene o l'esecuzione di un qualunque servizio (per **utilità** si intende infatti *tutto ciò che può rappresentare per il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio un vantaggio, anche di natura non patrimoniale, ma comunque di tipo personale ovvero di carattere privatistico*: cfr. Cass. pen., sez. VI, 30 gennaio 2002, n. 7669, Zulian, in *Riv. pen.*, 2002, p. 352) per ottenere un'autorizzazione che, altrimenti, non si avrebbe diritto di ottenere, oppure per velocizzare, secondo i normali tempi di attesa, la pratica (in questi casi si avrebbe corruzione o istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio se l'offerta di dazione o promessa, rispettivamente, è accettata o non è accettata).

Ma anche l'offerta o la dazione di compensi o regali di non modico valore, slegati dal compimento di singoli atti, rischia di integrare gli estremi del reato di corruzione per l'esercizio di una funzione, che punisce, come abbiamo visto, la dazione o la promessa di denaro o di utilità, semplicemente per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (cfr. C. Benussi, *I delitti contro la pubblica amministrazione, I delitti dei pubblici ufficiali*, 2^a edizione, Padova, 2013, p. 674 ss.; M. Romano, *I delitti contro la pubblica amministrazione, I delitti dei pubblici ufficiali*, 4^a ed., Milano, 2019, p. 201 ss.).

Così come la BRANDINI s.p.a. rischierebbe di incorrere in responsabilità nel caso in cui un suo dipendente o un collaboratore esterno sia indotto a pagare denaro o fornire altra utilità (si pensi al soggetto pubblico che chieda al geometra incaricato da BRANDINI s.p.a. con cui ha rapporti, di redigere, gratuitamente o sottocosto, un

progetto per la ristrutturazione della casa di proprietà) per far fronte alle pressioni provenienti dal pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio che, ad esempio, tergiversi nell'espletamento della pratica (in questo caso il reato sarebbe di induzione indebita).

L'art. 1, comma 44, della l. 6 novembre 2012, n. 190 (cd. Legge Severino) stabilisce che, nella redazione del nuovo codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, si preveda espressamente che questi ultimi possano ricevere solamente *regali d'uso di modesto valore* che rientrino nel normale espletamento delle relazioni di cortesia (il codice di comportamento è stato approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ed ha fissato il limite massimo in € 150,00).

Solo queste dazioni o promesse garantiscono da ogni rischio di coinvolgimento in un procedimento penale.

....**

Un **secondo gruppo di reati** per il quale sussiste il rischio di commissione non contempla il coinvolgimento di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio come autori (reali o potenziali) di reato. In questi casi i soggetti pubblici possono essere vittime di inganni o falsità perpetrati da dipendenti o collaboratori della Società.

Gli illeciti di questo gruppo consistono:

- nella **truffa** di cui all'art. 640, comma 2, n. 1 c.p. che consiste nel fatto di chi «con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé od altri un ingiusto profitto con altrui danno» commesso nei confronti dello «Stato o di un altro ente pubblico» (reato che prevede la punibilità anche dell'ente ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 231 del 2001);
- nella predisposizione di un **falso documento informatico** di cui all'art. 491-bis c.p., che consiste nella realizzazione di un qualsiasi falso in atti (falso in scrittura privata o falso ideologico del privato in atto pubblico) commesso su un documento informatico avente efficacia probatoria (reato che prevede la punibilità anche dell'ente ai sensi dell'art. 24-bis d.lgs. n. 231 del 2001).

La giurisprudenza, infatti, è pacifica nel ritenere integrato il reato di truffa in danno del Comune (quindi di un ente pubblico) tutte le volte in cui, con artifici o raggiri (ad es. mediante la falsa rappresentazione dei luoghi contenuta nel progetto e negli elaborati tecnici presentati dal soggetto richiedente) l'ente sia stato tratto in inganno ed abbia così rilasciato il permesso di costruire, con conseguente pregiudizio economico a carico dell'amministrazione a seguito della condotta dell'agente (pregiudizio che può consistere nei costi sostenuti dall'amministrazione per l'intervento in autotutela resosi necessario una volta verificata la difformità oppure nella corresponsione di minori contributi concessori: v. Cass. pen., sez. V, 16 febbraio 2011, n. 15522; Cass. pen., sez. II, 17 maggio 2000, n. 7259, in Riv. pen., 2000, p. 1166).

La realizzazione di falsi progetti o la predisposizione di falsi documenti posti in essere da dipendenti o da collaboratori della società, che induce l'ente pubblico a rilasciare erroneamente un'autorizzazione, quando da tale comportamento derivi un pregiudizio economico per l'ente stesso, può dunque integrare il reato in parola.

Così come vi è il rischio che la realizzazione di falsi documenti, contenuti in supporti informatici, integri gli estremi del delitto di cui agli artt. 483-491-bis c.p., quando i

dati contenuti nel documento sono destinati ad essere recepiti nell'atto pubblico emesso dall'ente (ad es. autorizzazione); altrimenti il reato che si configura potrebbe essere quello di cui agli artt. 481-491-*bis* c.p. nel caso si tratti di atti qualificabili in termini di certificati, nel senso fatto proprio dall'art. 481 c.p. ⁽¹⁾. A tal proposito occorre ricordare che la Suprema Corte è pacifica nel ritenere che la previsione di cui all'art. 491-*bis* riguardi tanto l'ipotesi in cui il sistema informatico sia supportato da riscontro cartaceo quanto quella in cui sia del tutto sostitutivo di quest'ultimo (v. Cass. pen., sez. V, 29 gennaio 2013, n. 12576).

Non integra gli estremi di un reato presupposto della responsabilità degli enti, invece, la falsificazione di documenti *non* informatici e, in virtù della depenalizzazione operata con il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, la falsificazione di documenti informatici che presentano le caratteristiche di una *scrittura privata*.

....**

Qualora BRANDINI presenti richieste di finanziamento queste comportano il rischio di commissione di:

- **truffa aggravata ai danni di ente pubblico** di cui all'art. 640-*bis*, che consiste nel fatto di chi con artifici o raggiri induce in errore un ente pubblico per l'ottenimento indebito di «contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee»;
- **indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato** di cui all'art. 316-*bis* c.p., che consiste sempre nell'ottenimento di detti contributi, finanziamenti, mutui agevolati ecc., attraverso però non artifici o raggiri, ma mediante «l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute».

La presentazione di falsi documenti o dichiarazioni (ad es. la dichiarazione circa le opere effettivamente realizzate per il ripristino oppure la falsa perizia del tecnico abilitato alla pertinenza delle opere) per l'ottenimento indebito di detti contributi o per importi superiori a quelli dovuti integra gli estremi di uno dei due reati, la cui differenza sta semplicemente nel fatto che manca, nel secondo, l'induzione in errore dell'ente pubblico (v. Cass. pen., sez. un., 19 aprile 2007, n. 16568). In molti casi, infatti, il procedimento di erogazione delle pubbliche sovvenzioni non postula l'effettivo accertamento da parte dell'erogatore dei presupposti del singolo contribuente. Ma ammette che il riconoscimento e la stessa determinazione del contributo siano

1 Per la Suprema Corte di Cassazione è configurabile il reato di cui all'art. 481 c.p. nel fatto del progettista che, nella relazione di accompagnamento della D.I.A. per opere ad esso assoggettate, attesti uno stato dei luoghi difforme dal vero: secondo il Supremo Collegio infatti il progettista assume la qualità di *persona esercente un servizio di pubblica necessità* anche con riferimento al contenuto di tale relazione, di tal che assumono rilevanza penale anche le false attestazioni contenute in essa, qualora riguardino lo stato dei luoghi e la conformità delle opere realizzande agli strumenti urbanistici vigenti, e non la mera intenzione del committente o la futura eventuale difformità con le opere in concreto realizzate (v. Cass. pen., sez. III, 20 maggio 2010, n. 27699 in *Urbanista e appalti*, 2010, p. 1368).

fondati, almeno in via provvisoria, sulla mera dichiarazione del soggetto interessato, riservando eventualmente a una fase successiva le opportune verifiche. In questi casi l'erogazione può non dipendere da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell'erogatore, che in realtà si rappresenta correttamente solo l'esistenza della formale dichiarazione del richiedente e il reato che ne risulta è quello di cui all'art. 316-ter c.p. Qualora invece si verifichi l'induzione in errore il reato sarà quello di cui all'art. 640-bis c.p. (si legga la motivazione di Cass. pen., sez. un., 19 aprile 2007, cit.).

....**

Appare doveroso analizzare anche il rischio di commissione del reato di **corruzione tra privati** di cui al rinnovato art. 2635 c.c.

Occorre subito sottolineare che si tratta di un rischio possibile nello svolgimento delle attività poste in essere dalla BRANDINI s.p.a. Ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, non vengono però in rilievo i commi 1 e 2 della disposizione citata, che puniscono gli amministratori, direttori generali, ecc. e i sottoposti all'altrui direzione e vigilanza che, in cambio di denaro od altra utilità, compiono atti infedeli che provocano un nocumento alla società. In questo caso, mancando il requisito dell'interesse o vantaggio della società (che invece deve subire un danno affinché reato vi sia), non sorge la responsabilità ai sensi dell'art. 25-ter lett. s-bis d.lgs. n. 231 del 2001.

Per quanto interessa in questa sede, viene, invece, in rilievo il comma 3 dell'articolo in parola, che punisce colui che *dà o promette denaro o altra utilità* ad amministratori, direttori generali, sottoposti di altre società per far compiere atti infedeli che provocano nocumento alla società di appartenenza dei secondi, ma avvantaggiano invece gli enti di appartenenza dei primi. Si pensi ad esempio al fornitore che, per far stipulare il contratto di somministrazione di beni e servizi alla propria società, dà o promette al responsabile degli acquisti dell'ente, con cui entra in contatto, denaro o altra utilità. Ad es. in cambio dell'esclusiva, paga una vacanza ai Caraibi al responsabile degli acquisti ed a tutta la sua famiglia (per aversi reato ci devono anche essere tutti gli altri elementi: primo fra tutti il nocumento per la società del corrotto).

....**

Prima di concludere questa parte appare doveroso evidenziare che le officine della Società effettuano anche le **revisioni dei veicoli**. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha avuto modo, in più di una occasione, di evidenziare che il **soggetto abilitato alla revisione**, avendo poteri certificativi disciplinati da norme di diritto pubblico, deve considerarsi **pubblico ufficiale** (così Cass. pen., sez. V, 18 ottobre 2013, n. 6343). Una conclusione che vale per BRANDINI quando pone in essere attività di revisione dei veicoli secondo la normativa del codice della strada.

La rilevanza di tali constatazioni con riferimento al rischio di commissione di illeciti amministrativi dipendenti da reato appare tuttavia minima, posto che l'esperienza dimostra che la casistica riguarda false attestazioni sul libretto di circolazione, che integrano gli estremi dei reati di cui agli artt. 476-479 c.p., come tali estranei al novero dei reati presupposto della responsabilità della *societas*.

4.3. Le attività di BRANDINI s.p.a. e i rischi di commissione dei reati in materia ambientale.

Il problema principale, per quanto riguarda i rischi-reato astrattamente realizzabili nello svolgimento delle attività di BRANDINI s.p.a. e tali da poter impegnare la responsabilità dell'ente, riguarda la violazione della normativa ambientale. Come dimostra del resto anche la storia di una Società che è stata interessata da un procedimento penale, che aveva ad oggetto proprio la violazione di disposizioni di cui al d.lgs. n. 152 del 2006.

4.3.1. Il rischio di commissione dei reati collegati alla gestione dei rifiuti: la possibile configurabilità degli illeciti delineati dagli artt. 256 e 258 d.lgs. n. 152 del 2006.

In particolare, il settore più delicato, in cui si annida il rischio maggiore di commissioni di reati, riguarda la gestione dei rifiuti e quindi la possibile violazione delle previsioni di cui all'art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006. La presenza dell'officina, lo svolgimento di attività da questa poste in essere (cambio pneumatici, rottamazione, ricambio di parti meccaniche del motore e della carrozzeria, ecc.) produce rifiuti, alcuni dei quali possono definirsi pericolosi (si pensi agli oli esausti e alle batterie al piombo esauste, ai liquidi per freni).

In generale i rifiuti prodotti da BRANDINI s.p.a. sono: olii esausti, batterie al piombo esauste, filtri, stracci, segatura, carta sporca, filtri aria di veicoli, imballaggi in plastica e metallici, imballaggi contaminati da sostanze pericolose, rottami ferrosi da manutenzione veicoli, fanghi da spurgo pozzetti di lavaggio, pneumatici non reimpiegabili, candele, tubi di gomma, apparecchiature fuori uso (ad es. lampadine), rottami non ferrosi da manutenzione delle vetture, rottami in plastica da manutenzione, liquido dei freni, liquido antigelo contenente sostanze pericolose.

Tutti questi rifiuti devono essere gestiti e avviati correttamente allo smaltimento. La violazione della normativa di settore potrebbe comportare la configurabilità dei reati di cui agli artt. 256 ss. d.lgs. n. 152 del 2006.

4.3.1.1. Il possibile concorso nel trasporto illecito o comunque nella gestione illecita a seguito di affidamento a soggetto non autorizzato.

Il trasporto degli stessi deve essere posto in essere da soggetti dotati delle necessarie autorizzazioni previste dalla Legge e destinati a soggetti provvisti dei titoli autorizzativi necessari per riceverli. BRANDINI s.p.a, per tali adempimenti, si affida a ditte specializzate esterne munite delle necessarie autorizzazioni.

Il rischio, in questi casi, è che l'affidamento avvenga a soggetti che non hanno l'autorizzazione in regola o che sia comunque scaduta, per rifiuti diversi da quelli affidati per i quali vale l'autorizzazione o in dispregio delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni. Qualora ciò accadesse il Legale rappresentante di BRANDINI o il delegato in materia ambientale risponderebbero di concorso nella violazione della disciplina del trasporto ai sensi dell'art. 256 d.lgs. n. 231 del 2001. La Corte di Cassazione è infatti orientata nel senso di ritenere che chi conferisce i rifiuti a terzi soggetti per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che questi ultimi siano debitamente autorizzati allo svolgimento delle operazioni, con la conseguenza che l'inosservanza di tale regola di cautela imprenditoriale è idonea a configurare la responsabilità per il reato di **illecita gestione di rifiuti** in concorso con coloro che li hanno ricevuti in assenza del prescritto titolo abilitativo (v. ad esempio **Cass. pen., sez. III, 4 giugno 2013, n. 29727**).

4.3.1.2. La non corretta compilazione del formulario e la configurabilità del reato di cui all'art. 258 d.lgs. n. 152 del 2006.

La gestione dei rifiuti da conferire al trasportatore e destinati allo smaltimento comporta una serie di adempimenti, tra cui, il più importante, è la compilazione del formulario dei rifiuti.

Il produttore dei rifiuti (nel nostro caso BRANDINI s.p.a.), al momento del conferimento degli stessi a un trasportatore autorizzato, deve compilare il formulario di identificazione, previamente vidimato dagli enti a ciò preposti, e redatto in 4 copie, di cui tre consegnate al trasportatore che deve restituire al produttore una copia firmata per accettazione dal destinatario (i documenti vanno conservati per cinque anni).

L'inserimento nel formulario di dati incompleti o inesatti è punito con sanzione amministrativa, salvo si tratti di rifiuti pericolosi per i quali si applica la pena di cui all'art. 483 c.p. (v. art. 258 comma 4 d.lgs. n. 152 del 2006), reato che costituisce anche presupposto per la responsabilità della Società ai sensi d.lgs. n. 231 del 2001 (anche le false indicazioni nel certificato di analisi relative alla natura, composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche integra gli estremi dello stesso reato previsto dall'art. 258, comma 4, d.lgs. n. 231 del 2001: v. anche art. 25-*undecies*).

4.3.1.3. Il non corretto raggruppamento dei rifiuti da avviare allo smaltimento: la configurabilità dei reati di raccolta illecita (art. 256 comma 1), deposito incontrollato (art. 256 comma 2) e discarica abusiva (art. 256 comma 3).

Prima dell'affidamento a soggetti terzi, i rifiuti devono però essere raggruppati in attesa di essere avviati allo smaltimento.

Il c.d. **deposito temporaneo** trova la sua definizione all'art. 183, comma 1, lett. *bb* d.lgs. n. 152 del 2006, che lo definisce come «il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti

Affinché il deposito temporaneo possa definirsi “controllato” e regolare è necessario rispettare le seguenti condizioni:

- 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
- 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:
 - con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
 - quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
 - in ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

- 3) il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.

Un documento messo a disposizione dall'ARPA dell'Umbria (v. il sito www.arpa.umbria.it) offre alcuni consigli operativi da seguire per la corretta gestione di rifiuti prodotti da officine e impianti di autolavaggi.

Nel documento si suggerisce di redigere apposita segnaletica in cui indicare le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

Si spiega inoltre che, per le attività di stoccaggio provvisorio e di deposito temporaneo, i contenitori, fissi e mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette riportanti i codici CER, lo stato delle sostanze contenute, i livelli di pericolosità delle sostanze, allo scopo di rendere nota la natura e la pericolosità del contenuto.

Nel documento si mette in evidenza, in via generale e tenuto conto delle eccezioni, che i rifiuti che vengono prodotti devono essere accumulati in una delimitata area del sito aziendale, osservando alcuni principi di tutela quali:

- per ogni rifiuto occorre prevedere un particolare sistema di accumulo dipendente dalla sua natura e composizione. Ad esempio, le batterie dovranno essere collocate in contenitori anticorrosione; gli oli esausti in contenitori a tenuta; gli stracci sporchi, i residui ferrosi e non ferrosi, i vetri in altri contenitori;
- in ogni caso non è mai ammesso mescolare i rifiuti pericolosi con altri rifiuti, siano essi pericolosi o meno;
- questo accumulo, che avviene al termine di ogni giornata lavorativa o al massimo non oltre una settimana, viene definito con il termine di **deposito temporaneo** e non può superare i limiti di tempo o di volume stabiliti soprariportati.

I contenitori per il deposito temporaneo dei rifiuti dovrebbero essere costruiti secondo le specifiche tecniche e certificati.

Si deve verificare se i centri di raccolta e le piattaforme consorziate possano fornire, anche in comodato d'uso, contenitori per rifiuti pericolosi certificati.

Ove si preveda di superare i limiti di deposito, senza allontanare i rifiuti, occorre richiedere l'autorizzazione allo stoccaggio.

I rifiuti pericolosi devono essere manipolati evitando la dispersione nelle fasi di carico, scarico, trasporto.

In caso di dispersione accidentale bisogna raccogliere i rifiuti con idonei materiali assorbenti (nel caso ad esempio di sversamenti di oli, o acidi delle batterie esauste) oppure attraverso l'uso di dispositivi di raccolta (per lo sversamento di materiali pulverulenti o di altra natura contaminante per l'ambiente).

È inoltre spiegato come sia necessario smaltire nei modi adeguati i materiali assorbenti utilizzati per il recupero delle sostanze inquinanti ed imbevuti di sostanze pericolose.

Nel documento si offrono anche indicazioni su come gestire correttamente le **principali tipologie di rifiuti**, quali:

- 1) gli **oli usati**: lo stoccaggio degli oli esausti va effettuato in apposite cisterne, serbatoi o fusti per il contenimento di liquidi. Il serbatoio di stoccaggio posto fuori terra deve essere collocato su un pavimento impermeabilizzato dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio stesso. Qualora in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità pari alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi. I serbatoi devono essere provvisti di opportuni dispositivi anti-traboccamento e qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno il relativo scarico deve essere convogliato nella vasca di contenimento, in modo da non rappresentare un pericolo per gli addetti e per l'ambiente. I serbatoi di stoccaggio devono essere muniti di dispositivi necessari per effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento. Le aziende con un quantitativo di olio stoccato superiore a 1 m³ sono soggette alla verifica dell'applicabilità delle norme in materia di prevenzione incendi;
- 2) i **filtri**: considerando che i filtri potrebbero dar luogo a fuoriuscita di liquidi è necessario collocarli in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi. I filtri olio devono essere stoccati, previo appropriato svuotamento dei residui di olio in essi contenuto. Durante le fasi di conferimento al trasportatore, la manipolazione dei rifiuti va effettuata avendo cura di verificare la tenuta stagna dei contenitori. Tali recipienti devono essere provvisti di: a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto; b) accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento; c) maniglie per rendere sicure e agevoli le operazioni di movimentazione.
- 3) le **batterie**: i contenitori per lo stoccaggio delle batterie devono essere in materiale non attaccabile dall'acido solforico contenuto nelle batterie. I contenitori devono essere muniti di coperchio per evitare che altre sostanze possano finire anche accidentalmente a contatto con i rifiuti stoccati. I contenitori vanno posizionati in apposite aree di deposito temporaneo. Le aree di deposito temporaneo, inoltre, devono essere coperte e la base di deposito deve essere una superficie impermeabile (cemento, plastica, ecc.) protetta dagli agenti meteorologici e chiusa all'accesso di persone estranee.
- 4) gli **pneumatici**: le carcasse dei pneumatici, le camere d'aria e i manicotti in gomma delle ruote dei veicoli possono essere stoccati in depositi temporanei allestiti in aree delimitate e coperte. L'area di stoccaggio deve avere la base impermeabile in cemento, facilmente pulibile, protetta dagli agenti meteorologici e chiusa all'accesso di persone estranee. È opportuno mantenere l'area di stoccaggio in ordine rimuovendo periodicamente i residui e le polveri di gomma e nerofumo che gli pneumatici rilasciano nell'ambiente.
- 5) i **liquidi refrigeranti**: i liquidi degli impianti di raffreddamento dei motori, contenenti glicole e oli degli impianti frenanti, vanno stoccati singolarmente

in serbatoi o fusti per il contenimento di liquidi. Non si devono miscelare tipologie diverse di rifiuti (oli freni con liquidi di raffreddamento o con altri oli motore o idraulici) ma va utilizzato un singolo serbatoio per ogni tipologia di rifiuto stoccato. Su ciascun serbatoio va indicata la tipologia del rifiuto con indicazione di eventuali rischi dovuti alle sostanze contenute. Il serbatoio di stoccaggio, posto fuori dal terreno, deve essere collocato su un pavimento impermeabilizzato dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio stesso. Qualora in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi, contenenti però la medesima tipologia di rifiuto, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità pari alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi. Ogni serbatoio di stoccaggio deve essere munito di dispositivi necessari per effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento. L'area dove sono posti i serbatoi deve essere chiusa, coperta e non accessibile a persone estranee.

- 6) i **materiali assorbenti, stracci, segatura e carta sporca**: bisogna distinguere le due ipotesi in cui gli stracci e/o i materiali assorbenti siano contaminati o meno da sostanze pericolose. Avremo infatti due distinte categorie CER: a) CER (15 02 03) assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi non contaminati da sostanze pericolose; b) CER (15 02 02*) assorbenti, materiali filtranti stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose.

Nel primo caso, in cui si ha a che fare con rifiuti non pericolosi, bisogna semplicemente raccogliere in modo differenziato tali materiali e depositarli temporaneamente in contenitori in plastica in una certa area di stoccaggio. Si fa, in genere, riferimento a contenitori del tipo di quelli riportati nella figura accanto. Diverso è invece il secondo caso: infatti bisogna attivare tutte le buone pratiche di gestione dei rifiuti pericolosi, ovvero, depositarli in contenitori chiusi (in plastica e/o di metallo) a tenuta stagna, per evitare che le sostanze pericolose possano fuoriuscire e rischiare di miscelarsi con altri rifiuti o altre sostanze. I contenitori vanno posizionati nelle apposite aree di deposito temporaneo.

- 7) i **rottami ferrosi**: tali rifiuti vanno collocati in appositi contenitori dotati di adeguata copertura.

Qualora tali condizioni non vengano rispettate, si può configurare il reato di **abbandono o deposito incontrollato** di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 che **NON** costituisce presupposto per la responsabilità dell'ente (l'art. 25-undecies non contempla l'art. 256 comma 2 tra le disposizioni la cui violazione può far sorgere la responsabilità della *societas*). Tuttavia le attività di raggruppamento al di fuori delle condizioni di legge possono integrare il reato di **raccolta non autorizzata**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 oppure, se la quantità dei rifiuti è considerevole e lo spazio occupato dai rifiuti ampio o il deposito si protrae per più di un anno (v. art. 2 lett. g d.lgs. n. 36 del 2003), anche il reato di **discarica abusiva** di cui all'art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 (cfr. **Cass. pen., sez. III, 20 aprile 2018, n. 39027**), entrambi (raccolta illecita di rifiuti e discarica abusiva) presupposto della responsabilità dell'ente.

Se si guarda la giurisprudenza che si è formata sul punto ci si rende anzi conto che la configurabilità del reato di deposito incontrollato – che non comporta la

responsabilità dell'ente – è residuale rispetto a quella delle altre due fattispecie, sussistendo solo nel caso in cui i rifiuti raggruppati non siano destinati a operazioni di smaltimento e l'abbandono di rifiuti non sia reiterato o rilevante in termini spaziali e quantitativi (v. ad esempio **Cass. pen., sez. III, 6 aprile 2018, n. 46699**: per una ricostruzione dei vari orientamenti in ordine alla delimitazione delle tre ipotesi di reato anche con riferimento alla precedente normativa e a quella in parola v. C. Bernasconi, sub *art. 256, co. 2 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152*, in *Aa.Vv., Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali*, a cura di F. Giunta, Padova, 2007, p. 254 ss.).

....**

4.3.2. La violazione della disciplina degli scarichi e delle emissioni: la configurabilità dei reati di cui all'art. 137 e all'art. 279 d.lgs. n. 152 del 2006.

Per quanto riguarda il primo aspetto (**scarichi** e quindi possibile violazione dell'art. 137 d.lgs. n. 152 del 2006), il rischio è meno intenso rispetto a quello che caratterizza l'attività di gestione dei rifiuti.

BRANDINI s.p.a. ha **impianti di autolavaggio** che – si tratta di principio pacifico in giurisprudenza – necessitano di autorizzazione, in quanto le acque da esso provenienti non possono essere considerate come le acque domestiche, ma assimilabili alle acque reflue industriali (v. *ex multis* e da ultimo **Cass. pen., sez. III, 21 luglio 2016, n. 51889**). Il compimento di tali attività dunque postula un'autorizzazione, in difetto della quale si realizza il reato di cui all'art. 137 d.lgs. n. 152 del 2006.

Occorre fare attenzione anche alla gestione del deposito temporaneo di cui è stato appena detto (v. *supra* § 4.3.1.4). Ancorché vi siano alcune incertezze interpretative non ancora sopite, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è maggioritaria nel ritenere che necessitino di autorizzazione allo scarico nelle fognature anche le **acque meteoriche che abbiano subito una qualche contaminazione**. È stato infatti recentemente ribadito che «le acque meteoriche di dilavamento sono costituite dalle sole acque che, cadendo al suolo per effetto di precipitazioni atmosferiche, si depositano su un suolo impermeabilizzato, dilavando le superfici e attingendo indirettamente i corpi recettori, senza subire contaminazioni di sorta con altre sostanze o materiali inquinanti, come avvenuto nel caso di specie», da cui si trae la conclusione che «le acque meteoriche, comunque venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non possono essere più incluse nella categoria di acque meteoriche di dilavamento, per espressa volontà di legge» (così **Cass. pen., sez. III, 5 ottobre 2018, n. 6260**). La non corretta realizzazione del deposito temporaneo (mancata installazione di tettoie per riparare dalle acque meteoriche i rifiuti depositati) potrebbe portare alla contestazione del reato di cui all'art. 137 d.lgs. n. 152 del 2006.

Per quanto riguarda la possibile violazione dell'art. 279 d.lgs. n. 152 del 2006 il Dott. Jacopo Giorgio, nell'intervista del 31 luglio u.s., ci ha riferito che, nelle varie sedi operative, non esistono **punti di emissione** che necessitano di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 d.lgs. n. 152 del 2006.

....**

4.3.3. La possibile commissione dei reati di cui agli artt. 452-bis ss. c.p.: l'inquinamento e il disastro ambientale.

In astratto, nello svolgimento delle attività della società, vi è la possibilità che vengano posti in essere anche i reati di cui alla l. 22 maggio 2015, n. 68.

Come è noto, questa legge ha introdotto nel codice penale una serie di delitti in materia ambientale.

Precisamente, limitando l'analisi a quei reati per i quali è prevista la responsabilità *ex d.lgs. n. 231 del 2001* (si omette l'indicazione del reato di **traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività** di cui all'art. 452-*sexies* c.p. per cui è nullo il rischio di commissione da parte di BRANDINI s.p.a.):

- 1) il reato di **inquinamento ambientale** di cui all'art. 452-*bis* c.p., che punisce chi abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sotto-suolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- 2) il reato di **disastro ambientale** di cui all'art. 452-*quater* c.p., che punisce la realizzazione di un disastro ambientale, che viene definito come: a) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; b) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulta particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; c) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

I reati di cui sopra rilevano anche se commessi non per dolo (cioè volutamente), ma soltanto per colpa (v. art. 452-*quinqüies* c.p.).

Si tratta di reati che possono trovare attuazione nello svolgimento delle attività delle Società, ma per i quali il rischio di realizzazione appare sinceramente molto basso. È pur vero che BRANDINI produce anche rifiuti pericolosi nella gestione dell'officina, tuttavia la tipologia di attività e il volume di rifiuti prodotti appare non tale da creare il rischio del verificarsi di un inquinamento o di un disastro ambientale nel senso fatto proprio dagli artt. 452-*bis* ss. c.p. Il rischio di commissione di tali reati si ritiene possa essere neutralizzato predisponendo cautele che contengano il rischio di commissione delle contravvenzioni previste dal d.lgs. n. 152 del 2006, impedendo le quali si contiene anche il rischio di commissione dei delitti ambientali previsti dal codice penale.

4.4. Le attività di BRANDINI s.p.a. e i rischi di commissione dei reati in materia di sicurezza sul lavoro: gli organigrammi per la sicurezza adottati dall'Azienda.

Come previsto dalla normativa di settore, i rischi di verificazione di eventi lesivi della vita e della incolumità dei lavoratori di BRANDINI e comunque di tutti coloro che hanno legittimo accesso all'interno dei luoghi di lavoro gestiti dalla Società sono stati analizzati e individuati nei documenti di valutazione dei rischi previsti dalla disciplina del d.lgs. n. 81 del 2008 e sono esplicitati:

- 1) nel DVR sulla sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro redatto ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008 del 30 giugno 2014 dalla società *Fitness Terapic Center s.r.l.*;
- 2) nel DVR rischio alcool-dipendenza, documento redatto ai sensi dell'art. 41, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008 del 13 aprile 2015 sempre dalla società *Fitness Terapic Center s.r.l.*;

- 3) nel DV rischio incendio redatto ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 81/2008 e DM 10 marzo 1998 del novembre 2012 (sempre dalla *Fitness Terapic Center* s.r.l.);
- 4) Valutazione dell'esposizione quotidiana al rumore, redatto ai sensi del Titolo VIII, capo II d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 del novembre 2012;
- 5) Relazione sulla valutazione dei rischi chimici redatto il 27 dicembre 2013 ai sensi del Titolo IX, capo I d.lgs. n. 81 del 2008;
- 6) Valutazione dell'esposizione dei lavoratori a vibrazioni meccaniche, redatto ai sensi del Titolo VIII, capo III d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 del novembre 2012;
- 7) Il Piano di emergenza redatto ai sensi del DM 10 marzo 1998 e art. 46 d.lgs. n. 81 del 2008 del novembre 2012.

Documenti a cui si rinvia per la puntuale individuazione dei rischi.

La Società, in materia di tutela della sicurezza sul lavoro, ha recentemente adottato organigrammi con cui sono attribuiti ruoli diretti e definite le responsabilità.

5. Creazione di protocolli decisionali dell'ente (art. 6 comma 2 lett. b).

Al fine di contenere i rischi-reato, così come individuati nell'attività di *risk assessment* (termine aziendale per indicare l'attività di determinazione del rischio), la Società ha voluto creare, attraverso la predisposizione di regole rigide contenute nel Regolamento aziendale, dei protocolli di gestione di quelle attività che possono essere considerate sensibili, in quanto si tratta di attività nell'ambito delle quali è possibile commettere reati.

Con le disposizioni contenute nel Regolamento aziendale si è voluto:

- a) procedimentalizzare le varie attività sensibili che vengono poste in essere all'interno dell'organizzazione di BRANDINI s.p.a., individuando un responsabile per ogni tipo di attività e/o di procedura;
- b) rendere tracciabili le varie procedure attraverso una documentazione scritta che deve essere accuratamente conservata, in modo da assicurare la trasparenza e la verificabilità delle stesse nonché una corretta rappresentazione contabile.

Particolare attenzione è stata riconosciuta ai rischi legati ai reati contro la Pubblica Amministrazione, come individuati nella parte soprastante, e quelli in materia ambientale e sicurezza sul lavoro.

....**

In primo luogo, le varie attività della Società sono state procedimentalizzate attraverso la previsione di regole comportamentali, il cui scopo principale è quello di contenere il rischio commissione reati contro la Pubblica Amministrazione, quali corruzione e induzione indebita di cui al "nuovo" art. 319-*quater* c.p.

Sono state dettate alcune semplici regole per cercare di evitare la realizzazione di tali reati. Al di là di quelle scontate, che impongono il divieto di offrire denaro o altra utilità agli appartenenti alla Pubblica amministrazione, qualunque ruolo essi svolgono, imposto dall'art. 5 e dall'art. 30 (quest'ultima disposizione riguarda più specificamente i doni), si è previsto, con disposizione la cui violazione integra gli estremi di un grave illecito disciplinare, a carico di tutti coloro che agiscono per conto di BRANDINI s.p.a. l'obbligo di segnalare eventuali iniziative comunque dirette ad ottenere favori indebiti da parte di soggetti che ricoprono uffici pubblici (art. 6). L'**obbligo di segnalazione** diventa operativo anche nel caso in cui la richiesta avvenga in un contesto di costrizione tale da integrare gli estremi di cui

all'art. 317 c.p. A parte la notissima difficoltà di distinguere due situazioni tra loro prossime, quali la costrizione e l'induzione, il principio che vuole passare è che nessun comportamento illecito da parte di appartenenti alla Pubblica Amministrazione viene tollerato e la BRANDINI s.p.a. prevede comunque una reazione per qualunque tipo di condotta non rispettosa della legge, anche se non sia comunque in grado di impegnare la responsabilità dell'ente (appare pleonastico precisare che il richiamo di cui all'art. 317 c.p. effettuato dall'art. 24 del d.lgs. n. 231 del 2001 riguarda il caso in cui il soggetto appartenente all'ente ponga in essere, nel ruolo di soggetto attivo, e non di vittima, il reato di concussione). Unico limite all'obbligo di segnalazione si ha quando l'accoglimento della richiesta indebita del Pubblico ufficiale sia strumento necessario per evitare un danno (anche non grave a differenza della scriminante di cui all'art. 54 c.p.) ingiusto alla persona. Si pensi all'appartenente ad una forza di polizia che minacci un arresto pretestuoso per ottenere il pagamento di un indebito. Non si può pretendere che il privato, in balia del soggetto pubblico, reagisca al comportamento illecito di quest'ultimo in termini virtuosi.

Unica possibilità di effettuare dazioni in favore di dipendenti della Pubblica amministrazione è quella di effettuare doni di modesto valore, nel senso precisato sia dall'art. 54 l. 190 del 2012 (la c.d. Legge Severino), sia dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2013, che fissa le regole di comportamento dei pubblici dipendenti.

Oltre a queste regole, è stata oggetto di disciplina una serie di attività che, pur non essendo tutte direttamente caratterizzate dal rischio reato, possono apparire strumentali.

A tale scopo sono state sottoposte a disciplina alcune attività sensibili, quali:

- **l'attività di assunzione del personale** (Titolo IV del Regolamento aziendale: artt. 13-22), a che potrebbe farsi ricorso per realizzare dei favori a pubblici funzionari compiacenti mediante assunzione di parenti o affini o comunque di persone gradite;
- **l'acquisto di beni e servizi** (Titolo V: artt. 23-25), le **spese per trasferte e rimborsi** (Titolo VII: artt. 32-36) e le **sponsorizzazioni** (Titolo VIII: artt. 37-38) che potrebbero essere utilizzati (in linea puramente teorica) per creare fondi extra-bilancio utili a realizzare le pratiche corruttive;
- il comportamento da tenere di fronte ad **attività ispettive** (Titolo IX: art. 39: si veda però, più nello specifico, il Regolamento aziendale per la tutela dell'ambiente, in cui è meglio precisato il contegno da tenere in caso di ispezioni o controlli in materia ambientale), nelle quali vi è un immediato contatto con funzionari della Pubblica Amministrazione e quindi il rischio corruzione.

Queste regole non sono in grado di annullare integralmente il rischio di reati di indebita dazione ai pubblici amministratori, posto che, ad es., la corruzione potrebbe anche concretizzarsi facendo uso di denaro personale di un singolo amministratore/dipendente della Società. Questa eventualità, impossibile da monitorare e controllare attraverso un Modello organizzativo, rappresenta in ogni caso un rischio residuo, inidoneo ad integrare gli estremi dell'illecito amministrativo dipendente da reato per difetto di rimproverabilità in capo all'ente.

Le regole qui sinteticamente richiamate presentano una portata applicativa a carattere generale, tali cioè da scongiurare anche il rischio di commissione del delitto di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c.

....**

Per quanto riguarda l'**attività di richiesta di finanziamenti** (comunque denominati) richiesti ad enti pubblici, si prevede che vi sia una costante informazione dell'Organismo di Vigilanza che, se le procedure saranno rispettate, verrà messo in condizione di poter in ogni momento monitorare tali attività.

....**

Oggetto di disciplina anche le attività di **utilizzo delle tecnologie informatiche** e la **redazione del bilancio**.

Per quanto riguarda la prima sono state regolamentati l'utilizzo di *Internet* e della *mail* aziendale per evitare che con tali strumenti siano commessi degli abusi. Con riferimento all'utilizzo delle tecnologie informatiche viene introdotta una figura nuova nell'organigramma aziendale che è il **Responsabile del sistema informatico**, il cui compito è quello di monitorare costantemente il sistema di cui è dotato BRANDINI s.p.a. per verificare la presenza di *software* la cui detenzione o installazione potrebbe integrare gli estremi dei reati indicati nella parte in cui è detta attività stata mappata.

Per quanto riguarda la **redazione del bilancio** sono state dettate poche, essenziali regole per consentire all'Organismo di Vigilanza di potersi raccordare agli organi di controllo contabile e realizzare così una sinergia per evitare che si possano verificare false comunicazioni sociali ai sensi degli artt. 2621, 2621-*bis* e 2622 c.c.

Come noto, prima della riforma del 2015, gli artt. 2621 c.c. e 2622 c.c. delineavano due reati diversamente strutturati, ovvero, rispettivamente, un reato contravvenzionale di pericolo astratto ed un delitto di danno, configurabile solamente nel caso in cui si fosse verificato un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Le nuove fattispecie di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., invece, integrano gli estremi, entrambe, di **reati di pericolo**, differenziandosi (e in ciò giustificando il diverso regime sanzionatorio) nella diversa tipologia di società contemplata dalle due disposizioni. L'oggetto materiale del reato, le comunicazioni sociali, rimangono però inalterate (v. questo è vero soprattutto dopo l'intervento di Cass. pen., sez. un., 27 maggio 2016, n. 22474, che ha precisato come la nuova formulazione ricomprenda nel proprio raggio operativo anche il c.d. falso valutativo).

6. Le modalità di gestione delle risorse finanziarie (art. 6 comma 2 lett. c).

Oggetto di procedimentalizzazione e tracciabilità anche l'attività di **gestione delle risorse finanziarie**. In particolare è stato previsto che:

- le procedure relative allo svolgimento di attività che comportano l'erogazione di denaro assicurino, per quanto possibile, la separazione e l'indipendenza tra i soggetti che concorrono a formare le decisioni di impiego delle risorse finanziarie;
- tutte le operazioni che comportano l'utilizzazione o impegno di risorse economiche o finanziarie devono avere adeguata causale ed essere documentate e registrate con mezzi manuali o informatici, in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;

- tutti i pagamenti devono essere posti in essere per il tramite di intermediari finanziari e riportare la causale del pagamento, salvo eccezioni per cifre comunque inferiori rispetto al limite di € 3.000,00 previsto dalla Legge.

7. Il Regolamento aziendale per la sicurezza sul lavoro.

Per quanto riguarda le disposizioni per prevenire i reati di omicidio e lesioni da violazione delle norme antinfortunistiche queste sono contenute nel **Regolamento aziendale specificamente dedicato alla sicurezza sul lavoro.**

Tenuto conto che BRANDINI avvertiva principalmente la necessità di dotarsi di un Modello in questo settore, nonché della peculiarità di questi reati (si tratta di reati colposi) rispetto a tutti gli altri illeciti contemplati come presupposto (che invece sono dolosi) si è optato per una procedimentalizzazione contenuta in un documento separato.

Si è previsto che venga creato un organigramma con indicazione dei soggetti che lo compongono e le relative responsabilità.

Detto organigramma deve contemplare le figure istituzionali previste dal d.lgs. n. 81 del 2008 (responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rappresentante dei lavoratori, medico competente, ecc.), figure peraltro già presenti in Azienda, a cui si vanno ad aggiungere ulteriori soggetti, che devono essere individuati dal datore di lavoro/legale rappresentante o dal delegato alla sicurezza nei luoghi lavoro, tenendo conto della necessità:

- 1) di individuare specificamente i requisiti legali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (v. art. 3 del Regolamento sicurezza);
- 2) di concepire procedure finalizzate allo svolgimento di valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione e protezione (capo II del Titolo II);
- 3) di concepire procedure dirette a garantire il rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici (capo IV Titolo II);
- 4) di concepire procedure finalizzate allo svolgimento di attività di natura organizzativa, appalti, partecipazione a gare di appalto, ecc. (v. capo V Titolo II);
- 5) di concepire procedure finalizzate all'attività di sorveglianza sanitaria;
- 6) di concepire procedure finalizzate all'attività di formazione/informazione;
- 7) di concepire procedure dirette ad acquisire documentazioni e certificazioni obbligatorie.

L'organigramma per la sicurezza si basa sui seguenti principi:

- 1) individuazione precisa dei responsabili e dei compiti ad essi attribuiti;
- 2) messa a disposizione di risorse finanziarie sufficienti all'adempimento effettivo dei compiti;
- 3) tracciabilità degli adempimenti posti in essere con relativa documentazione;
- 4) controllo del loro operato da parte dei vertici aziendali e dell'Organismo di vigilanza;
- 5) sanzionabilità dei comportamenti non rispettosi delle disposizioni diretta a regolare i compiti dei responsabili.

Importante ruolo è quello svolto dall'Organismo di vigilanza, verso il quale è creato un flusso informativo che consenta allo stesso di risultare destinatario di

informazioni sulla situazione dell’Azienda nel settore antinfotunistico, con correlati poteri di verifica (art. 64) ed attività di supporto (art. 65).

8. Il Regolamento aziendale per la tutela dell’ambiente e il rispetto della relativa normativa.

Qualcosa di simile è previsto con riferimento alle **disposizioni poste a tutela dell’ambiente**. Anche in questo caso il Regolamento è diretto a creare un sistema di gestione del rischio ambientale attraverso la creazione di un organigramma in cui i ruoli di ciascuno siano ben individuati, con specificazione dei compiti e delle relative responsabilità

In base al Regolamento aziendale, il Consiglio di amministrazione deve creare un organigramma composto da soggetti a cui attribuire preliminarmente il compito di:

- 1) individuare i requisiti legali in materia ambientale (art. 16), segnatamente l’esistenza di scarichi esistenti in azienda (art. 17), tipologie di rifiuti trattate dalla BRANDINI (art. 18), nonché di eventuali punti di emissione (art. 22) per i quali siano richieste le autorizzazioni di legge;
- 2) creare elenchi in cui inserire soggetti cui affidare la gestione dei rifiuti (art. 19), nonché gli altri adempimenti in materia ambientale (*in primis* analisi dei rifiuti e delle sostanze scaricate: art. 23) dotati dei requisiti e delle autorizzazioni previsti per Legge;
- 3) individuare, per ogni sede operativa, i luoghi in cui realizzare aree di deposito temporaneo di cui all’art. 181, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2005 (art. 21) in modo da avviare i rifiuti prodotti dall’Azienda nel rispetto della normativa di settore..

Ai soggetti che compongono l’Organigramma devono inoltre esser attribuite specifiche e ben definite responsabilità in ordine:

- alla gestione di rifiuti, con particolare attenzione alla redazione dei formulari, dei registri di carico e scarico dei rifiuti, nonché l’organizzazione dei depositi temporanei, che sono risultati gli aspetti più vulnerabili della gestione BRANDINI negli anni passati (artt. 28-35);
- alla richiesta e al rinnovo, nonché il rispetto, delle autorizzazioni in materia di scarichi (artt. 25-27) e (eventualmente) di emissioni (art. 36).

Gli ultimi tre titoli del Regolamento per la tutela dell’ambiente sono dedicati alla gestione delle emergenze che si possono verificare nonché all’adempimento delle prescrizioni imposte ai sensi dell’art. 318-*bis* d.lgs. n. 152 del 2006 (Titolo III), all’attività di formazione dei soggetti che compongono l’organigramma (Titolo IV) e al sistema di vigilanza facente capo all’Organismo di Vigilanza (Titolo V).

Anche la disciplina dettata dal Regolamento aziendale in materia ambientale si basa sui medesimi principi su cui si fonda il Regolamento per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e cioè:

- 1) individuazione precisa dei responsabili e dei compiti ad essi attribuiti;
- 2) messa a disposizione di risorse finanziarie sufficienti all’adempimento effettivo dei compiti;
- 3) tracciabilità degli adempimenti posti in essere e documentazione degli stessi;
- 4) controllo del loro operato da parte dei vertici aziendali e dell’Organismo di Vigilanza;
- 5) sanzionabilità dei comportamenti non rispettosi delle disposizioni dettate dal Regolamento.

9. Il codice etico di BRANDINI s.p.a.

I valori e i principi generali che devono ispirare lo svolgimento delle attività di BRANDINI s.p.a. sono descritti nel Codice etico che la Società ha ritenuto di adottare. Il Codice etico costituisce la carta dei valori e il punto di riferimento per lo sviluppo del Modello organizzativo e per l'interpretazione delle regole che questo contiene.

Esso si compone di otto parti:

- 1) la Premessa;
- 2) l'Ambito di applicazione e struttura del codice etico;
- 3) I Principi generali;
- 4) le Norme di comportamento relative al personale;
- 5) le Norme di comportamento nei confronti dei terzi;
- 6) le Norme di comportamento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 7) il Regime sanzionatorio
- 8) le Disposizioni finali

10. L'attività di informazione e formazione aziendale posta in essere dalla BRANDINI S.p.a.

Il rispetto delle regole che compongono il Modello organizzativo presuppone la conoscenza delle stesse da parte dei suoi destinatari. Importante dunque programmare una attenta attività di informazione e di formazione di coloro che sono chiamati a rispettare le prescrizioni del Modello.

A tal fine la BRANDINI s.p.a., con apposita disciplina da considerarsi parte integrante del Modello, ha regolamentato l'attività di informazione e formazione.

La società, in primo luogo, si impegnerà a fornire a ciascun dipendente, dirigente o amministratore una copia del Modello stesso e del Codice etico.

La divulgazione avverrà attraverso la rete aziendale *intranet* e dovrà essere seguita da attestati di ricezione da parte di ogni singolo destinatario.

Per gli amministratori non dipendenti, un richiamo alle regole del Modello organizzativo deve essere contenuto anche nel contratto che gli stessi stipuleranno con la società, all'interno del quale dovranno essere previste apposite clausole per rendere effettivo il Mog nei loro confronti.

Ai collaboratori esterni, invece, sarà sufficiente, per ovvi motivi di riservatezza, consegnare, oltre al Codice etico e al regolamento del sistema sanzionatorio, una **sintesi** del Modello organizzativo con indicazione delle regole che questi ultimi devono seguire. La consegna avverrà allegando i documenti al contratto stipulato con il collaboratore medesimo ed è previsto che nel contratto, che richiamerà il Modello organizzativo, siano inserite delle apposite clausole che rendano effettivo l'obbligo del collaboratore esterno alla sottoposizione al Mog.

Sul sito **internet** della società verranno, poi, pubblicati una sintesi del Modello e una copia integrale del Codice etico.

Per quanto riguarda invece l'attività di formazione, il regolamento prevede che annualmente venga redatto, a cura del responsabile della formazione della società di concerto con l'Organismo di vigilanza, un programma di formazione, approvato dal Consiglio di amministrazione.

Il programma di formazione, indirizzato ai dipendenti, ai dirigenti e agli

amministratori di BRANDINI s.p.a., avrà ad oggetto il d.lgs. n. 231 del 2001 e il quadro normativo di riferimento, il Codice Etico e il Modello. Viene anche previsto che il livello di formazione debba essere modulato, con un differente grado di approfondimento, in relazione alla qualifica dei destinatari e al diverso livello di coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili, distinguendo in particolar modo tra coloro che sono collocabili in una posizione apicale e coloro che invece devono considerarsi sottoposti, nel senso fatto proprio dall'art. 5 d.lgs. n. 231 del 2001.

La formazione infatti sarà differente a seconda del ruolo ricoperto e dal settore di interesse dei singoli destinatari. Se per gli amministratori e gli altri organi di vertice sarà importante conoscere approfonditamente gli istituti del d.lgs. n. 231 del 2001, per i soggetti che si collocano in posizione di subordinazione potrà essere sufficiente una generica comprensione dei meccanismi di funzionamento dello statuto di responsabilità degli enti, ma dovranno avere una conoscenza precisa e puntuale delle regole di dettaglio imposte dai protocolli dei Modelli organizzativi.

Per agevolare gli obblighi di divulgazione del Modello, si stabilisce che l'attività di formazione possa avvenire anche a distanza, con strumenti informatici quali *e-learning*, video conferenza, ecc.

Esso dovrà anche stabilire quali prove i destinatari del Modello dovranno effettuare per dimostrare il grado di conoscenza di questo e del Codice etico.

La partecipazione ai corsi e alle prove deve considerarsi obbligatoria e la violazione di tale obbligo è espressamente sottoposta a sanzione disciplinare.

11. L'Organismo di vigilanza adottato dalla BRANDINI s.p.a.: premessa

La Società BRANDINI s.p.a., nonostante la disposizione di cui all'art. 6 comma 4-*bis* d.lgs. n. 231 del 2001, introdotta dalla l. 12 novembre 2011, n. 183, consenta di attribuire le funzioni di controllo al collegio sindacale, ha ritenuto di dover costituire un organismo *ad hoc*. Questo sia per non appesantire di funzioni così complesse e delicate un organo già gravato da compiti di rilievo quale il collegio sindacale, sia, e soprattutto, per garantire maggiore efficacia ai controlli. Non vi è infatti perfetta coincidenza tra le aree di rischio dei reati che interessano la società e le aree oggetto di controllo da parte dei sindaci. L'attribuzione a questi ultimi, che hanno competenze contabili e commercialistiche, dei compiti dell'Organismo di vigilanza avrebbe imposto un superlavoro che avrebbe potuto pregiudicare l'efficienza dei controlli. Per non parlare, poi, del fatto che i sindaci sono potenziali autori di alcuni reati (come ad es. i reati societari) presupposto della responsabilità dell'ente.

Da qui la decisione della società di creare un organismo ulteriore che vada ad affiancarsi agli organi societari già esistenti, senza con ciò escludere che tra i membri dell'Odv figurino anche un componente del collegio sindacale.

L'Organismo di vigilanza è un organismo **collegiale**, composto da **tre soggetti, di cui almeno uno esterno**.

11.1. La professionalità, onorabilità e indipendenza.

L'Odv di BRANDINI s.p.a. è stato concepito per soddisfare le esigenze di **professionalità, onorabilità e l'indipendenza** dell'organismo stesso, nel rispetto di quelle che sono le indicazioni provenienti dalle associazioni di categoria (v. linee guida di Confindustria) e dalla giurisprudenza che si è sviluppata sull'argomento.

La scelta è caduta su un organo collegiale, più adatto per le dimensioni dell'ente stesso che possono definirsi medio-grandi.

I titolari dell'ufficio di Odv di BRANDINI s.p.a. debbono essere scelti tra soggetti dotati di specifiche competenze in ambito legale e/o di organizzazione aziendale.

Il Consiglio di amministrazione, chiamato a nominare l'Odv, deve individuare attentamente i requisiti dei potenziali componenti, i quali devono fornire adeguato *curriculum* comprovante il possesso dell'attitudine richiesta (il *curricula* dei componenti dell'Odv saranno resi pubblici al fine di garantire la massima trasparenza).

Oltre alla professionalità, è richiesta anche l'**onorabilità**. A tal fine non possono essere nominati titolari dell'ufficio coloro che abbiano subito l'applicazione di sanzioni, non necessariamente penali, per illeciti rientranti nel novero dei reati presupposto o comunque relativi alla responsabilità degli enti. La scelta è stata quella di impedire la nomina anche di coloro che abbiano subito una sentenza di condanna o di applicazione pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 ss. c.p.p. ancora non definitiva. In questo caso, la BRANDINI s.p.a. pur consapevole dell'esistenza del principio di non colpevolezza, verso il quale si il massimo rispetto (trattandosi di regola di civiltà, prima ancora che di principio costituzionalmente garantito), ha preferito accogliere istanze, forse anche un po' troppo rigorose, provenienti dalla prima giurisprudenza di merito che si è pronunciata sul punto. Nel dubbio sull'onorabilità che purtroppo potrebbe derivare dall'irrogazione di sanzioni con sentenza di primo grado, la società ha preferito prevedere l'impossibilità di nomina del soggetto interessato.

Altra caratteristica che la BRANDINI s.p.a. ha voluto riconoscere al proprio Organismo di vigilanza è quella dell'**indipendenza**. Indipendenza che viene garantita attraverso la predisposizione di alcuni divieti di nomina che ricalcano i divieti previsti per la composizione del collegio sindacale oppure la disciplina del privato attestatore di cui all'art. 28 r.d. n. 267 del 1942 (la c.d. l. fallimentare).

Al fine di garantire sempre l'indipendenza è stato previsto un limite di carattere generale agli incarichi che possono essere conferiti. Questo al fine di evitare che il prolungamento del ruolo possa creare una stabilità dei rapporti che potrebbe incidere sull'indipendenza del componente dell'Odv.

Si prevede, pertanto, che l'incarico venga confermato dal CdA alla scadenza dei tre anni e non possa comunque essere svolto per più di tre mandati, espletati i quali sarà rimessa al Cda la valutazione se proseguire o meno nel rapporto con il professionista, esigendosi a tale scopo una delibera all'**unanimità** sorretta da giustificate ragioni.

11.2. La continuità di azione.

La disciplina del funzionamento e dei poteri dell'Organismo di vigilanza intende assicurare a quest'ultimo quella continuità di azione che si considera indispensabile per l'esercizio dei compiti che ad esso sono propri. L'art. 21 quindi prevede che l'Organismo di vigilanza svolga accesso nelle sedi della società o comunque si riunisca in via telematica o a distanza almeno una volta ogni quattro mesi, con una frequenza in linea con quanto previsto dal codice civile per le riunioni del collegio sindacale.

In ogni caso, detta disposizione non preclude che l'Odv possa assolvere al proprio ruolo con maggiore frequenza.

Sempre per garantire la continuità d'azione si disciplina anche l'istituto della *prorogatio*, secondo il quale i componenti dell'organo rimangono in carica fino a quando non venga nominato un nuovo organismo.

11.3. Revoca e decadenza dell'Organismo di vigilanza.

Come verrà illustrato a breve, il sistema disciplinare di BRANDINI s.p.a. non consente che l'organo dirigente possa sanzionare l'Odv, per evitare di attribuire a quest'ultimo strumenti che potrebbero condizionarne l'operato. Al tempo stesso, però, tenuto conto che responsabile del Modello organizzativo è il Consiglio di amministrazione e che, in caso di mancata/insufficiente adozione o attuazione del medesimo, i singoli amministratori potrebbero subire azione di responsabilità *ex art.* 2391 c.c. da parte dei soci, il regolamento prevede strumenti che autorizzano il Cda alla rimozione dei componenti dell'Organismo e la previsione di cause automatiche di decadenza.

Con riferimento al primo aspetto, si dispone che la revoca possa avvenire da parte del Cda solamente per giusta causa, da ravvisarsi in gravi e precise violazioni dei doveri di vigilanza. Una disposizione simile a quella prevista dall'art. 2399 c.c. per la revoca dei membri del collegio sindacale.

Per quanto riguarda invece le ipotesi di decadenza, questa sarà destinata ad operare automaticamente quando vengano meno i requisiti di onorabilità o di indipendenza. Parimenti l'Odv decadrà nei casi in cui l'ente subisca una misura cautelare o una sentenza di condanna o di applicazione pena per un reato previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001.

La regola della decadenza dell'intero organismo è automatica; tuttavia il Consiglio di amministrazione potrà decidere ugualmente di rinnovare la fiducia tutte le volte in cui l'applicazione della misura o la motivazione della sentenza chiariscano che ciò non sia dipeso da carenze dell'attività di vigilanza. Una tale soluzione è stata accolta sulla falsariga di quella giurisprudenza (sia di merito che di legittimità) che, nei procedimenti cautelari, valorizza l'avvicendamento delle persone fisiche che compongono gli organi societari come segnale importante (ancorché non decisivo) per il ripristino della legalità (v. da ultimo Cass. pen., sez. VI, 31 maggio 2010, n. 20560, in www.rivista231.it; ma anche Cass. pen., sez. VI, 2 ottobre 2006, n. 32626, *ivi*).

11.4. I compiti dell'OdV e l'autonomia dei suoi poteri.

Il regolamento di BRANDINI s.p.a. attribuisce all'Odv numerosi compiti, in linea con quelle che sono le scelte del legislatore del 2001 che, pur dettando una disciplina molto scarna sul punto, considera inequivocabilmente l'Organismo di vigilanza un organo fondamentale per la riuscita e per la tenuta dell'intero sistema 231.

I compiti dell'Odv sono quelli di:

- a) vigilare sulla *idoneità* del Modello a prevenire gli illeciti previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001;
- b) vigilare sulla *effettività* del Modello, ossia sulla sua corretta e reale applicazione all'interno della società;
- c) collaborare con gli organi della Società nell'attività di *formazione e informazione* dei destinatari del Modello;
- d) *interpretare* le disposizioni del modello;
- e) promuovere l'*azione disciplinare* in caso di violazione del Modello;
- f) promuovere l'*aggiornamento* del Modello;
- g) essere destinatario delle segnalazioni di cui alla l. n. 179 del 2017

Funzionale allo svolgimento dei compiti nel migliore dei modi è il riconoscimento dell'autonomia:

- a) **operativa**, che si sostanzia nel riconoscimento ai membri del potere di svolgere tutte le attività senza alcuna preventiva autorizzazione della società e nella previsione a carico dei destinatari del Modello di un obbligo di collaborazione con l'Odv;
- b) **finanziaria**, consistente nell'attribuzione dell'Odv di un *budget* sufficiente e utilizzabile senza alcun preventivo consenso.

Molto importante la disposizione in tema di obblighi di informazione verso l'Odv, per veicolare nei confronti dello stesso le informazioni necessarie per l'assolvimento dei propri compiti.

12. Il sistema disciplinare di BRANDINI s.p.a.: premessa.

Il sistema disciplinare adottato da BRANDINI s.p.a., le cui disposizioni sono contenute nel regolamento, costituisce un sistema interno e ulteriore rispetto a quelli esterni, già previsti dalla legge, predisposto per rendere effettive le regole che compongono il Modello organizzativo adottato dalla società.

Esso non si limita a sanzionare i comportamenti che costituiscono reato presupposto della responsabilità degli enti, ma è stato concepito per colpire tutte le violazioni del Modello, anche quelle integrate da comportamenti non costituenti illecito penale, ma che possono comunque svolgere una funzione prodromica dello stesso.

Esso è approvato dall'organo su cui grava la responsabilità dell'efficace adozione del Modello, il Consiglio di amministrazione, e si rivolge a tutti i soggetti che sono in grado di impegnare la responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a e b d.lgs. n. 231 del 2001. Non solo dunque i dipendenti, cioè i soggetti che hanno con l'ente un rapporto di lavoro subordinato e la cui sottoposizione al potere disciplinare del datore di lavoro discende dalle previsioni degli artt. 2104, 2105 e 2106 c.c., ma anche gli amministratori, i membri del collegio sindacale, i dipendenti e i collaboratori esterni, per i quali la sottoposizione alla potestà sanzionatoria dovrà essere oggetto di apposita manifestazione di volontà, esternata al momento dell'accettazione dell'incarico. A tal proposito, l'art. 2, comma 4, del regolamento impone l'inserimento, nei contratti o nelle lettere di conferimento dell'incarico, di apposite clausole (che devono essere espressamente accettate dall'incaricato) con cui prevedere la volontaria sottoposizione al sistema disciplinare. Chiaramente i collaboratori esterni saranno sottoposti alla potestà in parola limitatamente al tempo e all'oggetto dell'attività svolta in favore di BRANDINI s.p.a.

Non soggiacciono, invece, al sistema disciplinare i componenti dell'Organismo di vigilanza. La scelta è motivata dalla necessità di evitare che le scelte di azione di un organo con poteri così penetranti e delicati, possano essere condizionate dalla irrogazione nei loro confronti di sanzioni disciplinari, anche di tipo pecuniario. Si vuole evitare che l'organo dirigente (o anche altri organi della società) possa fare un utilizzo distorto del potere disciplinare per orientare il comportamento di un Organismo di vigilanza sgradito ai vertici societari. Per i singoli componenti dell'organismo di vigilanza e per l'organismo nella sua interezza, dunque, sono previste unicamente la revoca e la decadenza con le modalità e le garanzie contemplate dal regolamento dell'Odv.

Tenendo conto del fatto che BRANDINI s.p.a. è un ente in cui la proprietà della società coincide completamente con la gestione della stessa, sono stati riconosciuti anche poteri disciplinari all'Odv, in modo tale da consentire l'irrogazione di sanzioni a carico dei componenti del Consiglio di amministrazione che non dovessero

adeguarsi alle regole del Modello, poteri che sarebbe stato inutile attribuire all'assemblea vista l'esatta corrispondenza tra soci e amministratori.

12.1. I principi che hanno ispirato il sistema disciplinare.

La disciplina del sistema in parola è stata plasmata per rispettare quei principi espressi dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, ripresi e sviluppati dalla dottrina e dalla giurisprudenza giuslavoristica, ai quali si assegna una portata generale, non limitata unicamente all'esercizio della potestà sanzionatoria nei confronti dei lavoratori subordinati.

In primo luogo, dunque, si stabilisce che il regolamento adottato da BRANDINI s.p.a. abbia la più ampia diffusione possibile, in modo da far sì che tutti i destinatari ne abbiano una effettiva e ampia conoscenza, non solo perché essi sappiano quali sono le conseguenze dei propri comportamenti, ma anche perché il sistema disciplinare possa svolgere una funzione preventiva, propria di tutti i sistemi punitivi. L'art. 1, comma 2, prevede dunque che il Cda assicuri al sistema adeguata pubblicità mediante i mezzi informatici e di affissione presso la sede aziendale e che una copia sia consegnata ai dipendenti e allegata ai contratti che disciplinano l'attività dei collaboratori esterni. È inoltre previsto, dal successivo comma 3 dell'art. 1, che il sistema disciplinare sia oggetto di specifica formazione all'interno dell'azienda.

Il regolamento risponde anche all'esigenza di predeterminazione delle infrazioni e delle sanzioni collegate, un'esigenza che in passato era emersa nei procedimenti disciplinari riguardanti i lavoratori subordinati. La tipicità, conformemente ai consolidati orientamenti recepiti dalla giurisprudenza di settore, non è stata però intesa in termini rigorosi, come quelli imposti dal principio di legalità che informa l'ordinamento penale. Anziché optare per un'analitica indicazione dei comportamenti che integrano le violazioni del Modello con specificazione della sanzione collegata, che avrebbe creato lacune di tutela e che avrebbe limitato eccessivamente la discrezionalità del titolare della potestà sanzionatoria (con pregiudizio della proporzione della sanzione stessa), la scelta di BRANDINI è stata dunque quella di individuare categorie paradigmatiche di violazioni distinte a seconda della loro gravità a cui collegare una ampia gamma di sanzioni che vanno dal richiamo, la sanzione più blanda, per passare all'ammonizione, alla sanzione pecuniaria, alla sospensione del servizio ed la revoca di una o più procure, fino ad arrivare alla revoca dell'incarico o alla risoluzione del rapporto per giustificato motivo o giusta causa.

L'ampiezza dell'arsenale sanzionatorio consente così al titolare del potere disciplinare di poter esercitare il medesimo in modo coerente con il fatto addebitato, che dovrà essere valutato e ponderato tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto indicate come rilevanti per commisurare ad esso la sanzione da irrogare, parametrandola alla sua maggiore o minore gravità.

Questo consente di poter contestare, ai destinatari del sistema disciplinare, tutte le violazioni con sanzioni più afflittive del richiamo, ma sempre di natura conservativa, ogni volta in cui la violazione non giustifichi l'interruzione del rapporto.

In particolare, con riferimento ai componenti del Consiglio di amministrazione, la scelta è stata quella di non limitare le sanzioni alla sola misura prevista dal diritto societario: la revoca. L'applicazione della stessa, infatti, può essere sproporzionata in presenza di violazioni meno gravi. Limitare la sanzione alla sola revoca avrebbe creato il rischio di non ricorrere alla stessa in presenza di violazioni non tali da

giustificare l'interruzione del rapporto, portando di fatto a tollerare violazioni minori, con pregiudizio per l'efficacia preventiva del Modello. Da qui la scelta di contemplare una vasta gamma di misure conservative, graduabili in modo da adeguare la sanzione all'effettivo disvalore del fatto.

12.2. La titolarità della potestà sanzionatoria.

La potestà sanzionatoria viene riconosciuta in capo al Consiglio di amministrazione, organo che può delegare tale potestà, qualora l'incolpato sia un dipendente della società, ad un dirigente specificamente individuato.

L'azione disciplinare invece normalmente (ma la regola non ha caratteri di rigidità) è esercitata dall'Organismo di vigilanza, al quale viene riconosciuto un potere di sollecitazione del procedimento di irrogazione della sanzione.

Nelle ipotesi in cui l'incolpato sia un membro del collegio sindacale o del Consiglio di amministrazione, il potere di irrogare sanzioni disciplinari spetta, rispettivamente, all'assemblea dei soci e all'organismo di vigilanza.

Nel primo caso, la scelta è dettata dalla constatazione che il collegio sindacale è un organo di nomina (e di revoca) assembleare. Coerenza sistematica impone dunque che sia la stessa Assemblea a prendere provvedimenti disciplinari a carico del collegio sindacale in caso di violazioni delle prescrizioni del Modello da parte dei singoli componenti.

Nel secondo caso, invece, come già specificato, l'attribuzione della potestà sanzionatoria all'Organismo di vigilanza viene imposta dalla altrimenti impossibilità di garantire di fatto **alterità** tra colui che sanziona e colui che dovrebbe essere sanzionato. Apparirebbe difficile ravvisare la necessaria serenità e indipendenza di giudizio in capo al Consiglio di amministrazione chiamato a giudicare un "collega" accusato della violazione di una regola contenuta nel Modello. Non è stato scelto di attribuire la potestà sanzionatoria all'assemblea dei soci, posta la sovrapposizione tra soci e componenti l'organo di gestione.

È pur vero che l'Organismo di vigilanza viene nominato dal Cda; ma lo è altrettanto che i singoli componenti devono essere assolutamente indipendenti dall'organo dirigente, pena l'inefficacia dell'intero Modello organizzativo e questo requisito, se rispettato, dovrebbe essere sufficiente a garantire la serietà del sistema.

12.3. Il procedimento di irrogazione.

Il procedimento di irrogazione della sanzione intende dare attuazione al principio del contraddittorio per consentire all'incolpato di esercitare, nella misura più ampia possibile, il proprio diritto di difesa. Similmente a quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, deve essere consentito alla persona a cui è stata elevata contestazione della violazione di una prescrizione del Modello poter conoscere compiutamente le violazioni che gli vengono addebitate ed avere a disposizione tempo sufficiente per predisporre adeguatamente la propria difesa.

A differenza di quanto previsto dall'art. 7, che esclude il rispetto dei 5 giorni per il richiamo verbale, tale disposizione vale per tutte le sanzioni disciplinari.

Prima dell'irrogazione, dunque, secondo il regolamento del sistema disciplinare adottato da BRANDINI s.p.a., occorre effettuare una contestazione chiara e precisa del fatto commesso e delle prescrizioni del Modello che si assumono violate e riconoscere all'incolpato almeno 5 giorni per scrivere memorie o per essere sentito personalmente.

Il provvedimento adottato dal titolare del potere sanzionatorio deve essere adeguatamente motivato, anche ove si sostanzia nell'archiviazione del procedimento.

13. Le novità introdotte negli anni 2019 e 2020 in materia tributaria. La necessità di estendere l'analisi anche ai reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio e autoriciclaggio.

La legge n. 157 del 2019 e, successivamente, il D.lgs. n. 75 del 2020, hanno introdotto importanti novità in materia di reati tributari e responsabilità amministrativa della società, innalzando le cornici edittali delle principali fattispecie tributarie, prevedendo nuove circostanze attenuanti, l'abbassamento delle soglie di rilevanza penale, l'estensione della confisca allargata *ex art. 240-bis c.p.* nonché – ed è questa la parte che interessa in questa sede – della c.d. responsabilità amministrativa degli enti anche ai reati tributari più gravi ed, in particolare, a quelli caratterizzati da condotte fraudolente di cui agli artt. 2, 3, 8, 10 e 11 D.lgs. n. 74 del 2000 ed a quelli *ex artt. 4, 5 e 10-quater*, ma per questi ultimi soltanto nel caso in cui gli illeciti siano commessi «*nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro*».

Da qui la necessità di aggiornare il Modello organizzativo anche ai reati tributari, concependo misure di prevenzione per i reati contemplati dal D.lgs. n. 74 del 2000 che sono andati ad allargare il catalogo dei reati presupposti.

Tuttavia, l'analisi degli illeciti in parola non può non accompagnarsi ad una ricognizione di quegli illeciti penali che, dal punto di vista criminologico, presentano un collegamento stretto con i reati tributari, quali il reato di false comunicazioni sociali ed i delitti di riciclaggio e di autoriciclaggio.

Per completezza di esposizione verranno anche trattati i reati di corruzione tra privati, istigazione alla corruzione tra privati, da un lato, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, dall'altro.

14. I reati societari per cui sussiste il rischio di commissione nell'interesse o a vantaggio della Società e che rilevano ai fini della predisposizione di misure di prevenzione per i reati tributari (art. 25-ter D.lgs. n. 231 del 2001)

Da un punto di vista statistico e criminologico, i reati di evasione si accompagnano frequentemente ai reati c.d. di **falso in bilancio**. Appare immediatamente percepibile come accada spesso che la non corretta determinazione dell'imposta possa avvenire attraverso la voluta indicazione di una falsa informazione sociale. Da qui la rilevanza nello svolgimento delle attività di Brandini S.p.A. dell'illecito di cui all'art. 2621 c.c., ma non anche di quello di cui all'art. 2622 c.c., in quanto si tratta di Società non quotata in borsa.

Accanto al reato di false comunicazioni sociali, si analizzeranno anche quelli di **corruzione tra privati** e di **istigazione tra privati**:

Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali
1. Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei

bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

2. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2635 c.c.

Corruzione tra privati

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

[reato per cui non è contemplata la responsabilità ex art. 231, riportato per comprendere la condotta tipica dell'ipotesi di cui al comma 3]

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

[reato per cui non è contemplata la responsabilità ex art. 231, riportato per comprendere la condotta tipica dell'ipotesi di cui al comma 3]

3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Art. 2635-bis c.c.

Istigazione alla corruzione tra privati

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo

[...]

Se le condotte sono commesse nell'interesse o a vantaggio della Società, si applica l'art. 25-ter d.lgs. n. 231 del 2001:

Art. 25-ter d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231**Reati societari**

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

2. per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

[...]

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

14.1 Il reato di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

La norma in analisi è stata modificata dalla L. 27 maggio 2015, n. 69 (c.d. Legge Anticorruzione). A seguito della novella le false comunicazioni sociali si configurano come un delitto procedibile d'ufficio e non più a querela come nella precedente versione, integrato a **prescindere dalla causazione di un danno** a soci e creditori. Per il resto, la fattispecie ripropone in buona parte il profilo strutturale dell'ipotesi contravvenzionale contenuta nel previgente testo dell'art. 2621 c.c.

Si tratta, anche nella versione attuale, di un reato proprio; esso, infatti, è realizzabile esclusivamente da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, ossia dalle categorie di soggetti indicati dalla fattispecie incriminatrice, attraverso l'impiego di elementi normativi, a cui si aggiungono i c.d. "soggetti di fatto", ai sensi dell'art. 2639 c.c.

Come anticipato, la cerchia degli autori dell'illecito in questione si restringe per espressa previsione dell'art. 25-ter D.lgs. n. 231 del 2001; invero, il reato in questione non potrà essere realizzato dai sindaci e, nel caso dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, trattandosi di una figura dirigenziale, collocata a livello apicale o quasi-apicale (**A. Perini, Sub art. 2621 c.c., in Commentario Romano al nuovo diritto delle società, vol. III, I reati e gli illeciti amministrativi societari, a cura di V. Napoleoni, Padova, 2010, p. 70**), occorrerà che essi siano comunque inquadrabili in una delle figure soggettive menzionate dalla norma in esame.

L'art. 2621 c.c. prevede due condotte alternativamente rilevanti, una **attiva** e l'altra **omissiva**. La condotta **attiva** consiste nella falsa esposizione – nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico – di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Merita richiamare l'attenzione sulla precisazione normativa secondo cui la condotta è tipica anche quando le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. Tale circostanza, infatti, fuga ogni dubbio sulla rilevanza

penale delle false comunicazioni concernenti il denaro che, ad esempio, le imprese di investimento gestiscono nell'interesse dei clienti.

La fattispecie di cui all'art. 2621 c.c. può realizzarsi anche con una condotta **omissiva**. Si prevede, infatti, la punizione dei summenzionati soggetti qualificati che “omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge”.

Rispetto alla precedente formulazione, la nuova fattispecie di false comunicazioni sociali non richiede più la necessità che si verifichi un danno e non prevede espressamente, come nella previgente norma, la punibilità dei c.d. **falsi valutativi** (v. tuttavia sulla persistente rilevanza del falso valutativo **Cass. pen., Sez. un. 27 maggio 2016, n. 22474**).

Sono state definitivamente eliminate le soglie di rilevanza penale previste nella precedente formulazione.

Vi sono comunicazioni sociali obbligatorie, il cui contenuto non è stabilito in modo preciso dalla legge civile (ad esempio la relazione *ex art.* 2428, comma 2, n. 5 c.c. sui fatti avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio). Ad ogni modo, resta confermata l'irrelevanza penale delle condotte che riguardano comunicazioni “atipiche”, comunicazioni interorganiche e quelle dirette ad unico destinatario, sia esso un soggetto privato o pubblico.

Queste ultime, sussistendone le condizioni, potranno eventualmente configurare, a seconda dei casi, i reati di truffa ovvero quelli previsti dagli artt. 2625, 2637 e 2638 c.c. o quello di cui all'art. 185 T.U.I.F.

Ai sensi dell'art. 2621 c.c. sono sanzionate anche le eventuali falsità inerenti il **bilancio consolidato**. L'obbligo del bilancio consolidato, espressamente introdotto dagli artt. 25 e ss. D.lgs. n. 127 del 1991 per i gruppi di società, grava sulla società controllante ed è finalizzato a fotografare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'intero gruppo, la quale non potrebbe evincersi con completezza dal solo bilancio di esercizio della società controllante.

Con riguardo ai profili di rilevanza penale occorre distinguere a seconda che le falsità del bilancio consolidato siano “originarie”, ossia consistano nella violazione dei criteri di redazione di detto bilancio stabiliti dalla legge; o “derivate”, allorquando vengano recepite nel bilancio consolidato le falsità contenute nel bilancio di esercizio delle società controllate.

Nel caso delle falsità “originarie”, esse sono imputabili agli amministratori della società **controllante**, che le hanno realizzate nel momento del consolidamento. Nel caso delle falsità “derivate”, invece, occorre tenere presente che gli amministratori della controllante hanno un obbligo di rettifica nel solo caso di bilanci redatti in violazione delle norme di legge. Al di fuori di questa ipotesi, essi non sono tenuti ad effettuare un'opera di supervisione, né hanno poteri di intervento in tal senso; per converso il consolidamento costituisce un preciso obbligo giuridico, con la conseguenza che agli amministratori della società controllante non residuerebbe l'alternativa di un comportamento lecito rispetto a quello che si assume penalmente rilevante (**E. Musco, I nuovi reati societari, 3^a ediz., Milano, 2007, p. 101**). In ogni caso, è richiesto in capo all'amministratore della società controllante il dolo delle false comunicazioni sociali, con la conseguenza che il mero dubbio che il bilancio della controllata sia falso non è di per sé sufficiente ad attribuirne la responsabilità dal punto di vista dell'elemento soggettivo.

Proprio con riferimento a quest'ultimo, la novella legislativa ha confermato la necessità che il delitto venga commesso con **dolo specifico**, caratterizzato dal fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. L'aggiunta dell'avverbio "consapevolmente" **esclude la rilevanza del dolo eventuale**.

Giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la responsabilità dell'ente per il delitto di false comunicazioni sociali, sebbene nella precedente formulazione, qualora l'appostazione nel bilancio di una società di dati infedeli sia finalizzata a far conseguire alla medesima illeciti risparmi fiscali; in questo caso, invero, ad avviso della Suprema Corte, il reato deve ritenersi commesso nell'interesse della persona giuridica (**Cass. pen., sez. V, 15 ottobre 2012, n. 40380**).

14.2. Delitto di corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.) e di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).

L'art. 25-ter D.lgs. n. 231/2001 prevede la responsabilità dell'ente soltanto nel caso in cui venga violato il disposto dell'art. 2635, comma 3, c.c., di recente modificato dalla L. n. 190/2012 ed oggi rubricato "*Corruzione fra privati*".

La disposizione anzidetta prevede che "*chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste*".

In particolare, il primo comma dell'art. 2635 c.c. prevede che "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono o omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni*"; il secondo comma stabilisce che "*si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma*".

La disposizione incriminatrice viene in rilievo soltanto nella parte in cui incrimina la condotta del **corrotto**, ossia del soggetto che dà o promette denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, sindaci e liquidatori e anche soggetti subordinati alle figure apicali.

La condotta incriminata consiste, come detto, nella promessa o dazione di denaro o altra utilità per far compiere atti di infedeltà. A titolo esemplificativo, la fattispecie in esame può realizzarsi qualora l'intraneo di Brandini S.p.A. dia o prometta qualunque tipo di utilità ad uno dei soggetti indicati nel primo o secondo comma del 2635 c.c., appartenenti ad altra società, per ottenere un vantaggio, come ad esempio la rimessione di un credito liquido ed esigibile.

È punita ai sensi dell'art. 2635-bis comma 1 anche la semplice istigazione.

Le due fattispecie di reato, in virtù delle modifiche operate dalla L. n. 3 del 2019 (c.d. legge spazza corrotti) non sono più procedibili a querela, bensì di ufficio.

14.3. Sintesi delle attività di Brandini S.p.A. e rischi-reato societari. Tabella.

TABELLA REATI SOCIETARI

Attività	Comportamento richiesto	Rischio-reato
Flusso di dati e di informazioni all'amministrazione che si occupa di contabilità	Informazioni vere, precise e complete. Predisposizione di moduli di trasmissione delle informazioni in cui il responsabile dichiara veridicità e completezza dei dati e la possibilità di fornire documenti a richiesta	Reato di false comunicazioni sociali ex art. 2621 c.c.
Redazione bilancio	Rispetto dei criteri di legge e dei principi contabili riconosciuti o, in caso di discostamento, massima trasparenza nella spiegazione dei motivi che hanno portato ad una tale scelta	Reato di false comunicazioni sociali ex art. 2621 c.c.
Partecipazione a bandi di gara o negoziazione di contratti attivi (cioè da cui derivano ricavi alla Società) con privati	Astenersi dall'offerta o dalla promessa di denaro e altre utilità per far compiere alla controparte atti pregiudizievoli nei confronti della Società di appartenenza	Reato di corruzione di privati o anche di semplice istigazione ai sensi degli artt. 2635 e 2635-bis c.c.
Rapporti con fornitori e creditori in generale		

15. I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e di autoriciclaggio (art. 25-ocites D.lgs. n. 231 del 2001).

Art. 648 c.p. Ricettazione
<p>1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).</p> <p>2. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6000, quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p>

3. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei mesi e della multa sino a euro 1000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.
4. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 648-bis c.p. Riciclaggio

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 euro a euro 25.000.
2. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
3. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
4. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 euro a euro 25.000.
2. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
3. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
4. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter.1 c.p. Autoriciclaggio

1. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

2. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
4. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416 *bis*.1.
5. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
6. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
7. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
8. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Se i reati sono commessi nell'interesse o a vantaggio della Società si applica l'art. 25-*octies* d.lgs. n. 231 del 2001:

Art. 25-*octies* D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro
o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-*bis*, 648-*ter*, 648-*ter*1 si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
- [...]

15.1. Ricettazione (art. 648 c.p.).

Il primo reato del gruppo previsto dall'art. 25-*octies* D.lgs. n. 231 del 2001 è la ricettazione, delitto che viene commesso da chi dolosamente (cioè consapevolmente) e per fine di profitto, acquista, riceve o occulta denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto (o si intromette per farle acquistare, ricevere o occultare) a cui non ha partecipato.

Con il D.lgs. 8 novembre 2021, n. 195, che ha recepito e dato attuazione nel nostro ordinamento alla Direttiva (UE) n.1673/2018 sulla “*lotta al riciclaggio mediante il diritto penale*”, si è provveduto, per quanto qui di interesse, all'*ampliamento* dei reati presupposto dei delitti di cui agli artt. 648, 648 *bis*., 648 *ter* e 648 *ter* 1 c.p., estesi anche alle **contravvenzioni**, purché punite con la pena dell'**arresto superiore nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi** e, ora per tutti (e, quindi, anche per il

riciclaggio e l'autoriciclaggio e non soltanto, come era stato sino ad adesso, per la ricettazione ed il reimpiego), anche ai **delitti colposi**.

A tale dilatazione del perimetro di rilevanza penale dei delitti sopra richiamati corrisponde, com'è naturale che sia, una parallela espansione dell'area di rilevanza degli illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui all'art. 25 *octies* D.lgs. n. 231/2001, nella cui attuale formulazione debbono ritenersi perciò ricompresi, ai fini dell'integrazione dei delitti di riciclaggio *lato sensu* intesi, anche beni, denaro o altre utilità provenienti da quelle fattispecie contravvenzionali che siano sanzionate con i limiti edittali sopra indicati ed i delitti colposi.

Quanto alla tipicità del delitto di ricettazione, la giurisprudenza fornisce un'interpretazione molto ampia sia dell'espressione "**acquisto o ricezione**", ritenendo che in tali concetti rientri ogni trasferimento della disponibilità del bene da un soggetto ad un altro, anche per una durata molto limitata (v. **Cass. pen., Sez. II, 7 aprile 2011, n. 17718**); sia di quella "proveniente da qualsiasi delitto", che la porta a ravvisare tale requisito in beni che abbiano una qualche attinenza con un delitto presupposto, non necessariamente commesso contro il patrimonio, a cui non ha partecipato il soggetto che riceve o acquista.

Si è, poi, precisato, (Cass. pen., Sez. I, 18 settembre 2019, n. 46419), come non sia necessario che il **delitto presupposto** venga accertato giudizialmente in ogni suo estremo fattuale, potendo la provenienza delittuosa della *res* posseduta essere desunta dalla natura e dalle caratteristiche della stessa e come la sua improcedibilità per difetto di querela non rilevi ai fini della sussistenza della ricettazione (Cass. pen., Sez. II, 18 giugno 2019, n. 29449), alla stessa stregua delle cause di non punibilità.

Si è, altresì, escluso che vi sia riciclaggio anziché ricettazione nella condotta di chi versi sul proprio conto corrente assegni di provenienza illecita, previa sostituzione delle generalità del beneficiario con i propri dati ed apposizione della firma sui titoli per girata, ma senza alcuna manomissione degli elementi identificativi dell'istituto bancario emittente o del numero di serie degli assegni (Cass., Sez. VI, 22 marzo 2018, n. 24941).

Si distingue, poi, dall'autoriciclaggio perché per quest'ultimo il prezzo, il prodotto o il profitto del reato non coincidono con il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal reato presupposto ma consistono nei proventi conseguiti dall'impiego di questi ultimi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative (Cass. pen., Sez. II, 7 giugno 2018, n. 30401).

Il rischio reato può riguardare l'acquisto di qualunque autovettura proveniente dai reati di cui all'art. 624, 640 c.p. (non si rinvengono contravvenzioni punite con quei limiti di pena che possano avere a che fare con l'oggetto sociale della Brandini S.p.A.) ma si tratta di rischio molto basso, per non dire inesistente.

15.2. Riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter), autoriciclaggio (art. 648-ter.1).

La fattispecie incriminatrice del riciclaggio non si differenzia più dalla ricettazione, come era prima dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 195/2021, in ragione del suo presupposto applicativo, in quanto, oggi, per aversi riciclaggio deve essere stato commesso in precedenza un delitto, **anche colposo**, o una contravvenzione punita, come detto, con la pena dell'**arresto superiore nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi**. Ma per la condotta tipizzata, che qui deve caratterizzarsi per

l'idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, e per l'elemento soggettivo, trattandosi di un reato a **dolo generico**.

La condotta incriminata si articola in **due diverse modalità**: 1) la sostituzione o il trasferimento di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita; 2) il compimento di altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza illecita.

Come anticipato, il presupposto per la commissione del delitto di riciclaggio di cui all'art. 648-*bis* c.p. è che esista un soggetto terzo che abbia la disponibilità di una somma di denaro provento di delitto o contravvenzione e che stringa un accordo con la società al fine di riciclarlo.

Si differenzia, poi, dal delitto di **impiego**, poiché trova applicazione soltanto quest'ultimo qualora il soggetto agente realizzi, in un contesto unitario caratterizzato sin dall'origine dal fine di reimpiego dei beni in attività economiche o finanziarie, la condotta tipica del riciclaggio (o della ricettazione), che dunque rimarrà assorbita nel 648 *ter* c.p.. A diversa soluzione si deve pervenire ove i beni di provenienza illecita, dopo la loro sostituzione, vengano reimpiegati sulla base di un'**autonoma e successiva determinazione volitiva**, perché, in tal caso, questa condotta postuma, caratterizzata, sotto il profilo psicologico, da una soluzione di continuità, rappresenta un *post factum* non punibile del riciclaggio in forza della clausola di riserva di cui all'art. 648 *ter* c.p. (Cass. pen., Sez. II, 11 novembre 2009, n. 4800).

L'art. 648-*ter* c.p. prevede, dunque, una fattispecie *residuale* rispetto ai reati di ricettazione (art. 648 c.p.) e riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.), dal momento che esso si configura solo qualora questi ultimi non siano applicabili. La *ratio* della norma, infatti, è quella di sanzionare una fase delittuosa **successiva** rispetto a quella presa in considerazione dagli articoli precedenti, ovvero quella costituita dall'investimento di capitali o beni già riciclati.

Il delitto di reimpiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita è a **forma libera** ed è, dunque, realizzabile attraverso condotte caratterizzate da un tipico effetto dissimulatorio e finalizzate ad ostacolare l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa di ciò che si intende occultare (Cass. pen., Sez. II, 14 luglio 2016, n. 33076).

Anche in questo caso, è necessario che il denaro o altra cosa mobile provenga da un precedente delitto, che, già prima della novella del 2021, ricomprendeva anche quelli colposi, al pari della ricettazione; nonché, come già precisato, da alcune contravvenzioni. La fattispecie descritta si caratterizza per la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita della cosa – comune anche al reato di riciclaggio – attraverso l'impiego delle risorse in attività economico-finanziarie.

La nozione di "attività economiche o finanziarie" è desumibile dagli artt. 2082, 2135 e 2195 c.c. e fa riferimento non soltanto all'attività produttiva in senso stretto, ossia a quella diretta a creare nuovi beni o nuovi servizi, ma anche a quella di scambio e di distribuzione dei beni nel mercato del consumo nonché ad ogni altra attività che possa rientrare in una di quelle elencate nelle menzionate norme del codice civile (Cass. pen., Sez. II, 14 luglio 2016, cit.).

Per la distinzione con il delitto di riciclaggio si veda quanto detto poco sopra.

Il reato in esame può astrattamente configurarsi nel caso in cui la Società impieghi nell'espletamento della sua attività economica finanziamenti costituiti da denaro di provenienza illecita. Più in generale, l'ipotesi di cui all'art. 648-*ter* c.p. si realizzerà tutte le volte in cui la società utilizzi capitali di provenienza illecita per coprire crisi

di liquidità, onorare gli impegni assunti con le banche e i fornitori ed incrementare l'attività aziendale (Cass. pen., sez. I, 21 dicembre 2010, n. 2737, in *Ced*, rv. 249178).

Infine, l'introduzione nel codice penale del nuovo delitto di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) si inserisce nel quadro di una serie di interventi finalizzati all'emersione e al rientro di capitali detenuti all'estero e alla lotta all'evasione. In particolare, con la recente legge 15 dicembre 2014, n. 186, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre 2014, n. 292, da un lato, è stata introdotta una procedura di "collaborazione volontaria" finalizzata all'emersione di capitali detenuti all'estero, alla quale è agganciata una causa di non punibilità per i connessi reati tributari e di riciclaggio/reimpiego; dall'altro lato, sono state inasprite le pene per i delitti di riciclaggio (art. 648- bis c.p.) e di reimpiego (art. 648-ter c.p.).

Ai fini dell'integrazione del reato non occorre che l'agente ponga in essere una condotta di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, beni o altre utilità, che comporti un **impedimento all'identificazione della loro provenienza delittuosa** che sia **assoluto**, essendo, al contrario, sufficiente una qualunque attività concretamente idonea anche soltanto ad ostacolare gli accertamenti sulla provenienza stessa (Cas. Pen., Sez. II, 24 maggio 2019, n. 36121).

Non può neppure escludersi il reato soltanto in ragione della **tracciabilità** delle operazioni di trasferimento delle utilità derivanti dal delitto presupposto, essendo comunque ritenuta, sia pure con interpretazione alquanto opinabile, condotta *ex ante* idonea ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa (Cass. pen., Sez. II, 5 marzo 2019, n. 16908)

A differenza del delitto di riciclaggio, presupposto del delitto di autoriciclaggio è che il soggetto agente abbia commesso o concorso a commettere un delitto, anche colposo, o quella stessa tipologia di contravvenzioni di cui ai delitti di ricettazione, riciclaggio ed impiego, sebbene la pena detentiva prevista sia inferiore (da uno a quattro anni). Nell'ipotesi in cui il soggetto attivo **non** abbia concorso nel delitto presupposto non colposo e, pur tuttavia, ponga in essere la condotta tipica di autoriciclaggio, costui risponderà comunque di **riciclaggio** e non di concorso in autoriciclaggio, essendo quest'ultimo configurabile soltanto nei confronti dell'*intranseus* (Cass. pen., Sez. VI, 7 giugno 2018, n. 3608).

La causa di non punibilità di cui al comma 5 può trovare applicazione soltanto nel caso in cui l'agente utilizzi o goda dei beni proventi del delitto presupposto in **modo diretto** e senza compiere alcuna operazione atta ad **ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa** (Cass. pen., Sez. II, 7 marzo 2019, n. 13795).

Occorre, da ultimo, segnalare che la giurisprudenza ritiene che anche i reati tributari possano costituire il presupposto dei delitti di riciclaggio e autoriciclaggio. A tal proposito la Suprema Corte, con riferimento al reato di cui all'art. 648-bis c.p., ha affermato che *"soltanto le contravvenzioni ed i delitti colposi non possono costituire il presupposto di quello di riciclaggio; ne consegue che tutti i delitti dolosi, e quindi anche quello di frode fiscale, sono idonei a fungere da reato presupposto del riciclaggio"* (Cass. pen., Sez. II, 17 gennaio 2012, n. 6061).

In particolare, appare utile sottolineare come si ritenga che possa costituire presupposto del reato di cui all'art. 648-ter.1 anche il risparmio di imposta indebito ottenuto dai reati tributari (v. in tal senso **M. Galli, sub art. 648-ter.1, in Codice penale, a cura di T. Padovani, Milano, 2019, p. 4752**).

Recentemente è stato affermato che il pagamento di fatture per operazioni inesistenti con retrocessione del denaro in contanti integra gli estremi del reato di autoriciclaggio (Cass. pen., Sez. II, 11 marzo 2020, n. 9755).

Chiaramente Brandini S.p.A. non appartiene a contesti criminologici che si caratterizzano per la re-immissione di beni di provenienza illecita nei circuiti economici; ciò nondimeno non è possibile escludere *a priori* la possibilità che si possano verificare reati di questo tipo, soprattutto con riferimento all'autoriciclaggio di risparmi di spesa ottenuti da reati tributari, potenzialmente realizzabili.

15.3. Sintesi delle attività di Brandini S.p.A.. e rischi-reato di ricettazione e riciclaggio. Tabella.

**TABELLA
REATI RICETTAZIONE E RICICLAGGIO**

Attività	Comportamento richiesto	Rischio-reato in caso di violazione del comportamento
acquisto di beni di qualsiasi natura	Provenienza lecita	Reato di ricettazione di cui all'art. 648 c.p.
acquisto di autovetture in particolare	Provenienza lecita, vendute da soggetto che si è procurato il prodotto con modalità lecite	Reato di ricettazione di cui all'art. 648 c.p.
Finanziamento da parte terzi	Utilizzo di canali istituzionali o soggetti comunque affidabili con finanze di provenienza lecita	Reato di riciclaggio di cui all'art. 648- <i>bis</i> c.p. oppure impiego di denaro di provenienza illecita di cui all'art. 648- <i>ter</i> c.p.
Impiego di risorse dell'azienda	Provenienza lecita	Reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648- <i>ter</i> .1 c.p.

16. I reati tributari (art. 25-*quiquiesdecies* d.lgs. n. 231 del 2001).

Come è noto, il D.l. 26 ottobre 2019, n. 124, entrato in vigore il 27 ottobre, ha introdotto nell'elenco dei reati presupposto della responsabilità degli enti il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. d.lgs. n. 231 del 2001.

In sede di conversione, con la legge 19 dicembre 2019, n. 157, entrata in vigore il 25 dicembre 2019, il catalogo è stato ampliato anche ai delitti di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000, di emissione

di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 8, di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'art. 10, nonché di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all'art. 11.

Questi reati, se commessi dopo il 26 ottobre (dichiarazione fraudolenta) o il 24 dicembre 2019 (gli altri delitti), nell'interesse o a vantaggio dell'ente, comportano l'applicazione a carico della *societas* dell'art. 25-*quinqüesdecies* D.lgs. n. 231 del 2001, e le sanzioni da questa disposizione previste.

Tuttavia, la commissione anche degli altri reati esclusi dal novero dei reati presupposto non è comunque neutra rispetto alla responsabilità dell'ente.

Da diversi anni, oramai, la giurisprudenza è costante nel ritenere che «*la locuzione 'altra utilità' [contemplata dall'art. 648-bis c.p.] è talmente ampia che in esse devono farsi rientrare tutte quelle utilità che abbiano, per l'agente che abbia commesso il reato presupposto, un valore economicamente apprezzabile*», con il risultato, ad avviso della Corte, di ricomprendervi «*non solo quegli elementi che incrementano il patrimonio dell'agente ma anche tutto ciò che costituisca il frutto di quelle attività fraudolente a seguito delle quali si impedisce che il patrimonio s'impovertisca*» (in tal senso Cass. pen., sez. II, 17 gennaio 2012, n. 6061, che ha ammesso che il risparmio di spesa derivante dai reati tributari possa essere l'utilità del riciclaggio; successivamente Cass. pen., sez. II, 11 novembre 2014, n. 47436; con riferimento all'autoriciclaggio v. Cass. pen., sez. II, 1 aprile 2019, n. 14101).

Anche se è vero che la casistica mostra che il presupposto del reato di riciclaggio è prevalentemente rappresentato dai reati di frode fiscale (artt. 2, 3 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000), da tale orientamento giurisprudenziale si trae che non si può escludere che il reimpiego dei risparmi di spesa ottenuti dalla commissione di qualunque reato tributario, anche da quelli diversi da quelli contemplati dall'art. 25-*quinqüesdecies* d.lgs. n. 231 del 2001, possa integrare gli estremi dei delitti di riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita o autoriciclaggio (se ricorrono, ovviamente, anche tutti gli altri elementi di queste fattispecie), che sono comunque autonomi presupposti della responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 25-*octies* D.lgs. n. 231 del 2001.

Da qui la necessità di analizzare tutti i reati contemplati dal D.lgs. n. 74 del 2000, perché dagli stessi potrebbero comunque originare comportamenti da cui potrebbe sorgere la responsabilità della Società.

Va, poi, ricordato come il Governo abbia emanato anche il **D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75**, con il quale, in attuazione della direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, è stato esteso il catalogo dei reati di cui all'art. 25-*quinqüesdecies* D.lgs. n. 231 del 2001 ai delitti **di infedele ed omessa dichiarazione e di indebita compensazione** (artt. 4, 5 e 10-*quater* D.lgs. n. 74 del 2000) quando siano commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e finalizzati ad evadere l'IVA per un importo superiore a 10 milioni di euro (v. per alcune considerazioni **D. Piva, Reatri tributari e responsabilità dell'ente: una riforma nel (ancorché non di) sistema, in SP, 2020**).

Si tratta di un importo che difficilmente potrà interessare la Società, i cui volumi di affari sono importanti e i rapporti commerciali trascendono i confini nazionali, ma che ha una vocazione alla liceità e che difficilmente potrà incorrere in simili responsabilità. In ogni caso, a fini preventivi, prenderemo in esame **tutti i reati tributari**.

16.1. I reati tributari per i quali sussiste il rischio di commissione nell'interesse o a vantaggio di Brandini s.p.a.

I delitti tributari che rientrano nel catalogo dei reati che costituiscono presupposto per la responsabilità dell'ente sono i seguenti:

Art. 2 D. lgs. n. 74 del 2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti
<p>1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi</p> <p>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria</p> <p>2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni</p>

Art. 3 D. lgs. n. 74 del 2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
<p>1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:</p> <ol style="list-style-type: none">l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore a euro un milione e cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. <p>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria</p> <p>3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nella annotazione di elementi attivi inferiori a quelli reali.</p>

Art. 8 D. lgs. n. 74 del 2000**Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
- 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 10 D. lgs. n. 74 del 2000**Occultamento o distruzione di documenti contabili**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Art. 11 D. lgs. n. 74 del 2000**Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relative a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simultaneamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altri beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Se questi reati sono commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente verrà applicato l'art. 25-*quinquiesdecies* D.lgs. n. 231 del 2001:

Art. 25-*quinquiesdecies* D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231**Reati tributari**

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-*bis*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-*bis*. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
 - b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'art. 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
 - c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'art. 10-*quater*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 1-*bis*, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-*bis* e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Gli altri reati tributari che possono produrre risparmi di spesa il cui impiego potrebbe comportare la commissione dei reati di cui agli artt. 648-*bis*, 648-*ter*, 648-*ter*.1 c.p. sono i seguenti:

Art. 4 D. lgs. n. 74 del 2000
Dichiarazione infedele

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- 8) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a

euro centomila;

- 9) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma *1-bis*, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che, complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Art. 5 D. lgs. n. 74 del 2000

Omessa dichiarazione

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e *1-bis* non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Art. 10-bis D. lgs. n. 74 del 2000

Omesso versamento di ritenute dovute o certificate

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.

Art. 10-ter D. lgs. n. 74 del 2000

Omesso versamento di IVA

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta

Art. 10-quater D. lgs. n. 74 del 2000

Indebita compensazione

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Per completezza si indica anche quest'ultima disposizione che non costituisce presupposto per la responsabilità dell'ente ed ha anche scarsa applicazione:

**Art. 11 D.l. 6 dicembre 2011, n. 201
convertito in modificazioni nella L. 22 dicembre 2011, n. 214
Il delitto di esibizione di falsa documentazione
e di fornitura di notizie non rispondenti al vero**

1. Chiunque, a seguito delle richieste effettuate nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32 e 33 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La disposizione di cui al primo periodo, relativamente ai dati e alle notizie non rispondenti al vero, si applica solo se a seguito delle richieste di cui al medesimo periodo si configurano le fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

16.2. I reati in materia di dichiarazioni: le dichiarazioni la cui infedeltà od omessa presentazione assumono rilevanza penale.

Passando all'esame delle singole fattispecie, il primo gruppo di reati che si intende analizzare è quello costituito dai reati di cui agli artt. 2 e 3 (contemplati dall'art. 25-*quinqüesdecies* d.lgs. n. 231 del 2001) e 4 e 5 D.lgs. n. 74 del 2000.

Appare logico che un sistema fiscale come quello contemplato dall'ordinamento italiano, che si basa sulla autodeterminazione e autoliquidazione del tributo, ritenga di dover porre innanzitutto l'attenzione, su cui incentrare il disvalore meritevole dell'intervento del giudice penale, sulle **dichiarazioni**.

Questo primo gruppo di reati delineati dal D.lgs. n. 74 del 2000 (precisamente dagli artt. 2, 3, 4 e 5) riguarda le condotte di infedele od omessa presentazione delle dichiarazioni previste ai fini delle imposte.

La dichiarazione, di scienza e di giudizio, è quell'atto con il quale il contribuente porta a conoscenza dell'amministrazione finanziaria una situazione che sia di interesse ai fini tributari.

Non tutte le dichiarazioni sono però rilevanti ai nostri fini, ma soltanto quelle che riguardano alcune tipologie di imposte, quali quelle sui redditi e ai fini IVA, e – a seguito della riforma operata con il D.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 – (solo per le fattispecie di cui agli artt. 5 e 10-*bis*) – anche le dichiarazioni del sostituto di imposta.

Prima del 2015 oggetto delle varie fattispecie erano soltanto quelle annuali; a seguito della riforma, rilevano anche le dichiarazioni aventi ad oggetto un periodo di imposta di durata inferiore all'anno (ad eccezione della fattispecie di cui all'art. 4 D.lgs. n. 74 del 2000, in cui l'infedeltà punita è solo quella relativa alla dichiarazione annuale).

Vi rientrano quindi:

- la **dichiarazione annuale I.R.PE.F. o I.R.PE.G.** ai sensi degli artt. 1 ss. D.P.R. n. 600 del 1973;
- la **dichiarazione annuale I.V.A.** ai sensi dell'art. 8 D.P.R. n. 322 del 1998;
- la **dichiarazione unificata annuale** prevista dall'art. 3, comma 1, D.P.R. n. 322 del 1998;

Per quanto riguarda le **dichiarazioni relative al reddito**, rilevano **tutte le categorie di reddito**, quale quello fondiario, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa, nonché i redditi diversi, tra cui vanno considerati anche i compensi in natura (art. 50 D.P.R. n. 917/1986) e i redditi illeciti *ex* art. 14, comma 4, L. n. 537 del 1993.

Non ricadono nell'ambito applicativo di interesse:

- 1) la **dichiarazione IRAP**, trattandosi quest'ultima di un'imposta avente natura reale, il cui presupposto impositivo è dato dall'esercizio abituale di un'attività diretta alla produzione ovvero allo scambio di beni o prestazione di servizi (v. art. 2, L. n. 446 del 1997);
- 2) le **dichiarazioni presentate una tantum di inizio, variazione, cessazione di attività relative all'IVA** regolate dall'art. 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, che il contribuente deve effettuare per portare a conoscenza dell'Ufficio finanziario questi accadimenti e i dati identificativi ad essi relativi (così **Soana, I reati tributari, Milano, 2018, p. 25**);
- 3) le **comunicazioni IVA** ai sensi degli artt. 21 e 21-*bis* L. n. 78 del 2010;
- 4) le comunicazioni all'Agenzia delle entrate degli **elenchi riepilogativi delle cessazioni e degli acquisti delle operazioni intracomunitarie (c.d. Intrastat)** ai sensi dell'art. 50 D.l. n. 331 del 1993, come convertito con modificazioni nella L. n. 427 del 1993, avendo anch'esse come fine quello di comunicare i propri dati identificativi oppure di compiere una determinata operazione, senza che abbiano la funzione di determinare le imposte (così sempre **Soana, I reati tributari, cit., p. 25**).

Come detto, prima della riforma del 2015, le dichiarazioni rilevanti ai fini della configurabilità del reato erano soltanto quelle **annuali**. L'abrogazione dell'espressione "annuali" ha portato ad estendere l'ambito operativo della disposizione all'indicazione di elementi passivi fittizi in ogni dichiarazione, anche avente una cadenza temporale diversa.

Vi rientrano, dunque, adesso:

- 1) le **dichiarazioni periodiche IVA**, siano esse **mensili o trimestrali**, nonché quelle relative alle richieste di rimborso per periodi inferiori all'anno ai sensi dell'art. 38-*bis* D.P.R. n. 633 del 1972;
- 2) le **dichiarazioni straordinarie** regolate dagli artt. 5 e 5-*bis* D.P.R. n. 322 del 1998 presentate a seguito di eventi anomali nella vita della società, quali la liquidazione, il fallimento (oggi liquidazione giudiziale), la trasformazione, fusione o scissione e consistono:

- nella dichiarazione da presentare in occasione della fusione avente ad oggetto il periodo che va dall'inizio del periodo di imposta alla data in cui ha effetto la fusione (art. 5-bis, comma 2);
- nella dichiarazione che la società designata deve presentare in caso di scissione (art. 5-bis, comma 3);
- nella dichiarazione che deve presentare la società oggetto di trasformazione per il periodo che va dall'inizio del periodo di imposta alla data in cui ha effetto la trasformazione (art. 5-bis, comma 1);
- nella dichiarazione da presentare per il periodo antecedente alla liquidazione per i soggetti IRES (art. 5, comma 1);
- la dichiarazione da presentare per il periodo che va dall'inizio del periodo di imposta alla dichiarazione di insolvenza (art. 5, comma 4).

16.3. Il superamento della soglia di punibilità: il *quantum* dell'imposta evasa.

Per i reati di cui agli artt. 3, 4 e 5 (e non per quello delineato dall'art. 2) sono previste delle **soglie di punibilità** per verificare il superamento delle quali appare decisivo calcolare l'ammontare dell'imposta evasa.

A tal fine soccorre l'art. 1, lett. f, che stabilisce che per **imposta evasa** debba intendersi la *differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione ovvero l'imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione*.

Appare utile evidenziare che la determinazione dell'imposta a fini penali compete unicamente al giudice penale e che il nostro ordinamento, diversamente da quanto accadeva in passato, non contempla più l'istituto della c.d. **pregiudiziale tributaria**. La Suprema Corte, in diverse occasioni, lo ha precisato, spiegando che *«incombe esclusivamente sul giudice penale il compito di procedere, al fine di verificare l'avvenuto o meno superamento della soglia di punibilità, all'accertamento e quindi alla determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa attraverso una verifica che può venirsi a sovrapporre ed anche ad entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale tributaria»* (ex multis **Cass. pen., Sez. III, 26 febbraio 2008, n. 21213**).

La nozione penalistica di imposta evasa è dunque **autonoma** rispetto a quella rilevante a fini tributari e soprattutto deve essere individuata sulla base dei criteri e nel rispetto dei principi che presiedono l'accertamento penale, dovendosi bandire le **limitazioni di prova** tipiche del diritto tributario e non potendo utilizzarsi *tout court* neppure gli **strumenti presuntivi** a cui fa ampiamente ricorso il legislatore fiscale (si pensi, ad esempio, agli accertamenti induttivi).

Con riferimento alle limitazioni di prova la Suprema Corte spiega come *«in tema di reati tributari, l'indagine che il giudice penale è tenuto a compiere deve essere volta all'accertamento autonomo e diretto degli elementi costitutivi del reato secondo i canoni propri del processo penale e, quindi, secondo il criterio di giudizio 'dell'oltre ragionevole dubbio' che costituisce il corollario della presunzione di innocenza costituzionalmente imposto dall'articolo 27, comma 2 Cost. Per l'effetto, il giudice non può fare ricorso alle presunzioni tributarie semplici, che, comportando l'inversione dell'onere della prova, sovvertono alla radice il principio di presunzione di innocenza dell'imputato»* (**Cass. pen., Sez. III, 15 marzo 2019, n. 36302**).

Con riferimento invece al secondo aspetto si afferma che «*le presunzioni legali previste dalle norme tributarie non possono costituire di per sé sole fonte di prova della commissione dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, potendo solamente essere fondamento di elementi indiziari atti a giustificare l'adozione di misure cautelari reali a carico del soggetto interessato. Tali presunzioni, quindi, con riferimento alla prova del reato, possono assumere esclusivamente il valore di dati di fatto che devono essere valutati liberamente dal giudice penale unitamente ad altri elementi di riscontro che diano certezza dell'esistenza della condotta criminosa*» (così **Cass. pen., Sez. III, 30 ottobre 2018, n. 7242**; per la rilevanza degli strumenti presuntivi in materia cautelare v. **Cass. pen., Sez. III, 15 marzo 2019, n. 36302 cit.**). Ai fini dell'individuazione dell'entità dell'evasione si deve anche tenere conto dei cc.dd. **costi in nero o non documentati** (v. ad esempio **Cass. pen., Sez. III, 4 giugno 2009, n. 39711**), nonché calcolarla al netto delle **somme versate** dal contribuente o da un terzo a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del termine (v. art. 1, lett. f).

16.4. La dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. lgs. n. 74 del 2000).

Il reato più grave tra quelli in materia di dichiarazioni, ma anche in generale con riferimento a tutti gli illeciti contemplati dal D.lgs. n. 74 del 2000, è rappresentato dall'illecito di cui all'art. 2 del D.lgs. n. 74 del 2000, rubricato “*dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*”.

Si tratta di una fattispecie che punisce una condotta di infedeltà consistente nella **rappresentazione artefatta della realtà contabile** (semplificando: indicazione di **maggiori costi** rispetto a quelli reali per pagare meno imposte o di **imposte in misura inferiore** a quella dovuta) accompagnato da ulteriori artifici, consistenti nella creazione di mezzi probatori (trasfusi nelle scritture contabili o anche solo posseduti a fini prova) che tendono a rafforzare e a dare maggiore forza probatoria alla falsa rappresentazione della realtà medesima.

Il disvalore dell'illecito spiega perché si tratti di uno dei pochi reati tributari che non contempla soglie di punibilità. Il reato di cui all'art. 2 si configura, infatti, a prescindere da quello che è l'importo dell'imposta evasa o comunque degli elementi passivi fittizi indicati.

Il D.l. n. 124 del 2019, convertito con modificazioni nella L. n. 157 del 2019, sulla falsariga di quanto previsto prima della riforma del 2011, distingue a seconda che l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia o meno **non inferiore a euro centomila**, ma ciò soltanto ai fini della sanzione applicabile:

- nel primo caso, infatti, è prevista una pena più severa, oltre ad una sanzione pecuniaria per l'ente, che va da un minimo di cento a un massimo di cinquecento quote;
- nel secondo una pena meno grave, oltre ad una sanzione pecuniaria per l'ente, che va da un minimo di cento a un massimo di quattrocento quote

(v. per la determinazione delle quote irrogabili alla persona giuridica artt. 10 e 25-*quinquiesdecies* D.lgs. n. 231 del 2001).

Si può dire che tale fattispecie sia quella principale tra quelle contemplate dal D.lgs. n. 74 del 2000 e che, come tale, sia destinata a prevalere rispetto ai reati di

“dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici” di cui all’art. 3 (presupposto della responsabilità dell’ente) e “dichiarazione infedele” di cui all’art. 4 (**non rientrante** nel catalogo dei reati presupposto). Queste ultime due disposizioni si applicano, infatti, per loro stessa ammissione (contengono, infatti, quella che tecnicamente si chiama **clausola di sussidiarietà espressa**) se non è applicabile l’art. 2.

16.4.1. La condotta del reato.

La condotta del reato in parola presenta una **struttura bifasica**:

- 6) nella prima fase, vi è una condotta propedeutica, che è caratterizzata dall’**acquisizione di fatture per operazioni inesistenti o di altra equivalente documentazione fiscale falsa** e dalla successiva sua utilizzazione attraverso la registrazione nelle scritture contabili obbligatorie o nella detenzione a fini della prova nei confronti dell’Amministrazione. Si tratta di un *ante factum* strumentale alla successiva dichiarazione in cui si sostanzia l’illecito penale e di per sé, dunque, non punibile. Detto in altri termini, qualora gli elementi contenuti nella documentazione fiscale falsa non venissero trasfusi nelle dichiarazioni, non vi sarebbe spazio per il reato in parola (**Cass. pen., Sez. un., 28 ottobre 2010, n. 1235**);
- 7) nella seconda fase, la condotta consiste nell’**indicazione di elementi passivi fittizi**, che trovano corrispondenza e supporto nella documentazione falsa, **nelle dichiarazioni relative all’imposta sui redditi o su quella al valore aggiunto** e nella loro presentazione, con cui coincide il momento consumativo del reato.

16.4.1.1. L’avvalersi di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti

Il primo segmento di condotta, come detto, consiste nell’avvalersi di fatture o di documenti equipollenti a fini fiscali che riguardino operazioni inesistenti.

La definizione di che cosa debba intendersi per **avvalersi** viene fornita dall’art. 2, comma 2, che testualmente recita: «*Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria*».

Molto semplice appare il concetto di **registrazione**, che sussiste quando la fattura e/o i documenti equiparati vengono annotati nelle scritture contabili obbligatorie e, quindi, inseriti in contabilità.

Le scritture che rilevano sono soltanto quelle **obbligatorie**, tra cui è compreso anche il bilancio, documento espressamente previsto dall’art. 15 del D.P.R. n. 600 del 1973. Non sono contemplate quelle facoltative, la cui rilevanza potrà esserci al più con riferimento alla detenzione.

Un po’ più complessa, invece, la nozione di **detenzione a fini di prova**.

Questa modalità di realizzazione della prima fase della condotta del reato di cui all’art. 2 può dunque riguardare anche i soggetti che non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili e attingere anche quei documenti dei quali non è prevista la registrazione, come spese mediche, assegni periodici al coniuge, ecc.

Per integrare il reato non è sufficiente la mera detenzione, ma dette fatture o simili debbono essere inserite nella dichiarazione mendace e conservate nella documentazione fiscale dell’azienda, nella prospettiva di una possibile esibizione

agli organi della verifica al fine di fornire una giustificazione agli elementi passivi indicati.

16.4.1.2. L'indicazione di elementi passivi fittizi in una delle dichiarazioni.

Come già precisato, la condotta dell'avvalersi non è sufficiente per il configurarsi del reato, poiché ad essa deve seguire l'**indicazione** degli **elementi passivi** fittiziamente rappresentati dalla fattura o dal documento equipollente in **una delle dichiarazioni** contemplate dall'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000.

L'art. 1, lett. b) stabilisce che per "*elementi attivi o passivi*" si intendono *le componenti, espresse in cifre, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione dei redditi o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta.*

Detto in altri termini, la norma punisce tutti quei comportamenti di falsificazione che si esprimono nella **indicazione di valori negativi** tali da terminare una base imponibile **inferiore** rispetto a quella effettiva oppure che incidono sulla quantificazione dell'imposta, operando sul meccanismo della detrazione/deduzione o della rivalsa (v. per detta definizione **G. Forte, Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, in Diritto penale dell'economia, diretto da A. Cadoppi – S. Canestrari – A. Manna – M. Papa, Torino, 2017, p. 706**).

16.4.2. L'oggetto: le fatture e gli altri documenti.

Per quanto riguarda la definizione di **fattura**, essa si ricava dall'art. 21, comma 1, D.P.R. n. 633 del 1972, secondo il quale «*Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili*», disposizione che indica anche analiticamente i requisiti che essa deve possedere e i dati che deve riportare (v. anche art. 21-bis D.P.R. n. 633 del 1972).

La fattura è dunque quella **dichiarazione di scienza** che attesta l'avvenuta cessione di beni o la prestazione di servizi.

Gli altri **documenti** – secondo quanto stabilisce l'art. 1, lett. a), D.lgs. n. 74 del 2000 – sono quelli **aventi rilievo probatorio analogo alle fatture in base alle norme tributarie**.

La casistica ha ritenuto che ricadano in questa categoria:

- 1) la **ricevuta fiscale** contemplata dall'art. 8, comma 1, L. n. 249 del 1976 e rilasciata da alcune categorie di soggetti per operazioni per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura;
- 2) lo **scontrino fiscale**, che le categorie di contribuenti indicate dall'art. 22 D.P.R. n. 633 del 1972 hanno il dovere di rilasciare **in luogo** della fattura;
- 3) le **ricevute per spese mediche** o per **interessi di mutui** (v. in motivazione **Cass. pen., Sez. III, 6 novembre 2015, n. 5703**, che evidenzia che le stesse, pur non dovendosi allegare alla dichiarazione, sono comunque conservate per eventuali controlli; v. anche **Cass. pen., Sez. III, 2 dicembre 2011, n. 5642**);
- 4) le **schede carburanti** di cui all'art. 1 L. n. 444 del 1997 (così **Cass. pen., Sez. III, 18 marzo 2014, n. 18698**, che evidenzia come le stesse siano

- soggette a registrazione in base alla normativa fiscale e che, quindi, non si possa discutere di una loro equiparazione alle fatture);
- 5) le **note di debito e credito**, che hanno una funzione di integrazione delle fatture, qualora ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 26 D.P.R. n. 633 del 1972;
 - 6) le **distinte di acquisto dei valori bollati** (così **G.L. Soavi, Reati tributari cit., p. 114**);
 - 7) i **documenti di trasporto**, che legittimano la fatturazione differita ai sensi dell'art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633 del 1972 (si veda **Cass. pen., Sez. III, 11 ottobre 2017, n. 9453**, che ha ricondotto a questa categoria i **documenti di trasposto internazionale** definiti CMR o lettera di vettura internazionale previsti dalla Convenzione per il commercio per strada, perché considerati avere una funzione integrativa della fattura e perché idonei a comprovare il trasferimento intracomunitario di merci a fini I.V.A.);
 - 8) la **bolletta doganale**, di cui all'art. 36 del D.l. n. 41 del 1995;
 - 9) i **prospetti paga** dei dipendenti (così **Cass. pen., Sez. III, 27 giugno 2003, n. 27849**).

16.4.3. Le operazioni in tutto o in parte inesistenti.

Le fatture o i documenti equipollenti devono avere ad oggetto **operazioni inesistenti**. La definizione di che cosa si debba intendere con tale espressione è contenuta all'art.1, lett. a), D.lgs. n. 74 del 2000, secondo il quale *“per fatture o documenti per operazioni inesistenti” si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono le operazioni a soggetti diversi da quelli effettivi.*

Appare utile evidenziare come il concetto di **operazione** sia molto ampio e si riferisca a **tutti i rapporti aventi contenuto economico** che, secondo la normativa tributaria, assumono rilevanza ai fini della determinazione delle imposte sui redditi o dell'imposta sul valore aggiunto.

In dottrina si discute se l'inesistenza riguardi solamente le fatture **ideologicamente false** (cioè provenienti effettivamente dal soggetto che ne è l'autore, ma con contenuto **non vero**) oppure anche quelle **materialmente false** (ad es. create *ex novo* dall'utilizzatore che, per alcuni autori, dovrebbero essere ricondotte all'interno dell'art. 3).

La giurisprudenza invece non dubita che entrambe le tipologie di falso rilevino ai fini che ci interessano, perché ciò che conta è che vi sia una **divergenza tra la realtà e quanto rappresentato**, a prescindere dalle modalità della falsa rappresentazione (v. *ex multis* **Cass. pen., Sez. III, 25 ottobre 2018, n. 6360**; **Cass. pen., Sez. III, 27 maggio 2016, n. 38544**).

Entrando in *medias res* si può dire che l'inesistenza penalmente rilevante può essere sia **oggettiva** che **soggettiva** (v. **Cass. pen., sez. III, 15 novembre 2019, n. 1998**).

Più precisamente sarà:

- oggettiva se riguarda operazioni non effettuate in tutto o in parte;
- oggettiva se riguarda l'indicazione di corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale;

- soggettiva se riguarda non l'operazione ma i soggetti che l'hanno posta in essere.

16.4.3.1. Inesistenza oggettiva per operazioni in tutto o in parte inesistenti

L'inesistenza rientrante in questa categoria può essere **assoluta**, perché la fattura documenta un'operazione che non si è mai verificata; oppure **relativa**, perché l'operazione c'è stata, ma per quantitativi inferiori. In questo ultimo caso si parla anche di *sovrafatturazione qualitativa*.

Nell'ambito di questa sottocategoria (inesistenza oggettiva per operazioni inesistenti), particolarmente controversa l'ipotesi in cui le operazioni siano materialmente poste in essere ma giuridicamente qualificate in modo diverso, perché il negozio giuridico utilizzato e che si vuol far apparire è in realtà diverso da quello realmente posto in essere (si pensi a un mutuo, che si vuol far passare per un contratto di *leasing*: si parla in questi casi di **simulazione relativa**). Detto in altri termini, ci si chiede se l'**inesistenza** sia anche quella **giuridica**.

Il problema si pone in ragione della disposizione di cui all'art. 1, lett. *g-bis*, del D.lgs. n. 74 del 2000, riscritta dalla riforma del 2015, secondo la quale per operazioni simulate, rilevanti ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. in parola, si debbono intendere quelle poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte.

Una parte della dottrina ritiene che, nella disposizione appena sopra richiamata, rientrino dunque anche le operazioni oggettivamente simulate, per le quali, dunque, ai fini della loro punibilità, dovrebbe aversi, come vedremo tra poco, il superamento di certe soglie quantitative (così **S. Putinati, La riforma dei reati tributari, a cura di Putinati – Nocerino, Torino, 2015, p. 53**).

In una delle poche pronunce che si traggono dalla giurisprudenza più recente, si è, invece, affermato che, con l'espressione "*operazioni non realmente effettuate*", ci si riferisca anche a quelle **giuridicamente inesistenti**, ovvero a quelle aventi una qualificazione giuridica diversa, almeno quando l'operazione dissimulata è sottoposta ad un trattamento fiscale **diverso** da quello riservato all'operazione formalmente documentata (così, in motivazione, **Cass. pen., Sez. VI, 13 ottobre 2016, n. 52321**, che ha ravvisato il reato di cui all'art. 2 nella condotta dell'imprenditore che ha utilizzato, nella dichiarazione, una fattura formalmente emessa per una consulenza che in realtà dissimulava la dazione corruttiva di denaro).

In passato, cioè prima de 2015, la Cassazione aveva ravvisato:

i reati di cui agli artt. 2 e 8 D.lgs. n. 74 del 2000 nel caso di somme di denaro effettivamente erogate da una società in favore dell'altra, qualificate come **acconti per forniture** quando in realtà si trattava di **finanziamenti** (così **Cass. pen., Sez. III, 6 marzo 2008, n. 13975**, che ha spiegato come, in tali ipotesi, si debba parlare di inesistenza, posto che le due operazioni, quella di finanziamento e di versamento di un acconto, hanno in comune la sola movimentazione dei fondi, ma per il resto differiscono, essendo diverso il regime fiscale, posto che i finanziamenti sono esenti dall'IVA, ai sensi dell'art. 10, n. 1, D.P.R. 633/72, nonché quello contabile e civilistico);

il reato di cui all'art. 2 D.lgs. n. 74 del 2000, nell'ipotesi di utilizzo di **fatture aventi ad oggetto prestazioni artigianali**, che, in realtà, celavano una somministrazione illecita di manodopera rilevanti ai sensi dell'art. 18 D.lgs. n. 276 del 2003 (v. **Cass. pen., Sez. III, 26 settembre 2012, n. 38754**).

In dottrina si ritiene che non debbano essere ricondotte nell'alveo della disposizione dell'art. 2:

- 1) la **inesatta qualificazione giuridica ai fini tributari dell'operazione** (così anche **Trib. Modica, 20 settembre 2002**, che ha escluso il reato in parola nella compravendita di un bene immobile (soggetto dunque all'IVA), quando, al contrario, la pubblica accusa riteneva quel fatto più correttamente qualificabile come cessione di ramo di azienda assoggettato all'imposta di registro);
- 2) le **fatture per operazioni risultate nulle** (così **Trib. Napoli, 17 aprile 1996**, con riferimento al c.d. *lease back*);
- 3) le **fatture per operazioni economicamente non congrue** (così **Cass. pen., Sez. III, 15 gennaio 2008, n. 1996**).

16.4.3.2. Inesistenza oggettiva riguardante l'indicazione di corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale.

Per quanto riguarda i corrispettivi, l'inesistenza consiste nella falsa attestazione del prezzo o comunque del pagamento di un importo **superiore** a quello effettivamente corrisposto. Si parla, come già detto, di c.d. **sovrafatturazione qualitativa**.

Nella casistica è possibile ravvisare il reato in parola:

- 1) nel comportamento della **società utilizzatrice di un bene ottenuto in leasing** che si era accordata con la società che forniva il bene affinché questa vendesse alla società di *leasing* (all'oscuro di tutto) ad un prezzo superiore a quello reale, facendo poi in modo che la società venditrice restituisse la parte maggiorata del prezzo (depurata del proprio compenso) alla società utilizzatrice, che, dunque, vi lucrava anche scaricando un canone di locazione finanziaria maggiore rispetto a quello reale (v. **Trib. Torino, 15 maggio 2007**);
- 2) nel comportamento della società che utilizzava in dichiarazione una fattura in cui erano riportati corrispettivi **non interamente riferibili all'annualità** della dichiarazione nella quale erano portati costi in detrazione (**Cass. pen., Sez. III, 27 gennaio 2016, n. 7878**).

Con riferimento, poi, alla indicazione di **IVA in misura superiore a quella reale**, si hanno i due casi in cui l'aliquota IVA viene aumentata rispetto a quella reale oppure quando l'imposta viene applicata ad operazioni esenti, consentendo al cessionario di portare in detrazione somme non spettanti e non corrisposte dal cedente.

Ci si chiede se il reato sussista solo in caso di divergenza tra IVA indicata e quella versata oppure anche tra **IVA indicata e quella invece effettivamente dovuta**. La dottrina ritiene che, se si applica erroneamente un'aliquota IVA superiore a quella dovuta, ma poi l'IVA viene versata dal cedente, nessun reato possa dirsi sussistente.

16.4.3.3. Operazioni soggettivamente inesistenti.

Considerazioni diverse debbono essere formulate con riferimento agli elementi passivi indicati in dichiarazione relativi ad **operazioni soggettivamente inesistenti**, cioè ad operazioni che, pur esistendo oggettivamente, concernono servizi prestati o beni forniti da **soggetto diverso** da quello che ha emesso la fattura o gli altri documenti oppure il beneficiario degli stessi è diverso rispetto a quello indicato in fattura o nel documento.

In questo caso la giurisprudenza è solita ritenere che il reato di cui all'art. 2 D.lgs. n. 74 del 2000 in relazione ad elementi riguardanti operazioni soggettivamente inesistenti:

- 8) **Non sia ravvisabile con riguardo all'evasione delle imposte sui redditi** (v. **Cass. pen., Sez. III, 24 gennaio 2019, n. 16768**, che ha escluso il reato con riferimento ad una dichiarazione che riportava costi per lavoro occasionale effettivamente sostenuti corrisposti nella realtà ad un solo lavoratore anziché ai quattro come risultava dalla documentazione allegata alla dichiarazione stessa);
- 9) **sia ravvisabile con riguardo all'evasione dell'IVA** (v. **Cass. pen., Sez. III, 12 febbraio 2019, n. 29977; Cass. pen., Sez. III, 23 novembre 2017, n. 6935; Cass. pen., Sez. III, 14 gennaio 2010, n. 10394**, le quali hanno ritenuto invece configurato il reato dopo che era stato accertato che, nella compravendita di beni o nella fornitura di servizi, si era fittiziamente interposto un terzo soggetto che non era il reale prestatore del bene o del servizio all'acquirente finale).

Questa diversa soluzione si basa sulle conclusioni a cui perviene la giurisprudenza tributaria, che mette in evidenza come l'indicazione di un soggetto diverso da quello che ha partecipato al rapporto di fornitura di beni o servizi **non è circostanza indifferente ai fini IVA**, dal momento che la qualità del venditore può incidere sulla misura dell'aliquota e, conseguentemente, sull'entità dell'imposta che l'acquirente può legittimamente detrarre oppure sulla possibilità di dedurre l'IVA da parte dell'acquirente stesso (cfr. **Cass. civ., Sez. trib., 19 gennaio 2010, n. 735; Cass. civ., Sez. trib., 12 marzo 2007, n. 5719; Cass. civ., Sez. trib., 4 novembre 2002, n. 15374**), a differenza di quanto accade con riferimento alla quantificazione dell'imposta sui redditi.

La fattispecie dell'evasione dell'IVA sussiste dunque anche se i costi sono effettivamente sostenuti, in quanto la detrazione dell'imposta è ammessa ai sensi dell'art. 19 d.P.R. n. 633/1972 solo in presenza di fatture provenienti dal soggetto che ha effettuato la cessione o la prestazione.

L'interposizione che rileva è tanto quella **fittizia** che quella **reale** (v. **Cass. pen., Sez. III, 5 dicembre 1997**).

Il reato sussiste anche nel caso in cui si utilizzano nomi di fantasia (**Cass. pen., Sez. III, 27 aprile 2012, n. 27392**).

16.5. La dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74 del 2000).

La seconda fattispecie in ordine di gravità relativa alle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto è quella prevista dall'art. 3 (anch'essa contemplata dall'art. 25-*quinquiesdecies* D.lgs. n. 231 del 2001), che punisce l'indicazione in dichiarazione di **elementi attivi in misura inferiore** a quella reale o di **elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi** realizzate:

- 1) compiendo operazioni simulate, oggettivamente o soggettivamente;
- 2) avvalendosi di documenti falsi idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria;
- 3) mediante altri mezzi fraudolenti anch'essi idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

Si differenzia dalla precedente sia per le modalità di realizzazione della frode (quelle appena indicate) che per la circostanza che, mentre la disposizione di cui all'art. 2 si riferisce alla sola indicazione di elementi passivi fittizi, quella in parola punisce anche l'indicazione di **elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo** nonché, tra gli elementi passivi fittizi, anche di **crediti e ritenute fittizi**.

La disposizione di cui all'art. 3 prevede inoltre una **soglia di punibilità** che opera quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa sia **superiore**, con riferimento a taluna delle singole imposte, a **euro trentamila**;
- b) l'**ammontare complessivo degli elementi attivi** sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, **sia superiore a euro un milione e cinquecentomila**, ovvero qualora l'**ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie** in diminuzione dell'imposta sia **superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila**.

16.5.1. Le operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente.

La prima modalità di realizzazione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici consiste nel compimento di **operazioni simulate, oggettivamente o soggettivamente**. Che cosa significhi tale formula si evince dall'art. 1, lett. g-bis, D.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal legislatore del 2015, secondo il quale **operazioni simulate, oggettivamente o soggettivamente**, sono quelle «*diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti*».

Si tratta di una disposizione che non ha un grande margine di operatività, schiacciata com'è dallo spazio che la giurisprudenza riserva all'art. 2, risultando, dunque, circoscritta ai soli casi di operazioni simulate che non siano direttamente riportate nelle fatture o nei documenti ad esse equipollenti.

16.5.2. L'avvalersi di documenti falsi idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

La seconda modalità di realizzazione del reato consiste nell'utilizzo di **documenti ideologicamente o materialmente falsi**.

Anche tale disposizione non si è ritagliata grandi margini applicativi, posto che la giurisprudenza appare uniforme nel ritenere che la falsità delle fatture rilevanti ai fini del delitto di cui all'art. 2 può consistere tanto nella falsità materiale che in quella ideologica (per parte della dottrina, invece, come già precisato, la falsità materiale dovrebbe essere ricondotta nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 3).

La casistica mostra che la norma in parola sia stata utilizzata per punire, ad esempio, un caso di sottofatturazione di ricavi confermati dall'utilizzo di **atti notarili di vendite ideologicamente falsi**, che si accompagnavano a fatture riportanti lo stesso importo. È pur vero che tali atti non venivano inseriti in contabilità (nella contabilità vi erano le fatture che riportavano elementi attivi inferiori, ma un tale comportamento è irrilevante ai sensi della disposizione in parola per espressa ammissione normativa: v. art. 3, comma 3, D.lgs. n. 74 del 2000), ma esibiti agli

organi del controllo per corroborare la falsa fatturazione confermando il prezzo dell'operazione di vendita (**Trib. Torino, 3 aprile 1997**).

16.5.3. L'avvalersi di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

La terza modalità contemplata dall'art. 3 è descritta con una formula generica: l'**uso di altri** (rispetto a quelli precedentemente indicati) **mezzi fraudolenti**. Il legislatore del 2015 ha voluto fornire la definizione, mediante l'introduzione della lett.g-ter dell'art. 1, che stabilisce che sono **mezzi fraudolenti** quelle *condotte artificiali attive, nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà*.

Non costituiscono mezzi fraudolenti (v. art. 3, comma 3, D.lgs. n. 74 del 2000) *la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali*.

La norma richiede che i mezzi fraudolenti siano *idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria*, requisito che deve essere valutato *ex ante* e che, comunque, si ritiene sussista anche nel caso in cui la condotta fraudolenta sia stata scoperta sulla base di laboriose indagini svolte dai verificatori (**Cass. pen., Sez. III, 18 aprile 2002, n. 20785**).

Non rientra nel concetto di *mezzi fraudolenti* la mera sottofatturazione di ricavi realizzata mediante emissione di fatture con corrispettivo inferiore a quello reale (sempre che sia superata la soglia di punibilità). E neppure la *violazione degli obblighi di fatturazione e registrazione*.

Si esclude che la tenuta di una **contabilità in nero**, di per sé sola, possa integrare gli estremi del mezzo fraudolento, essendo, a tal fine, necessario un *quid pluris* che può consistere:

- 1) nella presenza di un sistema articolato e complesso per la realizzazione di una contabilità parallela sia sui ricavi che sui costi, con conseguente creazione di specifici codici e procedure di accesso, idonei, tra l'altro a fornire fraudolente indicazioni all'esterno in caso di controllo fiscale (**Cass. pen., Sez. III, 10 aprile 2002, n. 13641**);
- 2) nell'accompagnare alla contabilità in nero la sistematica **emissione di assegni emessi dal beneficiario o all'ordine** o al medesimo al fine di occultare i pagamenti effettuati in relazione ad operazioni di acquisto o di vendita di merci (**Cass. pen., Sez. III, 26 giugno 2012, n. 36977**).

In generale, la casistica ha portato a ravvisare il reato *de quo*:

- 1) nella **frammentazione di ricavi** di una società su conti intestati a persone diverse dalla stessa, non facilmente individuabili (**Trib. Torino, 8 giugno 1998**);
- 2) nell'**utilizzo di conti o di depositi presenti in luoghi diversi** da quelli ove ha sede il contribuente o addirittura all'estero ed utilizzati per occultare i ricavi evasi;
- 3) nell'**utilizzo di conti correnti intestati a prestanome** non facilmente collegabili alla società (**Cass. pen., Sez. III, 6 marzo 2002, n. 14722**);
- 4) nella creazione di un **magazzino in nero** utile ad alimentare un giro parallelo sottratto alla documentazione fiscale.

16.5.4. L'indicazione nella dichiarazione di elementi attivi inferiori ovvero di elementi passivi o ritenute o crediti fittizi.

La condotta del reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici si consuma con l'**indicazione nella dichiarazione**, non soltanto in quella annuale, ma anche in quella relativa a lassi di tempo più circoscritti (in virtù delle modifiche apportate nel 2015), di elementi attivi di ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi o ritenute o crediti fittizi. Detto in altri termini si punisce il **decremento dell'imponibile** mediante indicazione di elementi attivi di importo inferiore oppure elementi passivi di importo superiore al reale, nonché il **decremento dell'imposta**, attraverso l'indicazione in dichiarazione di ritenute o crediti inesistenti.

Il problema non si pone con riferimento agli elementi attivi, bensì a quelli **passivi**. In particolare, ci si chiede se la natura fittizia riguardi fatti materiali o anche valutazioni.

L'opinione prevalente propende per ritenere che, all'espressione elementi passivi **fittizi** (la disposizione non parla di **inesistenti**), debba attribuirsi un significato ampio, ricomprensivo anche delle componenti negative **non inerenti** o **non spettanti**.

16.6 La dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n. 74 del 2000).

Un terzo reato, che **non** rientra tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente, è rappresentato dal delitto di dichiarazione infedele, che consiste nel fatto commesso da chi indica in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o all'imposta sul valore aggiunto **elementi attivi per un ammontare inferiore** a quello effettivo od **elementi passivi inesistenti**, purché però si verificchino congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) l'imposta evasa sia **superiore** con riferimento a taluna delle singole imposte **a euro centomila**;
- b) **l'ammontare complessivo degli elementi attivi** sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, sia **superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, superiore a euro due milioni**.

Con riferimento alla indicazione di elementi attivi di ammontare inferiore ci si riferisce alla c.d. **sottofatturazione**, cioè all'emissione di fatture o documenti equipollenti, nei quali viene indicato solo una parte del corrispettivo. Un tale tipo di condotte è adesso espressamente sottratto all'ambito di applicazione della fattispecie di cui all'art. 3 (v. comma 3 dell'art. 3).

Nel calcolo dell'ammontare dell'importo non indicato si deve tenere conto anche:

- 1) dei **compensi in natura** come impongono gli artt. 51 e 54 D.P.R. n. 917 del 1986;
- 2) degli **importi delle ritenute di acconto** operate dal sostituto e da questi non versate (v. **Cass. pen., sez. III, 18 ottobre 2016, n. 2256** che ritiene che tali somme debbano essere dichiarate dal sostituto);
- 3) ma anche dei **redditi illeciti** nella misura in cui questi non siano stati sottoposti a sequestro o confisca penale (v. art. 6, comma 1, D.P.R. n. 917 del 1986 e con i limiti che vengono individuati dalla dottrina: v. **G. Soana, I reati tributari cit., p. 211 ss.**)

Con riferimento all'indicazione di **elementi passivi inesistenti** sono solamente quelli che **non sono stati sostenuti**. L'art. 4, comma 1-*bis*, precisa infatti che, ai fini della configurabilità del reato, non si deve tenere conto della violazione dei criteri della *non inerenza* e della *non deducibilità* di *elementi passivi reali*.

In forza di questa disposizione non hanno rilevanza i **costi non inerenti** oppure **indeducibili**, intendendo come tali i costi che il contribuente ha effettivamente sostenuto ma che non poteva inserire nella dichiarazione in quanto **non inerenti** alla produzione del reddito o comunque **non deducibili** in base alla normativa tributaria (**Cass. pen., sez. III, 22 marzo 2017, n. 30686**).

Come è noto, il **concetto di inerenza** si ricava dalla disposizione di cui all'art. 109, comma 5, D.P.R. n. 917 del 1986, secondo il quale «*le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito*».

Non assume rilevanza ai fini del reato in parola neppure l'indicazione di elementi attivi o passivi in misura diversa da quella reale se tale divergenza sia dovuta ad una **non corretta classificazione** o alla violazione di **criteri di determinazione dell'esercizio della competenza** (v. sempre art. 4, comma 1-*bis*).

Qualche considerazione in più merita invece la rilevanza delle **c.d. valutazioni estimative**, che sono quelle operazioni di stima di poste in bilancio che non sono costituite da valori numerari e che, dunque, richiedono una determinazione soggettiva in termini quantitativi-monetari.

Per tali valutazioni l'art. 4, comma 1-*bis*, prevede che non si debba tenere conto della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, soltanto però se i **criteri concretamente applicati** siano stati comunque indicati (con un livello di specificazione accettabile) nel bilancio (in particolar modo nella nota integrativa) o in altra documentazione rilevante ai fini fiscali.

L'art. 4, comma 1-*ter*, stabilisce che non dannocomunque luogo a fatti punibili le valutazioni che, complessivamente considerate, differiscono in misura **inferiore al 10%** da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1.

16.7. L'omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. n. 74 del 2000)

L'ultimo reato previsto nel gruppo degli illeciti che incentrano il disvalore sulle irregolarità della dichiarazione è quello di **omessa dichiarazione** previsto dall'art. 5 D.lgs. n. 74 del 2000, che punisce la mancata presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA (comma 1) e della dichiarazione di sostituto di imposta (comma 1-*bis*), qualora l'imposta evasa sia **superiore a cinquantamila euro**.

Per espressa ammissione normativa, non si considera omessa la dichiarazione presentata **entro novanta giorni** dalla scadenza o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Come è noto, i termini per la presentazione della **dichiarazione annuale dei redditi** sono:

- 1) per le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'art. 6 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e le società e associazioni equiparate) tra il 1° maggio e il 30 giugno

dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta se questo avviene tramite banca o posta o entro il 30 novembre, se avviene in via telematica (art. 2, comma 1, D.P.R. n. 322 del 1998);

- 2) per le persone giuridiche entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (art. 2, comma 2, D.P.R. n. 322 del 1998);

La **dichiarazione I.V.A. relativa all'anno solare precedente** deve essere inviata in via telematica nel periodo che va dal 1° febbraio al 30 aprile (art. 8, comma 1 D.P.R. n. 322 del 1998).

La **dichiarazione del sostituto di imposta** deve essere presentata per via telematica entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di erogazione della somma o dei valori sui quali è stata effettuata la ritenuta.

Nella prassi il reato viene spesso contestato nei casi cc.dd. di **eterovestizione**, nei casi cioè di società che hanno sede formale all'estero, ma in realtà quella effettiva in Italia o che comunque deve considerarsi in Italia, ai sensi di quanto dispone l'art. 73, comma 3, D.P.R. n. 917 del 1986, e che dunque non hanno presentato la dichiarazione nel nostro paese.

16.8. La causa di non punibilità per i reati in materia di dichiarazione (art. 13, comma 2, D.lgs. n. 74 del 2000).

Per i reati in materia di dichiarazione l'art. 13, comma 2, prevede una **causa di non punibilità** in caso di estinzione del debito tributario (compresi sanzioni e interessi) a seguito di **ravvedimento operoso** o di presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, purché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

Gli strumenti attraverso i quali si deve provvedere al pagamento del debito tributario sono rappresentati dal **ravvedimento operoso** per i reati di cui agli artt. 2, 3 e 4, e di **presentazione tardiva** per il reato di cui all'art. 5. Sempre che non si abbia **conoscenza formale** (e non invece dovuta, ad esempio, all'attività di accertamento che ha riguardato un terzo) di accessi, ispezioni e verifiche con cui l'agente accertatore si reca nei locali per procedere a ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ogni altra rilevazione utile per l'accertamento dell'imposta ai sensi degli artt. 52 ss. D.P.R. n. 633 del 1972 e 22 D.P.R. n. 600 del 1973. In questi casi la conoscenza formale si ha quando l'organo dell'accertamento, nel presentarsi presso il contribuente, consegna l'atto che legittima l'accesso.

Per **altro accertamento amministrativo** si fa riferimento alle notifiche di atti istruttori, come gli inviti a comparire, ad esibire o trasmettere atti, a compilare questionari (artt. 32 D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 D.P.R. n. 633 del 1972).

Questa clausola di non punibilità non sembra possa essere invocata in favore della società, chiamata a rispondere dei reati di cui agli artt. 2 o 3 d.lgs. n. 74 del 2000, stante l'autonomia della responsabilità dell'ente sancita dall'art. 8 d.lgs. n. 231 del 2001 (v. **R. Bartoli, Responsabilità degli enti e reati tributari: una riforma affetta da sistematica irragionevolezza, in Il Sistema Penale, n. 3, 2020, passim** che, tuttavia, suggerisce di ovviare a questa evidente irragionevolezza in via interpretativa).

16.9. Il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n. 74 del 2000)

Altro reato per cui è prevista la responsabilità dell'ente è quello descritto dall'art. 8, che punisce chi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un unico reato.

È il reato **speculare** rispetto a quello di cui all'art. 2. Le fatture o documenti equipollenti falsi vengono emessi o rilasciati per consentire a un terzo l'utilizzazione. Per evitare, però, che in base all'applicazione dell'art. 110 c.p., si abbiano duplicazioni delle incriminazioni, l'art. 9 prevede che chi emette fatture false non risponda della loro utilizzazione ai sensi dell'art. 2, così come chi invece le usa non risponda del reato di cui all'art. 8 (se, però, le fatture false vengono emesse ma il destinatario non le utilizza si può configurare il concorso di quest'ultimo nel reato di cui all'art. 8 commesso dall'emittente: v. **Cass. pen., Sez. III, 22 maggio 2019, n. 41124**).

Le operazioni esistenti sono quelle indicate sopra nella parte dedicata all'analisi della fattispecie di cui all'art. 2 (v. *supra*).

L'**emissione**, ai sensi dell'art. 21 D.P.R. n. 633 del 1972, si ha quando la fattura cartacea o elettronica viene consegnata, spedita, trasmessa o messa a disposizione del cessionario o committente.

Il **rilascio** riguarda le ricevute e gli scontrini fiscali.

Non sono previste soglie di punibilità. Se l'emissione di fatture avviene per un importo inferiore a centomila euro, la pena è da un anno e sei mesi a sei anni di reclusione; se l'importo è superiore, la pena è della reclusione da quattro a otto anni.

16.10 Il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n. 74 del 2000)

Altro reato tra quelli inseriti nel catalogo dei reati presupposto è l'illecito delineato dall'art. 10 D.lgs. n. 74 del 2000, che punisce chi, al fine di evadere l'imposta sui redditi o l'IVA, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Si ha **distruzione** quando vi sia una eliminazione fisica del documento ottenuta ora con l'annientamento del supporto cartaceo o magnetico, rendendo, in tutto o in parte, non leggibile il suo contenuto attraverso abrasioni, cancellature (**Cass. pen., Sez. III, 28 marzo 2018, n. 46049; Cass. pen., Sez. III, 7 marzo 2006, n. 13716**).

La condotta di **occultamento** comprende il materiale nascondimento dei documenti avvenuto con qualsiasi modalità, purché idonea a renderli irreperibili, anche solo temporaneamente (**Cass. pen., Sez. III, 7 ottobre 2010, n. 38224**).

La distruzione o l'occultamento debbono essere realizzati **in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari**.

La Corte di Cassazione spiega che «*il reato [in parola] è da considerare integrato in tutti i suoi elementi anche nella ipotesi in cui sia stato possibile egualmente ricostruire le operazioni compiute dal contribuente, posto che il legislatore ha inteso sanzionare anche il solo comportamento che abbia reso, sebbene non impossibile,*

anche soltanto più difficoltosa l'attività di verifica fiscale a causa dell'avvenuta distruzione ovvero occultamento delle scritture contabili obbligatorie» (Cass. pen., Sez. III, 12 marzo 2019, n. 37348). Il reato, dunque, sussiste, anche nel caso in cui sia necessario procedere all'**acquisizione presso terzi della documentazione mancante** (Cass. pen., Sez. III, 29 ottobre 2019, n. 50350) oppure nel caso in cui la documentazione contabile sia stata **trasferita in luogo diverso dalla sede legale** quando tale circostanza non venga comunicata durante l'accertamento (Cass. pen., Sez. III, 12 marzo 2019, n. 37348).

In ultima analisi, in caso di mancanza della documentazione ufficiale, il reato è escluso soltanto nel caso in cui il risultato possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dallo stesso imprenditore (Cass. pen., Sez. III, 2 marzo 2018, n. 41683).

L'oggetto materiale del delitto in esame sono le **scritture contabili e gli altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione.**

Vengono dunque in rilievo il **libro giornale** e **quello degli inventari** imposti dall'art. 2214, comma 1, c.c., ma anche dall'art. 14 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e **gli altri documenti di rilievo fiscale** indicati dagli artt. 14 ss. D.P.R. n. 600 del 1973 cit. (i registri prescritti a fini IVA, registro beni ammortizzabili, registro riepilogativo di magazzino, ecc.) e dagli artt. 23 ss. D.P.R. n. 633 del 1972 (registro fatture, corrispettivi, acquisti ecc.), nonché le altre scritture contabili di cui all'art. 2214, comma 2, c.c. richieste dalla *natura e dalla dimensioni dell'impresa* e gli originali delle lettere, telegrammi, fatture ricevute ecc.

Nella casistica sono stati ritenuti rilevanti i **contratti preliminari di compravendita di immobili da parte di un'agenzia immobiliare** (Cass. pen., Sez. III, 17 gennaio 2012, n. 1377), il **contratto di cessione di un'azienda** (in questo senso Cass. pen., Sez. III, 6 dicembre 2012, n. 13212), ma anche le **fatture passive**, perché, pur rappresentando dei costi per chi le ha ricevute, incidono comunque sulla ricostruzione del reddito del destinatario e devono essere obbligatoriamente conservate ai sensi dell'art. 2214 c.c. (in questo senso Cass. pen., Sez. III, 16 gennaio 2015, n. 15236).

Affinché si abbia la sussistenza del reato in parola è necessario che i documenti siano stati creati, non potendosi distruggere o occultare ciò che non è venuto ad esistenza: l'omissione della tenuta della scritture contabili non è riconducibile all'ambito operativo della disposizione di cui all'art. 10 (Cass. pen., Sez. III, 12 luglio 2017, n. 1441). Tuttavia, questo non esclude che la creazione della documentazione non possa essere provata per presunzioni: il ritrovamento dell'originale della fattura presso il cessionario o committente e la circostanza che la fattura debba essere emessa in duplice esemplare portano a far ritenere che il mancato ritrovamento della copia presso il cedente costituisca prova dell'occultamento o della distruzione (Cass. pen., Sez. III, 2 marzo 2018, n. 41683).

Non rientrano nell'oggetto materiale del reato in parola le **scritture facoltative**, come prima nota, scadenziari, ecc.

La durata dell'obbligo di conservazione è dettata dall'art. 22, comma 2, D.P.R. n. 600 del 1972.

La giurisprudenza ritiene che anche il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili possa generare un risparmio di spesa immediato e di diretta derivazione dalla condotta illecita, ravvisabile *«nell'indebito vantaggio economico*

commisurato al debito d'imposta - eventualmente maggiorato di interessi e sanzioni dovuti sino al momento della commissione del fatto criminoso - altrimenti ignoto e di cui la condotta di occultamento o distruzione dei documenti contabili ha ostacolato la scoperta così consentendo al contribuente di evitarne l'accertamento e l'esazione» (cfr. Cass. pen., Sez. III, 9 ottobre 2019, n. 166).

16.11. La sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, comma 1, D.lgs. n. 74 del 2000)

Ulteriore fattispecie presente nel catalogo dei reati che costituiscono presupposto della responsabilità dell'ente ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2001 è quella delineata dall'art. 11, comma 1, D.lgs. n. 74 del 2000, rubricata come “**Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte**” e commessa da chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte per un ammontare complessivo superiore a cinquantamila euro, alieni simulatamente o compia altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Appare doveroso precisare sin da subito che la giurisprudenza di legittimità ritiene non necessario che sia **in atto** una procedura di riscossione dei tributi evasi né che l'amministrazione tributaria abbia già compiuto un'attività di verifica, accertamento o iscrizione a ruolo (così *ex multis* Cass. pen., Sez. III, 4 aprile 2012, n. 21013).

È bene evidenziare che non è messa in discussione la **libertà di compiere ordinari atti di disposizione** dei beni.

Ciò che viene punito è, in primo luogo, **l'alienazione simulata dei propri beni**.

La simulazione è, come noto, l'apparenza contrattuale creata intenzionalmente dalle parti allorché le stesse, al momento della stipulazione del contratto, si accordano affinché esso non corrisponda alla realtà del rapporto.

La simulazione deve avere ad oggetto il trasferimento della proprietà di un bene e può essere **assoluta** (quando non si intenda, cioè, porre in essere alcun tipo di rapporto contrattuale e, dunque, non si voglia effettuare alcun trasferimento) oppure **relativa** (quando viene stipulato un contratto **differente**).

Sicuramente vi è il reato se l'acquirente è **soggetto diverso** da quello effettivo oppure se non interviene alcuna alienazione, essendo il titolo della detenzione del bene diverso da quello apparente (si concede un bene in comodato ma si fa apparire il trasferimento a seguito di compravendita).

Si discute se il reato sia integrato anche in caso di trasferimento a titolo diverso (donazione invece di compravendita) oppure con un corrispettivo diverso da quello indicato nel contratto.

Il reato in parola punisce anche il **compimento di altri atti fraudolenti**, che può essere definito come il compimento di atti attraverso l'**abuso di strumenti giuridici** che solo apparentemente rientrano nella fisiologia della vita aziendale o societaria essendo in realtà finalizzati a sottrarre garanzie patrimoniali al pagamento delle imposte a mezzo di stratagemmi artificiosi del contribuente.

La giurisprudenza di legittimità spiega come nella «nozione di 'atti fraudolenti', rilevante ai fini della configurabilità del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, rientrano tutti quei comportamenti, anche se formalmente leciti, che siano connotati da elementi di inganno o di artificio, dovendosi cioè

ravvisare l'esistenza di uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione» (in tal senso v. Cass. pen., Sez. III, 2 marzo 2018, n. 29636).

Nella casistica l'attività fraudolenta è stata individuata nel **trasferimento all'estero di somme di denaro**, anche se in quantità inferiore alla soglia da dichiarare in occasione dell'espatrio, sulla base della constatazione che «*la possibilità legale di esportare valuta entro certi limiti non esclude che detto trasferimento possa avvenire per sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale dell'Erario» (Cass. pen., Sez. III, 12 marzo 2019, n. 42569) oppure negli atti di riconoscimento di passività inesistenti oppure di costituzione simulata di diritti reali di godimento o di garanzia (così Cass. pen., Sez. III, 18 aprile 2001, n. 15864).*

Ai fini della sussistenza del delitto non è richiesto che ciò abbia reso inefficace la procedura di riscossione, ma è sufficiente che **abbia posto in pericolo la riscossione del credito da parte dell'Erario (Cass. pen., Sez. III, 9 aprile 2008, n. 14720).**

16.12. Il delitto di falso in transazione fiscale (art. 11, comma 2, D.lgs. n. 74 del 2000).

Il reato in parola è disciplinato dall'arti. 11, comma 2, D.lgs. n. 74 del 2000. Presuppone che sia in atto una procedura di **transazione fiscale** ai sensi dell'art. 182-ter r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (L. fall.) possibile nei casi di concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti.

La condotta consiste nell'indicare, nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo **superiore a cinquantamila euro**.

16.13. L'omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10-bis D.lgs. n. 74 del 2000)

La condotta di omesso versamento di ritenute si compone di due momenti:

- a) ci deve essere il versamento da parte del sostituto a terzi di un corrispettivo per il quale, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa tributaria, questi **procede ad effettuare la ritenuta**; poi, vi deve essere il **rilascio della certificazione** oppure, in modo congiunto od anche alternativo, **l'inserimento delle effettuate ritenute nella dichiarazione annuale** di sostituto di imposta (Cass. pen., Sez. III, 8 aprile 2014, n. 40526);
- b) vi è, infine, l'**omesso versamento** delle ritenute dovute o certificate entro il termine per la presentazione delle dichiarazioni annuali di sostituto di imposta, sempre che l'ammontare delle stesse sia superiore a **centocinquantamila euro** per ogni periodo di imposta.

I casi in cui deve essere operata la ritenuta alla fonte sono indicati dal capo III del D.P.R. n. 600 del 1973: a titolo di esempio possiamo ricordare che vi è la **ritenuta sui redditi dei dipendenti o assimilati** (artt. 23 e 24 D.P.R. n. 600 del 1973); sui **redditi di lavoro autonomo e su altri redditi** (art. 25 D.P.R. n. 600 del 1973); sulle **provvidioni inerenti ai rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza, di commercio e di procacciamento di affari** (art. 25-bis), ecc.

Effettuata la ritenuta, il sostituto deve rilasciare al soggetto interessato la **certificazione**, che deve essere inviata entro il 16 marzo dell'anno successivo a

quello in cui le somme ed i valori sono stati corrisposti ovvero entro 12 giorni dalla richiesta in caso di interruzione del rapporto di lavoro (v. art. 4 D.P.R. n. 322 del 1998).

Con il D.lgs. n. 158 del 2015 hanno assunto rilevanza anche gli omessi versamenti aventi ad oggetto ritenute che, pur in assenza di certificazione, siano dovute sulla base della **dichiarazione annuale**, che deve essere presentata entro il 31 ottobre dell'anno successivo alle effettuate ritenute (art. 4, comma 4-*bis*, D.P.R. n. 322 del 1998).

Le ritenute devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo; tuttavia il mancato rispetto di tale termine rileva solo a fini amministrativi. Affinché sussista il reato è invece necessario che l'omesso versamento si protragga oltre il 31 ottobre e sempre che le certificazioni siano indicate nella dichiarazione stessa.

L'omesso versamento, per ogni periodo di imposta, deve essere superiore a centocinquantamila euro.

Per la irrilevanza della crisi di liquidità ai fini della insussistenza del reato in parola si rimanda al paragrafo successivo in materia di omesso versamento I.V.A.

16.14. L'omesso versamento di IVA (art. 10-ter D.lgs. n. 74 del 2000)

Il reato di omesso versamento IVA presuppone la **presentazione della dichiarazione IVA**, come si evince dalla disposizione che punisce il mancato versamento di detta imposta dovuta sulla base della dichiarazione annuale, che deve avvenire nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell'anno successivo (v. art. 8, comma 1 D.P.R. n. 322 del 1998).

Nella dichiarazione il contribuente deve presentare la dichiarazione nella quale procede ad un riempimento delle operazioni attive e degli acquisti registrati nell'anno, nonché le liquidazioni e dei versamenti periodici effettuati. In base a questi elementi viene determinata l'imposta eventualmente dovuta a conguaglio, che è data dalla differenza tra l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione annuale e l'ammontare complessivo delle somme versate nel corso dell'anno delle liquidazioni mensili o trimestrali.

E ciò che fa fede ai fini della sussistenza del reato e dell'individuazione dell'ammontare non versato è proprio quanto dichiarato dal contribuente che, se eccepisce l'inattendibilità del suo contenuto, è gravato dall'onere di provarlo (così **Cass. pen., Sez. III, 29 novembre 2019, n. 8784**).

Perché si abbia il reato è necessario che l'imposta determinata in sede di dichiarazione e superiore all'ammontare indicato dall'art. 10-ter D.lgs. n. 74 del 2000 (**duecentocinquantamila euro**) non sia versata all'Erario e che questa condotta si protragga **oltre il termine di versamento dell'acconto** relativo all'imposta dovuta nel periodo successivo (27 dicembre di ogni anno).

Nel caso di gruppi societari che abbiano esercitato l'opzione per il regime fiscale del consolidato nazionale, di cui agli artt. 117 ss. D.P.R. n. 917 del 1986, è configurabile la responsabilità dell'amministratore della società consolidante per il reato di cui all'art. 10-ter anche nel caso di mancata corresponsione delle imposte dovute dalle società controllate (**Cass. pen., Sez. III, 16 ottobre 2019, n. 5513**).

La giurisprudenza è molto rigorosa nell'applicazione della disposizione in parola, escludendo che **crisi di liquidità** possano giustificare l'esclusione della punibilità, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per

provvedere alla corresponsione del tributo e, nel caso in cui l'omesso versamento dipenda dal mancato incasso dell'IVA per altrui inadempimento, non siano provati i motivi che hanno determinato l'emissione della fattura antecedentemente alla ricezione del corrispettivo (in questo senso **Cass. pen., Sez. III, 21 marzo 2019, n. 23796**). Più in generale che le cause della crisi di liquidità siano dovute a fatti a lui non imputabili e che le stesse non possano essere fronteggiate con idonee misure anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale (**Cass. pen., Sez. III, 5 dicembre 2013, n. 5467**, con riferimento però all'ipotesi di cui all'art. 10-*bis*, ma che vale anche per il reato in parola).

Non scrimina neppure la necessità di preferire il **pagamento degli stipendi dei dipendenti**, posto che l'adempimento prioritario dei crediti da lavoro dipendente rispetto ai crediti erariali vige nel solo ambito delle procedure esecutive e fallimentari e non può essere richiamato in **contesti diversi** (**Cass. pen., Sez. III, 28 gennaio 2020, n. 8519**; **Cass. pen., Sez. III, 4 luglio 2019, n. 36709**; al limite può valere per il riconoscimento di una attenuazione di pena: **Cass. pen., Sez. III, 21 novembre 2019, n. 10084**, che si è pronunciata relativamente all'art. 10-*bis*).

16.15. L'indebita compensazione (art. 10-*quater* D.lgs. n. 74 del 2000)

Il reato previsto dall'art. 10-*quater* consiste nell'aver utilizzato per la compensazione del proprio debito tributario, ai sensi dell'art. 17 D.lgs. n. 241 del 1997, crediti non spettanti oppure inesistenti e sempre che l'ammontare annuo dei crediti compensati sia superiore a cinquantamila euro.

Per la sussistenza del delitto in esame è necessario che il soggetto abbia provveduto alla **autoliquidazione del debito** con le modalità previste dall'art. 17 nel modello F24.

Per **credito inesistente** si fa riferimento a crediti che sono inventati da parte del contribuente e che possono avere un supporto di natura documentale o meno. In questa categoria si ritiene che vi rientrino anche crediti **soggettivamente inesistenti**, perché spettanti a soggetti diversi dal contribuente.

Il **credito non spettante** è quello che, pur certo nella sua esistenza e nel suo ammontare, non è però per qualsiasi ragione utilizzabile in sede di compensazione. Rientrano in questa categoria i crediti che, pur essendosi formati in riferimento a un determinato anno di imposta, possono essere utilizzati solo nell'anno successivo, tra cui quelli che vengono portati in compensazione oltre il limite massimo oppure perché riguardano periodi diversi come richiesto dall'art. 17 (**Cass. pen., Sez. III, 8 maggio 2014, n. 30267**).

16.16. Le cause di non punibilità dei reati di cui agli artt. 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater* comma 1 (artt. 13, comma 1, D.lgs. n. 74 del 2000 e 23 D.L. 30 marzo 2023, n. 34)

L'art. 13, comma 1, D.lgs. n. 74 del 2000 prevede la non punibilità dei reati di cui agli artt. 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater*, comma 1 (non l'ipotesi di compensazione utilizzando crediti inesistenti) nel caso in cui, **prima della dichiarazione di apertura del dibattimento**, i debiti tributari, comprensivi di sanzioni amministrative e interessi, siano estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione dell'accertamento previste dalle norme tributarie (procedure con adesione, definizione in fase di contenzioso e

avvisi bonari), nonché dal ravvedimento operoso di cui all'art. 13 D.lgs. n. 427 del 1997.

A tale causa di non punibilità si è, di recente, aggiunta quella prevista dall'**art. 23 D.L. 30 marzo 2023, n. 24**, convertito con modificazioni nella **L. 26 maggio 2023, n. 56** ed avente ad oggetto i delitti di **omesso versamento di ritenute dovute o certificate**, di **omesso versamento di IVA** e di **indebita compensazione su crediti non spettanti** (artt. 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater*, comma 1); in forza del quale detti reati non sono punibili se il contribuente provvede a versare integralmente le somme dovute secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della **L. 29 dicembre 2022, n. 197** (c.d. **Rottamazione quater**) e purché le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello.

Come stabilito dall'art. 1, comma 232, della già citata legge *«Il pagamento delle somme di cui al comma 231 è effettuato in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024»*.

16.17. Sintesi attività di Brandini S.p.A. e rischio reati tributari. Tabella.

Attività	Comportamento vietato	Rischio-reato
Rilascio di documenti fiscali in generale per operazione di cessione beni o prestazione di servizi	diretti a documentare operazioni completamente inesistenti	Emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti <i>ex</i> art. 8 D.lgs. n. 74 del 2000 – Art. 25- <i>quinqüesdecies</i> d.lgs. n. 231 del 2001
Emissione di fatture per cessione beni o prestazioni servizi	Indicazione di corrispettivi in misura superiore a quella reale	
	Indicazione imposta non dovuta a fronte di cessione esente	
	Indicazione di imposta superiore a quella dovuta	
	Indicazione di soggetto diverso dal cessionario dei beni o beneficiario del servizio	
	Richiesta di compenso per emissione di fatture o documenti equipollenti per operazioni inesistenti	Riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita o autoriciclaggio – Art. 25- <i>octies</i> d.lgs. n.

	e suo reimpiego nell'azienda	231 del 2001
Presentazione delle dichiarazioni I.V.A. (anche periodiche) e I.R.P.E.G.	<p>Annotazione in contabilità di fatture passive per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti e utilizzo di detti documenti nella dichiarazione</p> <p>Reimpiego dei risparmi di spesa derivanti dal reato di cui sopra all'interno dell'azienda</p> <p>Annotazione in contabilità di fatture attive o scontrini rilasciati con corrispettivi inferiori a quelli reali o con indicazione di imposta in misura inferiore a quella reale e utilizzo di detti documenti nelle dichiarazioni, documenti accompagnati ad altra documentazione falsa che confermi quanto indicato in fattura o negli scontrini</p> <p>Mancata annotazione in contabilità (e quindi mancata indicazione nelle dichiarazioni) di corrispettivi percepiti per la cessione di beni o la prestazione di servizi accompagnata dal compimento di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare accertamento (ad es. creazione di conti</p>	<p>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti <i>ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 – art. 25-<i>quinqüesdecies</i> D.lgs. n. 231 del 2001</i></p> <p>Riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita o autoriciclaggio – Art. 25-<i>octies</i> D.lgs. n. 231 del 2001</p> <p>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici <i>ex art. 3 D.lgs. n. 74 del 2000 (sempre che sia superata la soglia di cui all'art. 3, comma 1, lett. a e b) - art. 25-<i>quinqüesdecies</i> D.lgs. n. 231 del 2001</i></p>

<p>correnti intestati a soggetti non riconducibili all'attività societaria, creazione di contabilità parallela a quella ufficiale, ecc.)</p> <p>Reimpiego dei risparmi di spesa derivanti dal reato di cui sopra all'interno dell'azienda</p> <p>Annotazione in contabilità di fatture attive o scontrini rilasciati con corrispettivi inferiori a quelli reali o con indicazione di imposta in misura inferiore a quella reale e utilizzo di detti documenti nelle dichiarazioni</p> <p>Mancata annotazione in contabilità (e quindi mancata indicazione nelle dichiarazioni) di corrispettivi percepiti per la cessione di beni o la prestazione di servizi</p> <p>Indicazione di elementi passivi inesistenti</p> <p>Reimpiego dei risparmi di spesa derivanti dal reato di cui sopra all'interno dell'azienda</p>	<p>Riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita o autoriciclaggio – Art. 25-<i>octies</i> D.lgs. n. 231 del 2001</p> <p>Dichiarazione infedele di cui all'art. 4 D.lgs. n. 74 del 2000, qualora sia superata la soglia di punibilità di cui all'art. 4, comma 1, lett. a e b</p> <p>Riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita o autoriciclaggio – Art. 25-<i>octies</i> d.lgs. n. 231 del 2001</p> <p>Dichiarazione omessa di</p>
---	--

	<p>Omessa presentazione</p> <p>Reimpiego dei risparmi di spesa derivanti dal reato di cui sopra all'interno dell'azienda</p>	<p>cui all'art. 5 D.lgs. n. 74 del 2000, qualora sia superata la soglia di punibilità di cui all'art. 5, comma 1, lett. a e b</p> <p>Riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita o autoriciclaggio – Art. 25-<i>octies</i> d.lgs. n. 231 del 2001</p>
<p>Conservazione delle scritture contabili e dei documenti obbligatori</p>	<p>Distruzione o occultamento (anche nella forma della conservazione in luogo diverso dalla sede sociale non comunicato)</p> <p>Reimpiego dei risparmi di spesa derivanti dal reato di cui sopra all'interno dell'azienda</p>	<p>Occultamento o distruzione di documenti contabili <i>ex art.</i> 10 D.lgs. n. 74 del 2000 – Art. 25-<i>quinqüesdecies</i> d.lgs. n. 231 del 2001</p> <p>Riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita o autoriciclaggio – Art. 25-<i>octies</i> d.lgs. n. 231 del 2001</p>
<p>Pagamento delle imposte, degli interessi o delle sanzioni</p>	<p>Alienazione simulata di beni o compimenti di altri atti fraudolenti al fine di sottrarsi a detti pagamenti</p> <p>Reimpiego dei risparmi di spesa derivanti dal reato di cui sopra all'interno dell'azienda</p>	<p>Sottrazione fraudolenta del pagamento di imposte (art. 11, comma 1, D.lgs. n. 74 del 2000) - Art. 25-<i>quinqüesdecies</i> D.lgs. n. 231 del 2001</p> <p>Riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita o autoriciclaggio – Art. 25-<i>octies</i> D.lgs. n. 231 del 2001</p>
<p>Presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta</p>	<p>Omesso versamento delle ritenute certificate o dovute entro il termine della presentazione di detta dichiarazione</p>	<p>Omesso versamento di ritenute dovute o certificate <i>ex art.</i> 10-<i>bis</i> D.lgs. n. 74 del 2000, sempre che venga superata la soglia di</p>

		<p>punibilità prevista dalla disposizione in parola</p> <p>Riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita o autoriciclaggio – Art. 25-<i>octies</i> D.lgs. n. 231 del 2001</p>
Presentazione della dichiarazione annuale I.V.A.	<p>Omesso versamento dell'IVA dovuta in base a detta dichiarazione entro il termine per il versamento dell'acconto relativo all'imposta dell'anno successivo</p> <p>Reimpiego dei risparmi di spesa derivanti dal reato di cui sopra all'interno dell'azienda</p>	<p>Omesso versamento di IVA <i>ex art. 10-ter</i> D.lgs. n. 74 del 2000, sempre che venga superata la soglia di punibilità prevista dalla disposizione in parola</p> <p>Riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita o autoriciclaggio – Art. 25-<i>octies</i> D.lgs. n. 231 del 2001</p>
Indicazione nel modello F24 di crediti in compensazione ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997	<p>Utilizzo per la compensazione crediti non spettanti o inesistenti</p> <p>Reimpiego dei risparmi di spesa derivanti dal reato di cui sopra all'interno dell'azienda</p>	<p>Indebita compensazione <i>ex art. 10-quater</i> D.lgs. n. 74 del 2000, sempre che sia superata la soglia di punibilità prevista dalla disposizione in parola</p> <p>Riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita o autoriciclaggio – Art. 25-<i>octies</i> d.lgs. n. 231 del 2001</p>

17. L'introduzione dell'art. 25 *octies* 1

Il 14 dicembre 2021, con l'entrata in vigore del D.lgs 8 novembre 2021 n. 184, in attuazione della Direttiva UE 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, è stato introdotto l'art. 25 *octies* 1, rubricato “**Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**”.

La modifica ha comportato un ulteriore incremento del novero dei reati presupposto, avendo esteso l'ambito applicativo delle sanzioni alle fattispecie di “**Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti**” di cui all'art. 493 *ter* c.p. e di “**Frode informatica**” di cui all'art. 640 *ter* c.p. come modificate dall'art. 2 del medesimo decreto.

L'art. 25 *octies* 1 annovera altresì quale ulteriore reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, il delitto di “**Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti**” di cui all'art. 493 *quater* c.p., fattispecie di nuovo conio ed introdotta nel *corpus* del codice penale proprio con l'emanazione del D.Lgs. 184/2021.

In relazione all'art. 640 *ter* c.p. è doveroso precisare che tale delitto viene in rilievo ai fini della responsabilità dell'ente solo ove commesso nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un **trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale**.

La norma in parola prevede, infine, quali fattispecie presupposto della responsabilità dell'ente derivante da reato, una seria vasta ed indeterminata di delitti, con la previsione di una clausola di riserva avente carattere di norma di chiusura.

17.1. I singoli reati presupposto

Come già anticipato, l'art. 2 D.lgs n. 184/2021 ha apportato delle modifiche alla fattispecie in attuazione della Direttiva UE n. 2019/713 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti. L'intervento dell'Unione Europea in materia è dovuto al carattere **transfrontaliero** di tali reati, conseguenza della loro modalità digitale di realizzazione.

Le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti rappresentano una delle forme attraverso le quali la criminalità organizzata finanzia le proprie attività criminose nonché una seria limitazione allo sviluppo del mercato unico digitale e delle tecnologie di pagamento, in quanto ledono la fiducia dei consumatori nella sicurezza degli scambi economici, tra cui gli acquisti effettuati *on line*.

La *ratio* dell'intervento normativo risiede, dunque, nell'esigenza di potenziare il contrasto alle summenzionate frodi e falsificazioni, operato attraverso l'ampliamento dell'ambito di applicazione dei delitti di cui all'art. 493 *ter* a tutti gli **strumenti di pagamento diversi dai contanti**, compresi quelli **immateriali**, ricompresi nella definizione fornita dall'art. 1, comma 1, lett a) del citato decreto, ovvero ogni “*dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali*”.

Secondo la dottrina i delitti di cui all'art. 493 *ter* sono plurioffensivi, poiché ledono non solo il patrimonio individuale, ma anche interessi afferenti la categoria dell'ordine pubblico e della fede pubblica.

Conformemente, la giurisprudenza ha individuato il bene giuridico tutelato nell'interesse pubblico a che il sistema elettronico di pagamento venga usato in maniera corretta a garanzia della fede pubblica ed a prevenzione del riciclaggio (cfr. **Cass. pen., Sez. VI, n. 29821/2012**).

Oggetto materiale dei reati di cui all'art. 493 *ter* sono le **carte di credito o di pagamento** o qualsiasi **altro documento con analoga funzione** e, quindi, ogni supporto che presenta la medesima utilità economica.

Sono **carte di credito o di pagamento** le tessere munite di una banda magnetica e/o microcircuiti sui quali sono impressi i dati di identificazione del titolare, i limiti e le modalità di utilizzo, nonché gli estremi del rapporto con l'azienda o l'ente che ha rilasciato il documento abilitante alla fruizione dei servizi (*bancomat*, carte di credito, carte prepagate).

La giurisprudenza ha individuato i documenti con analoga funzione in strumenti di pagamento quali ad esempio:

- la tessera a banda magnetica a scalare per il pagamento del pedaggio autostradale “*via card*” (**Cass. pen, Sez. II, n. 36295/2005**);
- la tessera carburanti (**Cass. pen, Sez. un., n. 22902/2001**);
- le tessere telefoniche prepagate;
- i vaglia postali veloci.

L'art. 493 *ter* c.p. è una **disposizione a più norme**, poiché contiene **tre autonome incriminazioni** di forme distinte di abuso degli strumenti di pagamento diversi dai contanti ma costituisce anche una **norma a più fattispecie**, in quanto sono descritte più condotte tra loro alternative e non cumulative.

Le condotte descritte nella norma sono le seguenti:

a) utilizzare indebitamente, cioè senza esserne il titolare, carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento che abiliti al prelievo di denaro o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Il materiale possesso dei detti strumenti di pagamento diverso dai contanti non è presupposto necessario per l'integrazione del reato, essendo sufficiente che l'agente, attraverso l'immissione dei dati ricognitivi ed operativi di una valida carta di credito altrui di cui non abbia la materiale disponibilità, effettui delle transazioni non autorizzate dal titolare (**Cass. pen., Sez. II, n. 47725/2014**).

L'utilizzo della carta è **indebito** quando manca il consenso del titolare o vengono violate le prescrizioni e le modalità di impiego stabilite dall'emittente o dall'ente erogatore.

La Corte di Cassazione, al fine di individuare la sfera applicativa della norma, ha precisato che la titolarità della carta deve essere sostanziale, legale, attuale e non

formale, ovvero derivante dall'intestazione o dal mero possesso di essa. Di conseguenza, il soggetto, apparente titolare della carta di credito, commette il delitto se utilizza una carta il cui contratto è estinto o è stato sospeso per qualsiasi causa, non essendo più titolare del rapporto contrattuale con l'emittente; in tale ipotesi, ai fini della configurabilità del reato sotto il profilo soggettivo, è necessario che l'agente sia consapevole del recesso e che quindi vi sia stata la comunicazione all'utente della revoca all'autorizzazione della carta.

La Suprema Corte, ha affrontato anche la tematica della configurabilità o meno del reato di utilizzo indebito di una carta di credito allorquando l'utilizzatore, pur non essendone titolare, si serva del documento su autorizzazione o, comunque, senza opposizione dell'avente diritto all'uso. La giurisprudenza, a tal proposito, ha affermato che l'unica ipotesi in cui non si ravvisa l'abusività, nel caso di utilizzazione di carta da parte del non titolare, è quello del c.d. **uso indiretto** del documento da parte del soggetto legittimato, ovvero quando quest'ultimo si serva di un terzo come "*longa manus*" o come mero strumento esecutivo di un'operazione che non necessita la sottoscrizione di alcun atto, come ad esempio, l'ipotesi di pagamento del pedaggio autostradale mediante carta di credito, per cui è sufficiente inserire il documento nell'apposito congegno automatico.

Ai fini della consumazione del reato occorre inoltre che il soggetto agente utilizzi la carta o altro strumento di pagamento al **fine di trarre profitto per sé o per altri**.

b) falsificare o alterare carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo.

La **falsificazione** consiste nella materiale creazione da parte di soggetto non legalmente autorizzato, di una nuova carta di credito artefatta (o di altro documento) solo apparentemente riconducibile all'istituto emittente, ma, in realtà, priva di ogni collegamento negoziale con quest'ultimo e tale da far apparire al lettore magnetico che la medesima proviene dall'emittente ed è utilizzata dal soggetto legittimato.

L'**alterazione** presuppone l'esistenza di una carta regolarmente creata dall'emittente e si concretizza nella sua artificiosa manipolazione attraverso la modificazione di alcuni dati rilevanti, quali l'intestazione, la data di scadenza, il nome del titolare, la banda magnetica o dei dati in essa inseriti che permettono l'accesso ai servizi o, infine, dei codici, per consentirne un uso diverso per qualità e quantità rispetto a quello previsto dall'ente emittente (limiti di spesa o di prelievo)

c) possedere, cedere o acquistare tali strumenti di pagamento diverso dai contanti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Il concetto di possesso deve essere inteso in senso penalistico, ovvero come autonoma disponibilità della *res* accompagnata dall'*animus rem sibi habendi*, ovvero dall'animo di tenere la cosa presso di sé.

Le condotte di cessione o di acquisizione ricomprendono tutte le possibili modalità di trasferimento a terzi delle carte, dei documenti e degli strumenti di pagamento diversi dai contanti, ivi comprese quelle a titolo gratuito ovvero oneroso.

La provenienza illecita postula, infine, che il possesso della carta di credito o del documento analogo o dello strumento di pagamento diverso dai contanti debba derivare da un illecito civile, amministrativo o penale di natura contravvenzionale, che **non** sia punito con la pena dell'**arresto superiore nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi**, poiché nell'ipotesi in cui sia ricollegabile ad un delitto o ad una contravvenzione rientrante nei limiti di pena sopra indicati, a seguito delle novità introdotte dal D.lgs. 8 novembre 2021, n. 195, verrebbe ad integrarsi il delitto di ricettazione di cui all'art. 648 c.p.

L'art. **493 quater c.p.**, richiamato dall'art. 25 *octies* 1, comma 1, lett. b) ed introdotto dallo stesso D.lgs. n. 184/2021, stabilisce che *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura sé o altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificatamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 1.000 euro.”*

Come si può agevolmente intuire dalla lettura del testo si tratta di una molteplicità di condotte, tutte idonee ad integrare la tipicità del reato e tutte accomunate dall'essere funzionali alla realizzazione di reati relativi all'utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Ancora non si registrano pronunzie di legittimità, essendo in vigore da poco più di 2 anni.

Il delitto di **frode informatica** di cui all'art. **640 ter c.p.** si caratterizza, come è stato puntualmente osservato (**Bartoli-Pelissero-Seminara, Diritto penale. Lineamenti di parte speciale**, Torino, 2022), per una **dualità** di tipologie di aggressione: da un lato, rappresenta una particolare ipotesi di **truffa** nella parte in cui si riferisce all'**alterazione del funzionamento**, da cui derivano un **danno** ed un **profitto**; dall'altro, si accosta al **furto**, ove si prevede, come alternativa modalità di commissione del fatto, l'**intervento senza diritto** su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico. Tra l'altro, la locuzione **“senza diritto”** appare un **pleonaso**, perché l'aggravante misurata sulla qualità di **operatore del sistema** di cui al comma 2, ultima parte, lascia intendere che il reato vi sia anche a carico di chi agisca pur potendo **“astrattamente”** operare all'interno del sistema, ma che sia privo **in concreto** dei presupposti di legittimità.

Infine, con una previsione alquanto indeterminata, il comma 2 dell'art. 25 *octies* 1 estende la responsabilità dell'ente ad **ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale**, quando questi abbiano ad oggetto **strumenti di pagamento diversi dai contanti**.

Procedura di *whistleblowing*.

Un apposito titolo è stato adottato per disciplinare la procedura c.d. di whistleblowing imposta dalla l. 30 maggio 2017, n. 179. Destinatario naturale della segnalazione è l'Organismo di vigilanza, che è il terminale dei due canali di segnalazione.

Brandini S.p.A.

Via A.Chiari 9/11/13 – 50127 Firenze (FI)

**Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi degli artt. 6 e 7 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231**

REGOLAMENTO AZIENDALE

Ultimo aggiornamento: Dicembre 2023

SOMMARIO

Titolo I

Principi e regole aventi carattere generale

- Art. 1. Le finalità del Modello organizzativo.
- Art. 2. Adozione del Modello. Obblighi del Consiglio di Amministrazione.
- Art. 3. Le modifiche al Modello organizzativo.
- Art. 4. Modalità di redazione delle comunicazioni, pareri, autorizzazioni e relazioni e loro conservazione.

Titolo II

Dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in generale

- Art. 5. Principi generali.
- Art. 6. Obbligo di segnalazione.
- Art. 7. Comportamento successivo alla segnalazione.

Titolo III

Gestione di finanziamenti e/o di contributi pubblici

- Art. 8. Richiesta di finanziamento.
- Art. 9. Obblighi in caso di definizione della pratica di finanziamento.
- Art. 10. Impiego dei finanziamenti.
- Art. 11. Relazione annuale.
- Art. 12. Contributi a titolo di rimborso di costi.

Titolo IV

Assunzione del personale

- Art. 13. Principi generali.
- Art. 14. Reclutamento e selezione del personale.
- Art. 15. Definizione del profilo.
- Art. 16. Il reclutamento interno.
- Art. 17. Il reclutamento tramite ricerca nel mercato esterno.
- Art. 18. Chiamata diretta.
- Art. 19. Limiti alle assunzioni esterne.
- Art. 20. Comunicazioni delle assunzioni.
- Art. 21. Assunzione di lavoratori appartenenti a paesi extra Unione europea
- Art. 22. Relazione annuale.

Titolo V

Acquisiti di beni o servizi, pagamenti e altre transazioni finanziarie

Capo I

Acquisto di beni

- Art. 23. Principi generali.
- Art. 24. Procedura per l'ordine di acquisto.
- Art. 25. Pagamento.

Capo II

Pagamenti e altre transazioni finanziarie

- Art. 26. Principi generali.
- Art. 27. Modalità di pagamento.
- Art. 28. Pagamento in contanti.
- Art. 29. Relazione annuale.

Titolo VI

Doni e omaggi

- Art. 30. Divieto di effettuare doni ad appartenenti a Pubbliche amministrazioni.
- Art. 31. Doni e/o omaggi consentiti.

Titolo VII

Spese di trasferta e rimborsi spese. Utilizzo di carte di credito aziendali

- Art. 32. Richiesta di autorizzazione alla trasferta.
- Art. 33. Mezzi utilizzabili per le trasferte.
- Art. 34. Rimborsi spese per le trasferte.
- Art. 35. Documentazione e sua conservazione.
- Art. 36 Utilizzazione di carte di credito aziendali
- Art. 37. Relazione annuale.

Titolo VIII

Sponsorizzazioni

- Art. 37. Principi generali.
- Art. 38. Regole per la sponsorizzazione

Titolo IX

Comportamento in caso di attività ispettive

- Art. 39. Principi generali.

Titolo X

Attività funzionali ad adempimenti contabili e fiscali

Capo I

L'organigramma per adempimenti contabili e fiscali

- Art. 40. Realizzazione di organigramma per gli adempimenti contabili e fiscali.
- Art. 41. Compiti del Responsabile degli adempimenti fiscali.

Capo II

Ricezione di documenti contabili fiscalmente rilevanti e registrazione dei pagamenti effettuati

- Art. 42. Ricezione e conservazione di documenti fiscalmente rilevanti.
- Art. 43. Registrazione dei pagamenti effettuati.
- Art. 44. Difformità riscontrate.
- Art. 45. Note di credito, di addebito o altri documenti di integrazione e rettifica.
- Art. 46. Comportamenti vietati riguardo fatture o documenti fiscalmente rilevanti ricevuti.

Capo III

Emissione di documenti contabili fiscalmente rilevanti e registrazione dei pagamenti effettuati

Art. 47. Emissione di documenti contabili fiscalmente rilevanti e registrazione di incassi ricevuti.

Art. 48. Divieti nella emissione di fatture o comunque di documenti fiscalmente rilevanti.

Art. 49. Registrazione di incassi ricevuti.

Art. 50. Reclami e richieste di rimborso.

Capo IV

Gestione contabilità cespiti

Art. 51. Controlli sui cespiti della società.

Capo V

Gestione contabilità magazzino

Art. 52. Controllo del magazzino da parte del Responsabile.

Capo VI

Attività di redazione del bilancio

Art. 53. Principi generali in ordine alla redazione del bilancio.

Art. 54. Calendarizzazione delle comunicazioni sociali.

Art. 55. Trasmissione progetto di bilancio.

Art. 56. Riunione periodica.

Capo VII

Attività di redazione e presentazione delle dichiarazioni fiscali e calcolo dell'imposta

Art. 57. Comportamenti in tema di dichiarazione dei redditi o delle altre imposte.

Capo VIII

Consulenza giuridica e Interpello all'Agenzia dell'entrate

Art. 58. Casi in cui si può ricorrere alla consulenza giuridica o all'interpello.

Art. 59. Decisione di ricorrere ad una delle due procedure.

Art. 60. Adempimenti.

Art. 61. Adeguamento delle decisioni della Società alle indicazioni provenienti dall'Agenzia delle entrate.

Capo IX

Rateizzazione, ravvedimento operoso e altre procedure conciliative

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 62. Principi generali.

Sezione II

Rateizzazione e le procedure conciliative o di adesione

Art. 63. Rateizzazione.

Art. 64. Ravvedimento operoso.

Art. 65. Accertamento con adesione

Art. 66. Conciliazione giudiziale.

Art. 67. Altre procedure conciliative. Transazioni.

Capo X
Tutela del capitale sociale

Art. 68. Principi generali.

Capo XI
Attività dirette a consentire il regolare funzionamento della società

Art. 69. Principi generali.

Capo XII
Controlli in materia contabile e tributaria

Art. 70. Controlli del Responsabile degli adempimenti fiscali.

Art. 71. Controlli dell'OdV e del Collegio sindacale.

Titolo XI

Art. 72. Limiti di utilizzo dell'accesso ad *internet* e della *mail* aziendale

Titolo XII
Attività di formazione e informazione

Art. 73. Principi generali.

Art. 74. Comunicazione del Modello.

Art. 75. Corsi di formazione.

Art. 76. Formazione nei confronti dei nuovi assunti.

Art. 77. Informazione circa le modifiche del Modello organizzativo.

Titolo XIII

Flusso informativo e doveri di collaborazione in favore dell'Organismo di Vigilanza.

Segnalazioni obbligatorie

Capo I

Obblighi di carattere generale

Art. 78. Principi generali.

Art. 79. Doveri di collaborazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Art. 80. Obblighi di segnalazione.

Capo II

Obblighi specifici

Sezione I

Modifiche al Modello organizzativo

Art. 81. Comunicazione da effettuare senza ritardo.

Sezione II

Dei rapporti in generale con la Pubblica Amministrazione

Art. 82. Comunicazioni da effettuare senza ritardo.

Sezione III

Gestione di finanziamenti e/o contributi pubblici

Art. 83. Comunicazioni periodiche.

Art. 84. Comunicazione da effettuare senza ritardo.

Art. 85. Obblighi di collaborazione.

Sezione IV

Assunzione di personale

Art. 86. Comunicazioni periodiche.

Art. 87. Comunicazione da effettuare senza ritardo.

Sezione V

Acquisti di beni o servizi, pagamenti e altre transazioni finanziarie

Art. 88. Comunicazioni periodiche.

Sezione VI

Doni e omaggi

Art. 89. Comunicazioni periodiche.

Sezione VII

Spese di trasferta e rimborsi spese

Art. 90. Comunicazioni periodiche.

Sezione VIII

Sponsorizzazioni

Art. 91. Comunicazioni periodiche.

Sezione IX

Attività funzionali ad adempimenti contabili e fiscali

Art. 92. Comunicazioni periodiche.

Art. 93. Obbligo di collaborazione del Collegio sindacale.

Art. 94. Comunicazioni da fare senza ritardo.

Art. 95. Controlli dell'OdV in materia contabile e fiscale.

Sezione X

Attività di formazione e informazione

Art. 96. Programma di formazione.

Titolo XIV

Il sistema disciplinare

Sezione I

Finalità ambito di applicazione del sistema disciplinare

Art. 97. Approvazione, pubblicità, interpretazione e aggiornamento del sistema disciplinare.

Art. 98. Ambito di applicazione.

Sezione II

Illeciti e sanzioni

Art. 99. Gli illeciti.

Art. 100. Le sanzioni.

Art. 101. Le singole comminatorie edittali.

Sezione III

Criteri di scelta e commisurazione delle sanzioni disciplinari

Art. 102. Criteri di scelta delle sanzioni disciplinari.

Art. 103. Criteri di commisurazione.

Sezione IV

Il procedimento disciplinare

Art. 104. La titolarità del potere sanzionatorio.

Art. 105. Contestazione dell'illecito e diritto di difesa dell'imputato.

Art. 106. Il provvedimento disciplinare.

Brandini S.p.A.

Via A.Chiari 9/11/13 – 50127 Firenze (FI)

Art. 107. Conservazione della documentazione.

Titolo I

Principi e regole aventi carattere generale

Art. 1. Le finalità del Modello organizzativo.

1. La Brandini s.p.a. (da ora in poi “Società” oppure “Azienda”) ritiene la legalità e il rispetto della normativa vigente valori da tutelare in modo assoluto. Al raggiungimento del pieno rispetto della legalità e della trasparenza sono finalizzate le regole contenute nel presente Regolamento e, in generale, nel Modello organizzativo adottato dalla Società, di cui il primo è parte integrante.

2. Tutti devono collaborare, secondo le proprie attribuzioni e competenze, al raggiungimento di detto obiettivo. La Società pretende a tal fine, da parte degli amministratori, dei dirigenti, dei dipendenti, dei collaboratori esterni, dei soggetti che hanno con essa rapporti economici e commerciali, il rispetto della normativa in vigore e delle regole dettate dal presente Modello organizzativo nonché dei documenti che ne costituiscono parte integrante.

3. Le violazioni della normativa di legge, delle regole dettate dal presente Regolamento e dal Modello organizzativo e dei documenti che ne costituiscono integrazione, salva ogni eventuale responsabilità civile e/o penale che verrà accertata dall’Autorità giudiziaria competente, saranno sanzionate in via disciplinare in base a quanto disposto dagli articoli contenuti nel Titolo XV.

4. Dal presente Regolamento sono escluse le materie della tutela della sicurezza e salute suoi luoghi di lavoro e dell’ambiente, che saranno oggetto di specifica regolamentazione.

Art. 2. Adozione del Modello. Obblighi del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Modello organizzativo viene adottato e aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione, assunta con la maggioranza assoluta dei propri componenti.

2. Il Consiglio di Amministrazione è responsabile dell’attuazione e del funzionamento del Modello organizzativo e spetta al medesimo aggiornarlo per renderlo efficace e adeguato allo scopo per il quale è concepito.

2. Il Consiglio di Amministrazione può procedere, tutte le volte in cui lo ritenga opportuno, ad apportare le modifiche ritenute necessarie per il miglioramento del Modello.

3. Il Consiglio di Amministrazione è obbligato a procedere alle modifiche:

- a) in caso di scoperta di significative violazioni, ivi compresa la commissione di reati nell’interesse e/o a vantaggio dell’ente;
- b) qualora si verificano modifiche all’organizzazione societaria o alle attività poste in essere da Brandini s.p.a.;

- c) qualora ciò si renda necessario in seguito a mutamenti della normativa dettata dal d.lgs. n. 231 del 2001 e/o alla normativa a questa correlata oppure vi siano significativi mutamenti di orientamento nella giurisprudenza.

Art. 3. Le modifiche al Modello organizzativo.

1. Le modifiche possono essere direttamente apportate dal Consiglio di Amministrazione, previa comunicazione delle medesime all'Organismo di Vigilanza che, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, deve esprimere il proprio parere.
2. L'Organismo di Vigilanza può, autonomamente, presentare proposte di modifica ai sensi del proprio Regolamento.
3. Nel caso in cui il parere dell'Organismo di Vigilanza sia positivo, il Consiglio di Amministrazione può procedere direttamente alla modifica. Nello stesso modo può procedere qualora il Consiglio di Amministrazione intenda aderire alla proposta di modifica proveniente dall'Organismo di Vigilanza.
4. Nel caso in cui il parere dell'Organismo di Vigilanza sia negativo o nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non intendesse aderire, in tutto o in parte, alla proposta di modifica dell'Odv, il Consiglio di Amministrazione stesso deve consultare un legale, esperto di problematiche relative al d.lgs. n. 231 del 2001, affinché questo esprima il proprio parere. Il parere del legale è vincolante.
5. Il parere deve essere inviato all'Organismo di Vigilanza a cura del Consiglio di Amministrazione.

Art. 4. Modalità di redazione delle comunicazioni, pareri, autorizzazioni relazioni e loro conservazione.

1. Nel caso in cui il presente Regolamento preveda l'obbligo di redazione di comunicazioni, pareri, autorizzazioni o relazioni, comunque denominati, questi devono presentare, se non diversamente specificato, forma scritta.
2. Le comunicazioni, i pareri, le autorizzazioni o le relazioni scritte possono essere redatte in qualunque forma (documento cartaceo e/o informatico) e inviate con il mezzo ritenuto idoneo (mediante posta, consegna diretta, invio *email*), purché consentano di:
 - a) portare a conoscenza del destinatario il contenuto;
 - b) provare l'avvenuta ricezione (ad es. se la comunicazione viene spedita per posta si rende necessario l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di consegna a mano, si deve conservare una copia con la firma del ricevente attestante la ricezione; in caso di *mail* il mittente è tenuto ad attivare il servizio notifica, ecc.).
3. Copia della comunicazione, del parere, della autorizzazione e della relazione deve essere conservata da parte sia di chi invia la comunicazione, il parere o l'autorizzazione, sia da parte di chi la riceve.
4. Chi invia la comunicazione, il parere, l'autorizzazione o la relazione deve conservare anche la prova della avvenuta ricezione.

5. La conservazione può avvenire con qualunque modalità idonea, sia su carta, sia su documento informatico.

6. La prova dell'avvenuta comunicazione può essere fornita solamente tramite documenti. In caso di mancata conservazione e/o smarrimento dei documenti di cui al comma 3, il soggetto interessato subirà la stessa sanzione disciplinare prevista per la omessa comunicazione, omesso rilascio del parere o autorizzazione o omessa redazione della relazione e non potrà provare a propria discolpa l'avvenuta comunicazione o l'avvenuto rilascio del parere o dell'autorizzazione o la redazione della relazione

7. In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a conservare tutte le comunicazioni che dovesse inviare e o ricevere, secondo quanto stabilito dal relativo Regolamento.

Titolo II

Dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in generale

Art. 5. Principi generali.

1. La Brandini s.p.a. impronta i propri rapporti con la Pubblica Amministrazione a trasparenza, correttezza e al rispetto assoluto della legalità.

2. È fatto assolutamente divieto a ciascun amministratore, dipendente, dirigente della Società oppure a soggetto che agisce per conto della stessa, offrire, dare o promettere ad appartenenti alla Pubblica Amministrazione, qualunque ruolo essi svolgono all'interno della stessa, denaro o altra utilità.

3. Il divieto di cui al comma che precede opera anche nel caso in cui il denaro o l'altra utilità siano oggetto di richiesta da parte di appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

4. La violazione dei divieti di cui sopra costituisce grave illecito disciplinare. L'illecito si configura anche nel caso in cui la richiesta sia accompagnata da comportamenti costringenti del pubblico ufficiale tali da integrare gli estremi del reato di concussione di cui all'art. 317 c.p., sempre che la dazione o la promessa di denaro o di altra utilità non si ponga come strumento necessario per salvare sé od altri da un danno alla persona, non diversamente fronteggiabile.

5. Sono consentiti solamente i regali d'uso che vengono concessi nell'esplicazione di normali rapporti di cortesia, purché di modico valore, come specificato dall'art. 4 comma 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2013, e nel rispetto delle regole di cui al presente Modello.

Art. 6. Obbligo di segnalazione.

1. Qualora un amministratore, dipendente, dirigente della Società o qualunque soggetto che opera per conto della Brandini s.p.a., venga contattato da appartenenti alla Pubblica Amministrazione, qualunque ruolo essi svolgano all'interno della stessa, per l'ottenimento indebito di denaro o di qualunque utilità, costui è tenuto prontamente a segnalare l'accaduto al Consiglio di Amministrazione di Brandini s.p.a. e all'Organismo di Vigilanza.
2. L'obbligo di segnalazione sussiste anche nel caso in cui la richiesta non sia esplicita, ma il soggetto appartenente alla Pubblica Amministrazione tenga comportamenti che facciano intuire che vi sia la necessità di offerta di denaro o di altra utilità.
3. Il Consiglio di Amministrazione, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, sentito se del caso il parere di un avvocato che opera nel settore del diritto penale, adotta le iniziative che ritiene più opportune e che possono consistere nella segnalazione del comportamento al dirigente dell'ufficio oppure all'Autorità di polizia o giudiziaria.
4. Fatto salvo l'obbligo di segnalazione al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza, l'amministratore, dipendente, dirigente della Società o qualunque altro soggetto che agisce per conto della Brandini s.p.a., al quale siano richiesti indebitamente denaro o altra utilità, è libero di contattare le Autorità di polizia e giudiziaria, indipendentemente dalle decisioni del Consiglio di Amministrazione.
5. L'iniziativa di contattare l'Autorità di polizia e giudiziaria da parte dell'amministratore, dipendente, dirigente della Brandini s.p.a. oppure di chi agisce per conto della stessa, non può essere oggetto di rimprovero.
6. Le segnalazioni al dirigente dell'ufficio cui fa capo l'appartenente alla Pubblica Amministrazione che ha formulato richiesta indebita di denaro o di altra utilità spettano invece solamente al Consiglio di Amministrazione di Brandini s.p.a.

Art. 7. Comportamento successivo alla segnalazione.

1. Effettuata la segnalazione di cui al comma 1 dell'articolo che precede, i rapporti con l'appartenente alla Pubblica Amministrazione oggetto di segnalazione non possono essere più gestiti da una sola persona. Agli incontri con l'appartenente alla pubblica Amministrazione devono sempre partecipare, minimo, due persone.
2. I soggetti che gestiscono gli incontri di cui sopra devono costantemente informare dell'andamento dei rapporti il Consiglio di Amministrazione e l'Organismo di Vigilanza fino a quando la situazione non sia stata definita
3. La costante informazione può avvenire anche in forma orale.

Titolo III

Gestione dei finanziamenti e/o contributi pubblici

Art. 8. Richiesta di finanziamento.

1. In caso di richiesta di finanziamento, di qualunque tipo e comunque denominato, che si intenda inoltrare ad un ente pubblico, il Consiglio di Amministrazione (o comunque il soggetto richiedente, se diverso dal Consiglio di Amministrazione), prima dell'inoltro di detta richiesta, deve dare comunicazione della stessa all'Organismo di Vigilanza.

2. La comunicazione di cui al comma 1 contiene l'indicazione:

- a) dell'ente pubblico a cui il finanziamento viene richiesto (ente erogatore);
- b) dell'importo di cui si intende chiedere il finanziamento;
- c) delle modalità di impiego di detto finanziamento;
- d) di tutti gli altri dati che vengono forniti e/o richiesti dall'ente erogatore;
- e) della documentazione allegata;
- f) del nominativo del soggetto di cui al successivo comma 6.

3. Non vi è obbligo di consegnare copia della documentazione allegata (la stessa deve essere solo indicata come richiesto dal comma 2 lett. e). Il Consiglio di Amministrazione (o comunque il soggetto richiedente) deve conservarla, mettendola a disposizione dell'Organismo di Vigilanza, se questo organo ne fa richiesta.

4. Il Consiglio di Amministrazione (o comunque il soggetto richiedente) deve dare immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle richieste provenienti dall'ente erogatore in ordine all'integrazione di dati necessari per l'ottenimento del finanziamento nonché dell'inizio dell'eventuale istruttoria da parte dell'ente erogatore medesimo.

5. Nel richiedere il finanziamento, è assolutamente vietato indicare dati non veri e/o produrre documenti attestanti cose non corrispondenti alla realtà. Il Consiglio di Amministrazione (o il soggetto richiedente) individua altro soggetto cui affidare il compito di raccogliere la documentazione da allegare alla richiesta di finanziamento, che è tenuto a redigere attestazione in cui dichiara che tutti i documenti contengono dati veri.

6. Per ente pubblico si intende qualunque ente, comunque denominato, che persegue finalità pubbliche o svolge funzioni di preminente interesse pubblico, nel senso richiesto dagli artt. 316-*bis*, 316-*ter*, 640 comma 2 n. 1 e 640-*bis* c.p., a prescindere dalla natura giuridica dell'ente stesso. A titolo puramente esemplificativo, sono da considerarsi enti pubblici ai sensi di quanto richiesto dalla presente norma: Stato, Regioni, Province e Comuni, le Comunità europee, ma anche la Cassa depositi e prestiti s.p.a., le c.d. banche pubbliche residue di cui all'art. 151 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (ad es.: Istituto di credito sportivo).

Art. 9. Obblighi in caso di definizione della pratica di finanziamento.

1. Il Consiglio di Amministrazione (o il soggetto richiedente) deve dare immediata comunicazione scritta all'Organismo di Vigilanza dell'avvenuta accettazione della richiesta di finanziamento.

2. Nella comunicazione devono essere indicati:

- a) la tipologia del contratto di finanziamento;
- b) le condizioni praticate;
- c) le modalità di rimborso;
- d) le garanzie prestate;
- e) il termine previsto per l'impiego del finanziamento o comunque il termine entro il quale si ritiene venga conclusa l'opera oggetto di finanziamento.

3. Il Consiglio di Amministrazione (o il soggetto richiedente) devono conservare tutta la documentazione relativa al finanziamento e/o alla realizzazione delle opere oggetto di finanziamento e consegnarla all'Organismo di Vigilanza, nel caso in cui questo organo ne faccia richiesta.

4. La comunicazione dell'esito della pratica deve avvenire anche nel caso in cui il finanziamento non sia stato concesso. In tale ipotesi nella comunicazione devono essere indicate le ragioni che hanno portato alla mancata concessione del finanziamento.

Art. 10. Impiego dei finanziamenti.

1. I finanziamenti ottenuti devono essere impiegati per il raggiungimento degli scopi per i quali i medesimi sono stati ottenuti. Ciò deve avvenire nel rispetto dei termini previsti per l'impiego dei finanziamenti.

2. Il Consiglio di Amministrazione, anche nel caso in cui non sia il soggetto richiedente, deve nominare una persona chiamata a verificare che l'impiego del finanziamento avvenga nel rispetto di quanto imposto dal comma 1.

3. Il soggetto nominato ai sensi del comma 2, al termine della realizzazione delle opere o comunque esaurito l'impiego del finanziamento, deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza.

Art. 11. Relazione annuale.

1. Con cadenza annuale, il Consiglio di Amministrazione deve inviare all'Organismo di Vigilanza una relazione in cui indica i finanziamenti richiesti, quelli ottenuti e quelli non concessi. Nella relazione sono anche indicati gli impieghi effettuati per detti finanziamenti.

2. L'Organismo di Vigilanza cura che la relazione annuale sia correttamente conservata.

Art. 12. Contributi a titolo di rimborso di costi.

1. Le regole contenute nel presente titolo si applicano, in quanto compatibili, anche con riferimento alle richieste di contributi a titolo di rimborsi di costi sostenuti.

Titolo IV

Assunzione del personale

Art. 13. Principi generali.

1. Le modalità di reclutamento, selezione e inserimento del personale, a tempo determinato e indeterminato, sono regolate dalla disciplina contenuta nel presente titolo.
2. Il reclutamento, selezione e inserimento dovrà avvenire nel rispetto della legislazione nazionale e della contrattazione collettiva. In particolare non possono essere assunti soggetti appartenenti a Stati che non sono compresi nell'Unione europea e che non siano in possesso di titoli che abilitano alla permanenza nel territorio nazionale e allo svolgimento in Italia di attività lavorativa.
3. Brandini s.p.a. garantisce pari opportunità nell'accesso all'impiego, senza discriminazione alcuna per ragioni di sesso, appartenenza etnica, nazionalità, lingua, religione, opinioni politiche, orientamenti sessuali, condizioni personali e sociali, nel rispetto della normativa vigente e degli *standard* internazionali.
4. Brandini s.p.a. assicura il rispetto della normativa a tutela dei lavoratori aventi diritto all'avviamento obbligatorio, garantendo loro il necessario supporto ai fini di un pieno e gratificante svolgimento dell'attività lavorativa.
5. Nelle modalità di accesso all'impiego, la Società adotta procedure improntate a principi di trasparenza, idonee a garantire, in ogni fase, il pieno rispetto delle regole generali contenute nel presente Codice, tese a dare comunque adeguata evidenza dei criteri e delle modalità adottate nella selezione delle risorse umane da acquisire.
6. Nel reclutamento e nella selezione delle persone è bandita ogni forma di favoritismo e/o di clientelismo.

Art. 14. Reclutamento e selezione del personale.

1. Sorta la necessità di individuare uno o più profili professionali da inserire nell'organigramma aziendale, l'amministratore che si occupa dell'assunzione del personale è tenuto ad inoltrare al Consiglio di Amministrazione la richiesta di nuove assunzioni, con indicazione del profilo e dei requisiti professionali richiesti dal candidato.
2. La richiesta deve essere inviata, a cura del soggetto di cui al comma che precede, anche all'Organismo di Vigilanza.
3. Successivamente, la ricerca del profilo deve avvenire mediante:
 - a) verifica dell'esistenza del profilo necessario all'interno dell'azienda;
 - b) in caso di mancanza del profilo necessario all'interno delle risorse già a disposizione dell'Azienda, il reclutamento e la selezione dovrà avvenire tramite ricerca sul mercato del lavoro.

Art. 15. Definizione del profilo.

1. La definizione del profilo consiste nell'individuare le caratteristiche del ruolo che la persona dovrà ricoprire in termini di requisiti professionali, organizzativi, psicologici e comportamentali, compresi i livelli di autonomia e di responsabilità.
2. In particolare dovranno essere specificati:
 - a) la denominazione della posizione;
 - b) lo scopo della posizione;
 - c) la collocazione gerarchica della posizione lavorativa (segnatamente quali le posizioni che coordina e alle quali risponde);
 - d) le caratteristiche richieste per svolgere le diverse mansioni.
3. Nella definizione del profilo devono essere indicati anche i requisiti che deve possedere il candidato a ricoprire il ruolo richiesto. Nello specifico, a titolo esemplificativo, devono essere precisate:
 - a) le qualità personali e gli elementi caratteriali;
 - b) le esperienze in settori o in posizioni particolari;
 - c) i titoli di studio e le certificazioni necessarie a ricoprire specifici ruoli;
 - d) i risultati di prestigio in ambito lavorativo;
 - e) le disponibilità ed esigenze in merito all'orario di lavoro;
 - f) le aspettative e i bisogni.

Art. 16. Il reclutamento interno.

1. In tutti i casi di avvio di una attività di reclutamento di risorse professionali, ivi compresi i profili di più alto livello di qualificazione ed esperienza, la ricerca deve essere avviata prioritariamente all'interno dell'Azienda, prescindendo dai titoli ordinariamente previsti per l'accesso dall'esterno, fatti salvi i limiti derivanti dalla normativa vigente.

Art. 17. Il reclutamento tramite ricerca nel mercato esterno.

1. Nel caso in cui la ricerca interna abbia avuto esito negativo (ovvero non sia possibile reperire interamente risorse adeguate alla copertura dei ruoli vacanti), sarà possibile trasferire la ricerca sul mercato esterno attivando i canali di reclutamento come: Banca dati aziendale, Agenzie per il lavoro, Società di selezione, Centri per l'impiego, Stampa, *Internet*. L'elenco ha carattere meramente esemplificativo e non esaurisce i potenziali canali di reclutamento.

Art. 18. Chiamata diretta.

1. La chiamata diretta è possibile. In questo caso, però, la decisione dovrà essere comunicata all'Organismo di Vigilanza, al quale dovrà essere inviato il *curriculum* del soggetto coin allegata una relazione nella quale, sinteticamente, verranno evidenziati i motivi che hanno portato alla scelta nominativa e al mancato ricorso a procedure di selezione oggettive.

Art. 19. Limiti alle assunzioni esterne.

1. In caso di assunzioni di personale esterno non possono essere assunte, per chiamata diretta, persone che abbiano svolto, nei cinque anni precedenti, attività ispettiva e/o di controllo da parte di enti pubblici nei confronti di Brandini s.p.a. o che abbiano ricoperto ruoli dirigenziali in enti pubblici che hanno svolto attività ispettiva e/o di controllo nei confronti della Società.
2. Non possono essere assunti neppure coloro che hanno un rapporto di coniugio, di parentela entro il quarto grado o di affinità entro il secondo con i soggetti di cui al primo comma.
3. A titolo di esempio, per enti pubblici di cui al comma 1 si intendono le Aziende sanitarie locali, l'Ispettorato del lavoro, i Vigili del Fuoco, la Guardia di Finanza, ecc.

Art. 20. Comunicazioni delle assunzioni.

1. Effettuata l'assunzione di personale reclutato attraverso il ricorso al mercato esterno oppure attribuite mansioni diverse da quelle originariamente previste al lavoratore interno, l'amministratore deve inviare, senza ritardo, comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Art. 21. Assunzione di lavoratori appartenenti a paesi extra Unione europea.

1. Qualora l'assunzione riguardi lavoratori appartenenti a paesi non rientranti nell'Unione europea, l'Ufficio del personale o comunque l'Ufficio deputato all'assunzione non può procedere all'assunzione stessa nel caso in cui il soggetto non abbia fornito la documentazione richiesta per lo svolgimento di attività lavorativa nel territorio nazionale.

Art. 22. Relazione annuale.

1. Con cadenza annuale, l'addetto all'Ufficio del personale invia una relazione all'Organismo di Vigilanza nella quale sono indicate le tipologie di lavoratori assunti, siano essi interni ed ai quali siano state conferite mansioni diverse da quelle originariamente previste, siano essi esterni, reclutati tramite il ricorso al mercato esterno.
2. La relazione è dovuta solo nel caso in cui siano avvenute assunzioni o conferite mansioni diverse da quelle originariamente previste.

Titolo V

Acquisti di beni o servizi, pagamenti e altre transazioni finanziarie

Capo I

Acquisito di beni

Art. 23. Principi generali.

1. Le attività di acquisto sono condotte per far fronte ad effettive esigenze della Società, in accordo con le procedure definite dal sistema di gestione.
2. Gli acquisti di beni e servizi devono essere preferibilmente effettuati da aziende con cui la Società ha abitualmente rapporti commerciali o con cui comunque ha già avuto rapporti commerciali, a garanzia di affidabilità e rispetto della legalità.
3. Nel caso in cui si decida di acquisire beni o servizi da nuovi fornitori, prima di conferire l'incarico la Società ha l'onere di procedere preliminarmente con la valutazione e qualificazione dei fornitori stessi, secondo le seguenti modalità:
 - richiesta di almeno n. 3 preventivi;
 - scelta finale effettuata dal Responsabile di funzione di riferimento, basata su criteri di qualità, prezzo, efficienza, rispetto delle normative in materia di Ambiente e Sicurezza. Nel caso in cui l'importo ecceda il budget investimenti definito per la funzione, va presentata relazione in forma scritta al Consiglio di Amministrazione.

Art. 24. Procedura per l'ordine di acquisto.

1. Per acquisire beni o servizi di importo compreso all'interno del budget investimenti definito per la funzione aziendale di riferimento, l'addetto all'acquisto può procedere all'ordine di acquisto previa autorizzazione da parte del Responsabile.

Gli acquisti vengono in questo caso formalizzati con contratti o con ordine di acquisto scritto firmati dal Responsabile, nel rispetto dei seguenti requisiti:

- a. riportare espressa accettazione del codice etico adottato dall'ente;
 - b. definire un oggetto del rapporto di fornitura coerente con l'attività svolta dalla Società;
 - c. definire modalità di pagamento non in contrasto con le normative vigenti di tracciabilità (vietato uso del contante in misura superiore ai termini di legge, ecc...).
2. Sorta l'esigenza di effettuare l'acquisto di beni o servizi di importo superiore al budget definito per gli investimenti, il Responsabile di funzione inoltra apposita richiesta al Consiglio di Amministrazione medesimo, indicando le ragioni che rendono necessario procedere all'acquisto e l'azienda alla quale l'acquisto è richiesto o alle quali comunque inviare il preventivo di acquisto.
 3. L'indicazione, la richiesta, l'autorizzazione all'acquisto di beni e servizi e il benestare al pagamento devono essere redatti per iscritto e conservati ai sensi dell'art. 4.

Art. 25. Pagamento.

1. L'addetto può procedere ai pagamenti derivanti dagli acquisti relativi all'art. 24 solo se vi è l'autorizzazione all'acquisto ed il benestare al pagamento, nonché il rilascio del documento fiscale (fattura o equipollente) da parte del fornitore.

Pagamenti e altre transazioni finanziarie

Art. 26. Principi generali.

1. Tutti i pagamenti e le transazioni finanziarie devono essere effettuati tramite intermediari autorizzati, ad eccezione di quelli per i quali il pagamento può avvenire in contanti, nei limiti di cui all'art. 28.
2. Per ogni pagamento e/o transazione finanziaria deve essere garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione e deve essere indicata in forma chiara e precisa la causale, in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile.

Art. 27. Modalità di pagamento.

2. I pagamenti, ad eccezione di quelli di cui all'art. 28, possono avvenire con le seguenti modalità:
 - a) emissione di assegno bancario o circolare;
 - b) bonifico bancario;
 - c) carte di credito o di debito;
 - d) bancomat
 - e) ogni altra forma che consenta comunque di tracciare l'operazione.
2. Non sono in ogni caso ammessi pagamenti con assegni trasferibili o con altri mezzi che consentano di modificare il beneficiario.
3. Per pagamenti si intendono sia quelli effettuati che quelli ricevuti da Brandini s.p.a..

Art. 28. Pagamento in contanti.

1. Il pagamento in contanti può avvenire per importi non superiori ai cinquecento euro (€ 500), per pagamenti da effettuare in un'unica soluzione.
2. In ogni caso, all'atto del pagamento viene conservato il documento contabile che ne attesta la verifica.
3. Non è ammesso il pagamento in contanti quando il pagamento viene frazionato in più soluzioni. In questo caso è possibile il pagamento solamente tramite le modalità di cui all'art. 27.

Art. 29. Relazione annuale.

1. Con cadenza annuale, il responsabile dell'area amministrativa dovrà redigere una relazione da inviare all'Organismo di Vigilanza in cui indica, per i pagamenti effettuati in contanti:
 - a) il numero;
 - b) gli importi;
 - c) i soggetti beneficiari;
 - d) la causale.

2. La relazione di cui al comma che precede deve essere inviata anche nel caso in cui, nel corso del periodo considerato, non siano avvenuti pagamenti in contanti.

Titolo VI Doni e omaggi.

Art. 30. Divieto di effettuare doni ad appartenenti a Pubbliche amministrazioni.

1. Salvo quanto previsto nell'articolo che segue, è fatto divieto di effettuare regali di qualunque natura ad amministratori, dirigenti, dipendenti o collaboratori di qualsiasi Pubblica Amministrazione o ente pubblico, comunque denominati, nonché ai loro coniugi, parenti e/o affini di qualunque grado. E ciò anche nel caso in cui si tratti di Pubbliche Amministrazione o di enti pubblici con i quali Brandini s.p.a. non ha mai avuto rapporti.

Art. 31. Doni e/o omaggi consentiti.

1. Brandini s.p.a. consente l'offerta di doni e/o omaggi d'uso, di valore modesto e che rientrino nel normale svolgimento di relazioni di cortesia.
2. Il valore è modesto se non superiore a € 100 (cento,00), come specificato dall'art. 4 comma 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2013.
3. Le regole di cui sopra valgono sia per i soggetti pubblici che per quelli privati.
4. La spesa per gli stessi, complessivamente considerata, deve rientrare nel *budget* annualmente destinato a tale scopo dal Consiglio di Amministrazione.
5. L'addetto, annualmente, invia all'Organismo di Vigilanza una relazione nella quale indica i doni e gli omaggi offerti ed il valore degli stessi.

Titolo VII Spese di trasferta e rimborsi spese. Utilizzo di carte di credito aziendali

Art. 32. Richiesta di autorizzazione alla trasferta.

1. Per le trasferte superiori alle 24 ore continuative è necessaria la preventiva autorizzazione del Responsabile diretto della risorsa, secondo le modalità interne previste per la gestione delle trasferte.
2. L'autorizzazione alla trasferta deve essere motivata e contenere l'indicazione delle ragioni che la giustificano.

Art. 33. Mezzi utilizzabili per le trasferte.

1. Per lo svolgimento delle trasferte devono essere privilegiati i mezzi pubblici (ad es. treni, autobus, aerei) o i mezzi aziendali.
2. Per le trasferte, il mezzo proprio può essere utilizzato solamente in casi eccezionali, quando non vi sia disponibilità di mezzi di trasporto pubblico e/o aziendale. I motivi che impediscono l'utilizzo di mezzi pubblici o aziendali devono essere puntualmente specificati nell'autorizzazione.

Art. 34. Rimborsi spese per le trasferte.

1. La persona interessata alla trasferta non può provvedere personalmente all'acquisto di titoli di viaggio e/o alla prenotazione dell'alloggio e al loro pagamento. A tali incombenze provvederà direttamente l'Amministrazione.
2. Le spese relative al vitto e le altre correlate alla trasferta potranno essere anticipate dal soggetto e saranno rimborsate previa:
 - a) consegna delle ricevute attestanti le spese sostenute;
 - b) verifica da parte della struttura aziendale a ciò preposta della congruità dell'importo di cui si chiede il rimborso e dell'attinenza delle spese sostenute.
2. Non possono essere rimborsate le spese relative ad una trasferta non previamente autorizzata, a meno che non si provi che la relativa richiesta non è stata presentata in via preventiva per fatto non imputabile al richiedente.

Art. 35. Documentazione e sua conservazione.

La richiesta di autorizzazione e l'autorizzazione alla trasferta devono essere conservate a cura dell'Amministrazione.

Art. 36. Utilizzazione di carte di credito aziendali

1. Le carte di credito aziendali devono essere utilizzate solamente per spese inerenti all'attività della Società e rientranti nelle tipologie di spese autorizzate.
2. L'utilizzo spetta solamente a soggetti specificamente individuati e l'Amministrazione può controllare la congruità e la coerenza delle spese effettuate, comunicando senza ritardo eventuali anomalie riscontrate al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza

Art. 37. Relazione annuale.

1. Con cadenza annuale, l'Amministrazione deve far pervenire all'Organismo di Vigilanza una relazione nella quale vengono indicate le spese di trasferta ed i rimborsi spese effettuati, con specificazione dei casi in cui il rimborso sia avvenuto in assenza di preventiva autorizzazione alla trasferta.

Sponsorizzazioni

Art. 37. Principi generali.

1. Brandini s.p.a. effettua sponsorizzazioni agli unici fini:
 - a) di supportare associazioni *no profit* operanti nel settore dello sport, della cultura o del sociale;
 - b) per contribuire ad iniziative meritevoli nei medesimi campi;
 - c) di promuovere la propria immagine e/o potenziare le proprie opportunità commerciali.
2. È assolutamente vietato effettuare sponsorizzazioni in favore di società o iniziative che abbiano un qualche collegamento con amministratori e/o dirigenti di Pubbliche amministrazioni o enti pubblici con i quali Brandini s.p.a. può avere potenziali rapporti.

Art. 38. Regole per la sponsorizzazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione deve stabilire un *budget* annuale per le sponsorizzazioni, redigendo anche una relazione nella quale indicare i soggetti e/o le iniziative che ne beneficiano e le finalità che Brandini s.p.a. intende perseguire tramite la sponsorizzazione.
2. La relazione annuale deve essere inviata all'Organismo di Vigilanza, che ne cura la conservazione.

Titolo IX

Comportamento in caso di attività ispettiva

Art. 39. Principi generali.

1. In caso di attività ispettiva e/o di verifica posta in essere dalla Pubblica Amministrazione ogni amministratore, dirigente, dipendente o collaboratore di Brandini s.p.a. deve astenersi dal porre in essere comportamenti che potrebbero influire, in qualunque modo, sull'operato della Pubblica Amministrazione medesima.
2. I soggetti di cui al comma che precede devono collaborare con la Pubblica Amministrazione per agevolare la medesima nel compimento delle proprie attività ispettive e/o di verifica. Al tempo stesso se non sono competenti sulla materia in questione devono indirizzare gli organi ispettivi verso le persone che possano rispondere in modo adeguato agli stessi.

Titolo X

Attività funzionali ad adempimenti contabili e fiscali

Capo I

L'organigramma per adempimenti contabili e fiscali

Art. 40. Realizzazione di organigramma per gli adempimenti contabili e fiscali.

1. Entro sei mesi dall'approvazione del Modello organizzativo, il Consiglio di Amministrazione fa redigere e approva organigramma per gli adempimenti contabili e fiscali.
2. L'organigramma vede al proprio vertice un responsabile che il Consiglio di Amministrazione deve individuare tra i dipendenti della Società che appartengono all'Ufficio Amministrazione, dotato di competenze ed esperienza sufficienti.
3. Il Responsabile viene eventualmente affiancato da uno o più addetti all'Ufficio Amministrazione che lo coadiuvano nei suoi compiti. Ad essi devono essere attribuite specifiche mansioni in base alle loro competenze ed esperienze, dettagliatamente indicate.
4. Nell'organigramma sono individuati anche i consulenti esterni (ad es. commercialista, consulente fiscale, avvocato) che prestano la propria opera in materia contabile e/o fiscale.
5. I consulenti esterni devono conoscere ed accettare il Codice etico della Società e la parte del Modello organizzativo che la riguarda, consentendo di sottostare alle forme di controllo dell'OdV a cui devono rendere le informazioni richieste.

Art. 41. Compiti del Responsabile degli adempimenti fiscali.

1. Il Responsabile degli adempimenti fiscali, entro sei mesi dall'attribuzione dell'incarico, redige un documento in cui indica tutti gli adempimenti fiscali cui è tenuta la Società, con le relative scadenze.
2. Cura che gli adempimenti in materia contabile e fiscale siano svolti nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.
3. Autorizza modifiche/rettifiche/integrazione del contenuto dei documenti contabili e/o fiscali (ad es. emanazione di note di credito o di debito; rettifica di annotazioni contabili, ecc.)
4. Coordina gli addetti all'Ufficio Amministrazione che lo coadiuvano nello svolgimento dei propri compiti, individuando colui che deve curare la conservazione dei documenti.

5. Effettua le comunicazioni all'Organismo di Vigilanza, al Collegio sindacale e al Consiglio di Amministrazione, ai quali rende tutte le informazioni attinenti al suo ruolo che gli vengano richieste.
6. Intrattiene i rapporti e fornisce/richiede informazioni ai consulenti esterni incaricati dalla società nello svolgimento delle attività contabili e/o fiscali. Le informazioni provenienti dall'Ufficio e indirizzate all'esterno, anche se materialmente inoltrate da altri soggetti, devono essere visionate ed approvate dal Responsabile.
7. Intrattiene, assieme al consulente esterno (ad es. commercialista) di fiducia della Società e coordinandosi con lo stesso, i rapporti con l'Agenzia delle Entrate e con gli Uffici pubblici in generale per le questioni attinenti alla contabilità e agli adempimenti fiscali.
8. Devono essere attribuiti al medesimo le deleghe necessarie per lo svolgimento di tale compito o comunque compiuti gli adempimenti necessari a consentire lo svolgimento di detto compito.
9. Coordinandosi con i consulenti esterni, deve informarsi sulle novità normative in materia contabile e fiscale, prestando particolare attenzione ai provvedimenti e alle circolari degli Enti preposti e soprattutto all'attività di informazione posta in essere dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 5 della L. 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto dei diritti dei contribuenti)
10. Coordinandosi con i consulenti esterni, qualora vi sia necessità, richiede agli Uffici dell'Agenzia dell'Entrate a ciò preposti:
 - a) l'assistenza necessaria per il corretto adempimento degli obblighi fiscali conformemente agli indirizzi espressi nei documenti di prassi emanati dall'Agenzia che non necessitano di attività di tipo interpretativo;
 - b) la consulenza giuridica nel senso specificato dalla circolare n. 42/e del 5 agosto 2011 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione centrale normativa;
 - c) l'interpello ai sensi dell'art. 11 L. 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto dei diritti dei lavoratori), curando assieme al consulente esterno la formulazione del quesito e l'allegazione della documentazione necessaria.
11. Deve comunicare prontamente all'OdV, al CdA e al Collegio sindacale eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento dei suoi compiti.
12. Redige una relazione in cui spiega il motivo per cui il pagamento è stato effettuato nonostante l'esistenza del reclamo.
13. Redige annualmente relazione da inviare all'OdV, al CdA e al Collegio sindacale.

Capo II

Ricezione di documenti contabili fiscalmente rilevanti e registrazione dei pagamenti effettuati

Art. 42. Ricezione e conservazione di documenti fiscalmente rilevanti.

1. Ricevuta la fattura o altro documento fiscalmente rilevante, occorre verificare che lo stesso corrisponda all'oggetto dell'eventuale contratto e provenga dal soggetto titolare del rapporto contrattuale, controllando anche la correttezza dell'indicazione dell'imponibile e dell'aliquota nonché la determinazione dell'imposta e della eventuale ritenuta.

2. L'addetto alla ricezione controlla anche che le prestazioni di beni o servizi indicati in fattura o in altro documento siano stati effettivamente eseguiti da parte del fornitore, coordinandosi con i settori aziendali destinati a ricevere detta prestazione.

2. Il documento deve essere inserito nella contabilità e ad esso debbono conseguire le annotazioni contabili previste da effettuarsi con le forme di legge.

Art. 43. Registrazione dei pagamenti effettuati.

1. Ricevuto il documento che giustifica l'avvenuto pagamento effettuato, l'addetto verifica che questo corrisponda ai termini e alle modalità indicate nel contratto e nella fattura.

2. L'addetto provvede alla contabilizzazione dell'avvenuto pagamento e alla conservazione del documento che lo giustifica.

Art. 44. Difformità riscontrate.

1. Qualora l'addetto alla ricezione e contabilizzazione della fattura o di altro documento fiscalmente rilevante nonché alla registrazione del pagamento dovesse verificare una qualche difformità, è tenuto immediatamente ad informare il Responsabile degli adempimenti fiscali, il quale provvederà ad autorizzare le eventuali integrazioni o rettifiche necessarie oppure assumerà gli altri provvedimenti che riterrà opportuni.

2. Nel caso in cui si riscontri che la prestazione di beni o servizi non è avvenuta entro il termine previsto dal contratto o comunque in caso di ritardo significativo, l'addetto avverte il Responsabile degli adempimenti fiscali, che a sua volta informa il Consiglio di Amministrazione e l'OdV.

Art. 45. Note di credito, di addebito o altri documenti di integrazione e rettifica.

1. Qualora si riceva una c.d. nota di addebito oppure una nota di credito o qualsiasi altro documento che integra o rettifica precedenti documenti contabilizzati, l'addetto alla ricezione avverte il Responsabile, che può autorizzare la registrazione contabile oppure assume i provvedimenti che ritiene opportuni.

Art. 46. Comportamenti vietati riguardo fatture o documenti fiscalmente rilevanti ricevuti.

1. Non possono essere ricevuti, registrati nelle scritture contabili, né detenuti a fini di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria fatture o altri documenti (ad es. ricevute fiscali, scontrini fiscali, ricevute per spese mediche, ricevute per interessi sui mutui, schede carburanti, note di addebito o di credito, distinte di acquisto di valori bollati, bollette doganali, contratti che rappresentano documenti probatori previsti dalla normativa tributaria) per operazioni inesistenti, in cui vengano indicati elementi passivi fittizi.

2. Le fatture e i documenti non possono essere ricevuti, registrati o detenuti come sopra indicato sia nel caso si tratti di documenti materialmente falsi siaa nel caso si tratti di documenti ideologicamente falsi.

3. Le operazioni rappresentate possono essere inesistenti oggettivamente o soggettivamente, assolute o relative.

4. Si avrà inesistenza oggettiva assoluta quando i documenti rappresentino un'operazione mai posta in essere.

5. Si avrà inesistenza oggettiva relativa quando l'operazione vi è stata ma per quantitativi o importi inferiori a quelli indicati.

6. Si avrà inesistenza soggettiva quando le operazioni si riferiscono a soggetti diversi da quelli indicati.

Capo III

Emissione di documenti contabili fiscalmente rilevanti e registrazione dei pagamenti effettuati

Art. 47. Emissione di documenti contabili fiscalmente rilevanti e registrazione di incassi ricevuti.

1. Le fatture e gli altri documenti fiscalmente rilevanti devono essere emessi nel rispetto della normativa di settore.

2. I medesimi devono riportare correttamente i dati che consentono di identificare il destinatario.

3. La causale non può essere generica e deve descrivere compiutamente il tipo di

prestazione eseguita.

4. I documenti devono riportare le indicazioni necessarie per effettuare il pagamento e le sue modalità.

5. I documenti devono rappresentare operazioni effettivamente esistenti.

Art. 48. Divieti nella emissione di fatture o comunque di documenti fiscalmente rilevanti.

1. Non possono essere emesse fatture per operazioni inesistenti o a favore di soggetti diversi da quelli che effettivamente beneficiano della prestazione.

2. È vietato indicare importi diversi rispetto a quelli effettivamente richiesti per fatture

Art. 49. Registrazione di incassi ricevuti.

1. Ricevuto l'incasso, l'addetto verifica che l'importo e le modalità del pagamento corrispondano a quanto indicato nella fattura emessa.

2. L'addetto controlla anche che il pagamento provenga dal destinatario della fattura o del documento fiscalmente rilevante.

3. In caso di divergenza tra importi e modalità di pagamento o soggetto che effettua il pagamento, la circostanza viene comunicata al Responsabile degli adempimenti fiscali, che autorizza la contabilizzazione e informa l'OdV.

Art. 50. Reclami e richieste di rimborso.

1. Qualora dovessero pervenire reclami e/o richieste di rimborso, queste devono essere inviate al Responsabile degli adempimenti fiscali, che deve autorizzare note di credito o comunque altri documenti che rettificano documenti precedentemente emessi.

2. I rimborsi devono essere autorizzati dal Responsabile degli adempimenti fiscali.

Capo IV

Gestione contabilità cespiti

Art. 51. Controlli sui cespiti della società.

1. Periodicamente, il Responsabile degli adempimenti fiscali, personalmente o per mezzo di un addetto appositamente incaricato, eventualmente coordinandosi con il consulente esterno, deve effettuare controlli diretti a verificare:

a) la corretta rilevazione a fini fiscali dei dati relativi al patrimonio immobilizzato mediante raffronto dei dati con le evidenze contabili;

b) la corretta rilevazione contabile degli ammortamenti;

c) il rispetto delle procedure di dismissione ed eliminazione dei cespiti, verificando soprattutto che i cespiti inseriti in contabilità siano presenti in azienda e siano effettivamente utilizzati.

2. Nel caso il Responsabile dovesse riscontrare delle difformità informa il Consiglio di Amministrazione e l'OdV.

Capo V

Gestione contabilità magazzino

Art. 52 . Controllo del magazzino da parte del Responsabile.

1. Periodicamente, il Responsabile degli adempimenti fiscali, personalmente o per mezzo di un addetto appositamente incaricato, facendosi coadiuvare dal responsabile del magazzino ed eventualmente dal consulente esterno, deve effettuare l'inventario dei beni presenti in magazzino, procedendo anche alla valutazione dei medesimi nel rispetto della normativa civile e fiscale.

Capo VI

Attività di redazione del bilancio

Art. 53. Principi generali in ordine alla redazione del bilancio.

1. Al Consiglio di Amministrazione, ai singoli amministratori nonché a tutti coloro che forniscono dati o informazioni rilevanti al fine della redazione di bilancio è fatto divieto di:

- a) predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- b) omettere di comunicare dati e informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore con riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziari della Società;
- c) alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla stesura di prospetti informativi;
- d) presentare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società.

Art. 54. Calendarizzazione delle comunicazioni sociali.

1. Spetta al Consiglio di Amministrazione redigere annualmente un calendario nel quale indicare:

- a) la tempistica delle comunicazioni sociali;
- b) i soggetti responsabili coinvolti nelle comunicazioni sociali.

2. Il calendario viene inviato anche all'Organismo di Vigilanza.

Art. 55. Trasmissione progetto di bilancio.

1. Il progetto di bilancio deve essere trasmesso al Collegio sindacale con sufficiente anticipo, in modo da metterlo in condizione di poter esercitare la propria attività di controllo.

2. Il progetto di bilancio deve essere inviato anche all'Organismo di Vigilanza.

Art. 56. Riunione periodica.

1. Ricevuto il progetto di bilancio, il Collegio sindacale, prima dell'approvazione del bilancio, convoca una riunione a cui possono partecipare anche l'Organismo di Vigilanza, il Responsabile degli adempimenti fiscali, i consulenti esterni e i rappresentanti della società di revisione per concordare le attività di controllo finalizzate ad accertare la veridicità dei dati contenuti nel bilancio.

Capo VII

Attività di redazione e presentazione delle dichiarazioni fiscali e calcolo dell'imposta

Art. 57. Comportamenti in tema di dichiarazione dei redditi o delle altre imposte.

1. La Società deve presentare, nei termini stabili dalla legge, le dichiarazioni previste dalla normativa fiscale, utilizzando i moduli approvati dall'Autorità, indicando elementi attivi e passivi autentici.

2. Le imposte devono essere calcolate nel rispetto previsto dalla legge.

3. I crediti utilizzati in compensazione devono essere veritieri e correttamente calcolati.

Capo VIII

Consulenza giuridica e Interpello all'Agenzia dell'entrate

Art. 58. Casi in cui si può ricorrere alla consulenza giuridica o all'interpello.

1. Si può ricorrere alla consulenza giuridica, come definita dalla circolare n. 42/E dell’Agenzia delle Entrate del 5 agosto 2011, o all’interpello, ai sensi dell’art. 11 L. n. 212 del 2000, quando vi sia la necessità di ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e relative a Brandini S.p.A. nel caso in cui:

- a) l’applicazione delle disposizioni tributarie o la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alla medesima presentano condizioni di obiettiva incertezza;
- b) si debba individuare la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti;
- c) si discuta dell’applicazione della disciplina dell’abuso del diritto ad una specifica fattispecie;
- d) la Società ritenga di disapplicare norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti di imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che, nella particolare fattispecie, tali effetti elusivi non possono verificarsi.

Art. 59. Decisione di ricorrere ad una delle due procedure.

1. La decisione di ricorrere alla consulenza o all’interpello e la scelta a quale delle due procedure ricorrere spetta al Consiglio di Amministrazione, che comunica la sua volontà, eventualmente su proposta del Responsabile oppure di un consulente interno, al Responsabile medesimo, che ne cura l’inoltro all’Agenzia delle Entrate.

Art. 60. Adempimenti.

1. Il Responsabile, coordinandosi con il consulente esterno, predispose la relativa istanza, formulando il quesito con l’indicazione dei dati necessari per l’identificazione della Società e dell’indirizzo a cui ricevere le comunicazioni, allegando, altresì, la delega conferita dal legale rappresentante e la documentazione necessaria.

2. La richiesta viene inviata all’Ufficio competente e, per conoscenza, anche al Consiglio di Amministrazione e all’Organismo di Vigilanza.

3. La conservazione della richiesta e della documentazione allegata avviene ad opera del Responsabile.

4. La risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate viene inviata per conoscenza anche al Consiglio di Amministrazione e all’Organismo di Vigilanza.

Art. 61. Adeguamento delle decisioni della Società alle indicazioni provenienti dall’Agenzia delle entrate.

1. Ottenuta risposta, la Società si adegua alle indicazioni interpretative fornite dall’Agenzia delle Entrate.
2. Qualora se ne voglia discostare, il Consiglio di Amministrazione deve obbligatoriamente consultare l’OdV e il Collegio sindacale e supportare la propria decisione con un parere di un esperto di diritto tributario che ne giustifichi la scelta.

Capo IX

Rateizzazione, ravvedimento operoso e altre procedure conciliative

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 62. Principi generali.

1. Le rateizzazioni e i ravvedimenti operosi devono essere autorizzati, senza particolari formalità, dall’Amministratore delegato.
2. Le procedure conciliative devono essere invece approvate dal Consiglio di Amministrazione.
3. Nel caso di cui al comma che precede, la delibera del Consiglio di Amministrazione deve contenere i motivi che hanno condotto la Società ad attivare le procedure conciliative

Sezione II

Rateizzazione e le procedure conciliative o di adesione

Art. 63. Rateizzazione.

1. Nel caso di ricevimento di una cartella di ricevimento, o negli altri casi previsti dalla legge, è possibile chiedere la rateizzazione nelle forme previste dalla legge

Art. 64. Ravvedimento operoso.

1. In caso di mancato, omesso o insufficiente versamento di imposte e tributi o in presenza di altre irregolarità fiscali, occorre ricorrere al ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13, D.lgs. n. 472 del 1997.

Art. 65. Accertamento con adesione

1. Nel caso di invito all’accertamento con adesione proveniente dall’Agenzia delle Entrate, questo viene inviato al Responsabile degli adempimenti fiscali, il quale deve

convocare una riunione con il Consiglio di Amministrazione, o un delegato del CdA, ed il consulente esterno, al fine di valutare la possibilità di aderire.

2. A seguito di accessi, ispezioni o verifica dell'Autorità in ambito fiscale, il Responsabile degli adempimenti fiscali, se ritiene che Brandini S.p.A. debba presentare istanza di adesione all'accertamento, indice la riunione di cui sopra.

3. L'istanza o la adesione vengono effettuati nelle forme previste dalla legge e viene informato l'Organismo di Vigilanza.

4. Al colloquio previsto nell'ambito della procedura presenza il Responsabile degli adempimenti fiscali con un componente del CdA o altro soggetto appositamente delegato dal CdA.

5. Il Responsabile degli adempimenti fiscali informa costantemente dello sviluppo del procedimento CdA e OdV.

Art. 66. Conciliazione giudiziale.

1. La decisione di aderire all'istanza di conciliazione o di proporre conciliazione, spetta al CdA con le forme e le modalità previste.

2. Nel procedimento di conciliazione, la Società è rappresentata dal Responsabile degli adempimenti fiscali o dal consulente fiscale o dal difensore, a cui viene conferita apposita delega.

Art. 67. Altre procedure conciliative. Transazioni.

1. Tali regole si applicano, in quanto compatibili, nel caso vi sia la volontà di attivare una procedura conciliativa oppure un atto di transazione relativo ad un qualsiasi tributo, comunque denominato.

Capo X

Tutela del capitale sociale

Art. 68. Principi generali.

1. La Società si impegna a rispettare la normativa posta a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale per non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.

2. A tal fine è vietato:

- a) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- b) ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;

- c) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- d) procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizio del capitale sociale.

Capo XI

Attività dirette a consentire il regolare funzionamento della società

Art. 69. Principi generali.

1. Brandini S.p.A. si impegna ad assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

2. A tal fine è vietato:

- a) tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di mezzi fraudolenti, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio sindacale e della Società di revisione.
- b) porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

Capo XII

Controlli in materia contabile e tributaria

Art. 70. Controlli del Responsabile degli adempimenti fiscali.

1. Il Responsabile degli adempimenti fiscali, ogni sei mesi, deve verificare la contabilità della società e la documentazione allegata.

2. Il Responsabile, qualora dovesse individuare elementi di anomalia, deve riferire immediatamente al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza.

3. Sono elementi di anomalia:

- a) il sostanziale pareggio della movimentazione registrata sui rapporti aziendali, caratterizzati da contestuali e sistematici prelievi di contante o trasferimento a beneficiari ricorrenti;
- b) documentazione con causali generiche di natura commerciale (ad es. fatture proforma; ripetizione degli stessi numeri di fattura; riferimenti esclusivamente da acconti fattura);
- c) documentazione con causali riferite a beni e servizi non coerenti con l'attività del soggetto, specie se inerenti a prestazioni di consulenza ovvero beni immateriali;

- d) fatture con incongruenza nella numerazione o negli importi o con importi ripetuti;
 - e) documentazione contabile o commerciale di dubbia autenticità;
 - f) sistematica coincidenza della data di regolamento della fattura e della data di emissione della stessa;
 - g) pagamento di fatture con modalità non tracciabili ovvero effettuato da parte di terzi estranei al rapporto negoziale;
 - h) altri rimessi alla valutazione del Responsabile (ad es. anticipo o incasso di fatture con successivo utilizzo della provvista per la traenza di assegni bancari, ecc.).
4. Ogni anno, il Responsabile invia una relazione al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza.

Art. 71. Controlli dell'OdV e del Collegio sindacale.

1. Gli ulteriori controlli in materia contabile e tributaria spettano, oltre alla Società di revisione, al Collegio sindacale e all'Organismo di Vigilanza.
2. A tal proposito, i due organismi devono coordinarsi per individuare i criteri da seguire per l'esecuzione dei controlli e per la ripartizione dei rispettivi compiti.
3. I controlli concordati devono essere di due tipologie: programmati, con indicazione delle tipologie degli stessi, previa intesa con il Responsabile degli adempimenti fiscali; e a sorpresa, che avvengono senza preventiva comunicazione agli addetti dell'Amministrazione.
4. Almeno una volta l'anno, l'OdV o il Collegio sindacale devono procedere alla verifica a campione delle fatture e dei documenti rilevanti a fini fiscali allo scopo di verificare che essi non si riferiscano ad operazioni inesistenti o rappresentino comunque situazioni non veritiere finalizzate ad evadere il pagamento dei tributi o comunque ad eludere il pagamento delle sanzioni tributarie.

Titolo XI Utilizzo di tecnologie informatiche

Art. 72. Limiti di utilizzo dell'accesso ad *Internet* e della *mail* aziendale.

1. I soggetti autorizzati possono utilizzare il *computer* e accedere ad *Internet* per lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative.

2. È fatto assoluto divieto effettuare il *download* di *software* o di altri *file* (musicali, video, ecc.) che non abbiano attinenza con l'attività lavorativa o usare servizi di rete con finalità ludiche o estranee all'attività lavorativa medesima. È altresì vietata la memorizzazione di *file* personali.
3. Il *download* e l'installazione di *file* attinenti all'attività lavorativa può essere effettuato, nel rispetto della normativa vigente (in particolare quella sul diritto di autore), previa autorizzazione del Responsabile Tecnico, il quale deve controllare la liceità del *download* e dell'installazione nonché l'impatto dell'installazione del *file* sull'efficienza del sistema (si pensi ad es. ad un *file* che occupa ampi spazi di memoria e che potrebbe interferire negativamente sull'efficienza del sistema, ad es. rallentandolo).
4. La società si riserva di installare sui propri *computer software* che impediscano l'accesso a determinati siti (ad es. siti per adulti o con contenuto pedopornografico) o comunque avvalersi di servizi concepiti per il medesimo scopo.

Titolo XII

Attività di formazione e informazione

Art. 73. Principi generali.

1. Brandini S.p.A si impegna a rendere nota la disciplina del D.lgs. n. 231 del 2001 e i contenuti del presente Modello a tutti i destinatari dello stesso, siano essi dipendenti o collaboratori che, a vario titolo, esterni o meno, svolgano attività per conto dell'azienda e nell'ambito della stessa.
2. La partecipazione ai corsi di formazione di cui all'art. 65 è obbligatoria. La mancata partecipazione senza giusta causa da parte dei dipendenti costituisce illecito disciplinare.
3. L'obbligo di partecipare ai corsi di formazione o comunque di venire a conoscenza del contenuto del Modello organizzativo adottato da Brandini s.p.a. vale anche per i soggetti che, pur non dipendenti, collaborino a qualunque titolo per la Società. La violazione di detto obbligo potrà portare all'interruzione dei rapporti con la Brandini s.p.a.

Art. 74. Comunicazione del Modello.

1. Il presente Modello, comprensivo di tutte le sue parti, verrà consegnato a ciascun dipendente, il quale, al momento della consegna, dovrà attestare la ricezione della copia.
2. La conoscenza del Modello deve essere diffusa anche tra i soggetti esterni che hanno rapporti con Brandini s.p.a.

Art. 75. Corsi di formazione.

1. Sarà cura del Consiglio di Amministrazione, o di persona dal medesimo delegata, redigere, annualmente, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, il programma di formazione del personale avente specificamente ad oggetto la conoscenza della disciplina del d.lgs. n. 231 del 2001 e il contenuto del Modello organizzativo.
2. Il corso di formazione dovrà essere diversificato a seconda che si rivolga agli apici o ai c.d. sottoposti, secondo quanto risulta dall'art. 5 d.lgs. n. 231 del 2001.
3. Il corso di formazione finalizzato alla conoscenza del Modello, che dovrà tenersi entro un anno dall'adozione, non potrà avere durata inferiore alle 6 (sei) ore per gli amministratori, alle 4 (quattro) per i responsabili di area ed alle 2 (due) per i restanti dipendenti.
4. Il corso di formazione avrà ad oggetto:
 - a) la disciplina del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, con particolare attenzione alle tipologie di reati che impegnano la responsabilità degli enti ed alle loro modalità di realizzazione, con ancora maggior riguardo per quei reati che si ritiene possano più frequentemente essere commessi nell'interesse e/o a vantaggio di Brandini s.p.a.;
 - b) il contenuto del Modello organizzativo avente carattere generale, con illustrazione delle regole che lo compongono e spiegazione della loro *ratio*;
 - c) il sistema disciplinare del Modello organizzativo, con indicazione delle conseguenze sanzionatorie in caso di violazione delle regole del Modello;
 - d) le procedure di segnalazione obbligatoria e facoltativa di cui agli articoli contenuti nei titoli XIII (segnalazioni obbligatorie) e XIV (facoltative, in attuazione delle disposizioni contenute nella l. 30 novembre 2017, n. 179).
5. Nel programma del corso di formazione dovranno essere anche indicati i docenti del corso medesimo. Il ruolo di docente potrà essere svolto tanto da personale qualificato, esterno e/o interno. Il ruolo di docente per i corsi di formazione specificamente concepiti per gli apici dovrà essere svolto da personale esterno che abbia comprovata esperienza nel settore della responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato. Potrà essere assolto anche dal Presidente o da uno dei membri dell'Organismo di Vigilanza.
6. Il programma dovrà essere comunicato all'Organismo di Vigilanza, che avrà cura di conservarne copia.
7. Lo svolgimento dei corsi di formazione dovrà essere appositamente verbalizzato. I verbali dovranno essere conservati a cura del soggetto di cui al comma 1.
8. Dal programma di formazione esula la specifica formazione in materia ambientale e sulla sicurezza sul lavoro, che dovrà essere oggetto di specifica programmazione.

Art. 76. Formazione nei confronti dei nuovi assunti.

1. I dipendenti neo assunti devono essere portati a conoscenza dell'esistenza del Modello organizzativo e dei suoi contenuti mediante attività di formazione specificamente concepita per loro.

Art. 77. Informazione circa le modifiche del Modello organizzativo.

1. Il Consiglio di Amministrazione adotta tutte le iniziative che consentano di portare a conoscenza dei lavoratori le eventuali modifiche del Modello organizzativo.

Titolo XIII

Flusso informativo e doveri di collaborazione in favore dell'Organismo di Vigilanza.

Segnalazioni obbligatorie

Capo I

Obblighi di carattere generale

Art. 78. Principi generali.

1. Il compito di vigilare sul funzionamento del Modello e di curarne l'aggiornamento spetta all'Organismo di Vigilanza, la cui composizione e i cui poteri sono specificati nell'apposito Regolamento.

Art. 79. Doveri di collaborazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

1. È assolutamente vietato, da parte di amministratori, dirigenti, dipendenti o collaboratori di Brandini S.p.A., tenere comportamenti che impediscano materialmente o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di mezzi fraudolenti, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte dell'Organismo di Vigilanza.

2. Gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti e tutti coloro che agiscono per conto di Brandini S.p.A. sono obbligati a collaborare con l'Organismo di Vigilanza per consentire al medesimo di svolgere il proprio ruolo nel migliore dei modi.

3. In particolare, i soggetti indicati ai commi che precedono, sono tenuti ad effettuare all'Organismo di Vigilanza le segnalazioni imposte dall'art. 80 del presente Regolamento aziendale, da quanto previsto dal Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, e più nello specifico, dalle altre disposizioni contenute nel presente Titolo.

4. Sono, altresì, tenuti a fornire le informazioni o la documentazione richieste dall'Organismo di Vigilanza ed a rispondere sollecitamente alle sue richieste.

5. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo costituisce illecito disciplinare, sanzionato secondo quanto stabilito dalle disposizioni contenute nel Titolo XV.

Art. 80. Obblighi di segnalazione.

1. Salve le ipotesi di cui agli articoli contenuti nel titolo XIV, spetta a ciascun amministratore, dirigente, dipendente o collaboratore di Brandini s.p.a. segnalare

all'Organismo di Vigilanza le violazioni delle disposizioni dettate dal presente Modello, secondo quanto specificato anche dal Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

2. In particolare, è dovere di ciascuno dei soggetti indicati nel comma 1 comunicare all'Organismo di Vigilanza:

- a) l'apertura di procedimenti da parte della polizia giudiziaria, o di altra autorità, anche amministrativa, per violazioni che potrebbero integrare gli estremi di uno dei reati presupposto della responsabilità di cui al d.lgs. n. 231 del 2001;
- b) richieste di assistenza legale proposte da soci, amministratori, dirigenti o dipendenti a seguito di procedimenti per la commissione di reati rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2001.

3. In questi casi, l'obbligo di segnalazione grava sul soggetto interessato dal procedimento o che ha formulato la richiesta di assistenza legale.

4. Spetta al Consiglio di Amministrazione segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni variazione che potrebbe determinare la necessità di aggiornare o modificare il Modello organizzativo. In particolare ha l'obbligo di segnalare:

- a) le modifiche delle attività poste in essere da Brandini s.p.a. o nuove attività di intervento di Brandini s.p.a.;
- b) le modifiche rilevanti dell'organizzazione societaria.

5. La mancata segnalazione costituisce illecito disciplinare.

6. La Società adotta gli opportuni provvedimenti per evitare che gli autori delle segnalazioni subiscano qualunque forma di ritorsione da parte dei soggetti segnalati.

Capo II Obblighi specifici

Sezione I Modifiche al Modello organizzativo

Art. 81. Comunicazioni da effettuare senza ritardo.

1. Il Consiglio di Amministrazione, che volesse procedere autonomamente alle modifiche del Modello organizzativo, deve comunicare le proprie intenzioni all'Organismo di Vigilanza, il quale è tenuto, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, ad esprimere il proprio parere.

2. Il Consiglio di Amministrazione deve inviare all'Organismo di Vigilanza il parere redatto dal legale nel caso in cui si verifichi l'ipotesi di cui all'art. 3, comma 4.

Sezione II Dei rapporti in generale con la Pubblica Amministrazione

Art. 82. Comunicazioni da effettuare senza ritardo.

1. Qualora un amministratore, dirigente, dipendente o soggetto che agisce per conto di Brandini s.p.a. venga contattato da appartenente alla Pubblica Amministrazione, qualunque ruolo costui svolga all'interno della stessa, per l'ottenimento indebito di denaro o per qualsiasi altra utilità, egli deve segnalare la circostanza all'Organismo di Vigilanza.
2. Dopo la segnalazione, il soggetto che l'ha effettuata deve tenere costantemente informato l'Organismo sino a quando la situazione di emergenza non sia cessata.

Sezione III

Gestione di finanziamenti e/o contributi pubblici

Art. 83. Comunicazioni periodiche.

1. Con cadenza annuale, il Consiglio di Amministrazione deve inviare all'Organismo di Vigilanza una relazione in cui precisa i finanziamenti e i contributi richiesti, quelli ottenuti e quelli non concessi. Nella relazione sono anche indicati gli impieghi effettuati.

Art. 84. Comunicazioni da effettuare senza ritardo.

1. In ogni caso, all'Organismo di Vigilanza deve essere comunicata senza ritardo:
 - a) ogni richiesta di finanziamento ad ente pubblico;
 - b) ogni richiesta proveniente dall'ente erogatore in ordine all'integrazione di dati necessari per l'eventuale istruttoria da parte di quest'ultimo;
 - c) l'avvenuta accettazione o il rifiuto del finanziamento, con indicazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 2;
 - d) l'avvenuta realizzazione delle opere finanziate o della fine del finanziamento.

Art. 85. Obblighi di collaborazione.

1. Il soggetto che richiede il finanziamento deve conservare la comunicazione prevista all'articolo 9, comma 2, e metterla a disposizione dell'Organismo di Vigilanza se questi ne fa richiesta.

Sezione IV

Assunzione di personale

Art. 86. Comunicazioni periodiche.

1. Con cadenza annuale, il responsabile del personale invia una relazione all'Organismo di Vigilanza, nella quale indica le tipologie di lavoratori reclutati, siano essi interni, ai quali sono state conferite mansioni diverse da quelle originariamente previste, oppure esterni, reclutati tramite il ricorso al mercato esterno.

Art. 87. Comunicazioni da effettuare senza ritardo.

1. Sorta la necessità di individuare uno o più profili professionali da inserire nell'organigramma aziendale, l'amministratore addetto al personale invia la richiesta anche all'Organismo di Vigilanza.
2. Effettuata l'assunzione di personale reclutato attraverso il ricorso al mercato esterno oppure attribuite mansioni diverse da quelle originariamente previste al lavoratore interno, deve essere data comunicazione all'Organismo di Vigilanza.
3. In caso di chiamata diretta deve essere redatta relazione da inviare all'Organismo di Vigilanza.

Sezione V

Acquisti di beni o servizi, pagamenti e altre transazioni finanziarie

Art. 88. Comunicazioni periodiche.

1. Con cadenza annuale, il responsabile dell'area amministrativa deve far pervenire all'Organismo di Vigilanza una relazione nella quale precisi i pagamenti effettuati in contanti, secondo quanto stabilito dall'art. 28.

Sezione VI

Doni e omaggi

Art. 89. Comunicazioni periodiche.

1. L'Amministrazione, annualmente, invia all'Organismo di Vigilanza una relazione nella quale elenca i doni e gli omaggi offerti ed il valore corrispondente nonché i soggetti che ne hanno beneficiato.

Sezione VII

Spese di trasferta e rimborsi spese

Art. 90. Comunicazioni periodiche.

1. Con cadenza annuale, l'Amministrazione invia all'Organismo di Vigilanza una relazione nella quale indica le spese di trasferta e i rimborsi spese effettuati, con specificazione dei casi in cui il rimborso sia avvenuto in assenza della preventiva autorizzazione alla trasferta.

Sezione VIII

Sponsorizzazioni

Art. 91. Comunicazioni periodiche.

1. Il Consiglio di Amministrazione, annualmente, invia all'Organismo di Vigilanza una relazione, nella quale precisa chi siano i soggetti e/o le iniziative oggetto di sponsorizzazione e le finalità che Brandini s.p.a. intende perseguire tramite queste.

Sezione IX

Attività funzionali ad adempimenti contabili e fiscali

Art. 92. Comunicazioni periodiche.

1. Il Consiglio di Amministrazione, con cadenza annuale, deve inviare all'Organismo di Vigilanza:

- 1) il calendario di cui all'art. 54;
- 2) il progetto di bilancio da approvare.

2. Il Responsabile degli adempimenti fiscali deve annualmente inviare all'OdV una relazione sulle attività del suo ufficio

Art. 93. Obbligo di collaborazione del Collegio sindacale.

1. Ricevuto il progetto di bilancio, il Collegio sindacale, prima della sua approvazione, convoca una riunione, a cui possono partecipare l'Organismo di Vigilanza e i rappresentanti dell'eventuale società di revisione per concordare le attività di controllo finalizzate ad accertare la veridicità dei dati contenuti nel bilancio.

Art. 94. Comunicazioni da fare senza ritardo.

1. Il Responsabile degli adempimenti fiscali deve comunicare la richiesta di interpello o di consulenza giuridica inoltrata all'Agenzia delle Entrate.

2. Il Consiglio di Amministrazione deve obbligatoriamente sentire l'OdV quando voglia discostarsi dalle conclusioni a cui è pervenuta l'Agenzia delle Entrate a seguito di consulenza giuridica o interpello.

3. Il Responsabile degli adempimenti fiscali deve avvertire l'OdV nel caso in cui autorizzi la contabilizzazione del pagamento in ipotesi di divergenza tra importi e modalità di pagamento oppure nel caso in cui il soggetto che effettua il pagamento sia diverso dal destinatario della fattura.

4. Il Responsabile degli adempimenti fiscali informa l'OdV nel caso in cui dovesse riscontrare delle difformità nel corso dell'effettuazione dei controlli sui cespiti dell'azienda.

5. Le richieste di rateizzazione dei tributi, il compimento di ravvedimenti operosi, le richieste di accertamento con adesione o di conciliazione giudiziale o le altre procedure conciliative o transattive in materia di tributi devono essere comunicate all'OdV.

Art. 95. Controlli dell'OdV in materia contabile e fiscale.

1. L'OdV può svolgere i controlli in materia contabile e fiscale che ritiene opportuni, anche chiedendo la collaborazione degli altri organi di controllo della società o di consulenti esterni, che verranno retribuiti con il *budget* a disposizione dell'Organismo medesimo.

Sezione X

Attività di formazione e di informazione

Art. 96. Programma di formazione.

1. Con cadenza annuale, il Consiglio di Amministrazione consulta l'Organismo di Vigilanza per la redazione del programma di formazione.
2. Il programma deve essere comunicato all'Organismo di Vigilanza.
3. L'Organismo di Vigilanza può svolgere docenze nell'ambito dei corsi di formazione finalizzati alla conoscenza del contenuto del Modello organizzativo.

Titolo XIV

Il sistema disciplinare

Sezione I

Finalità e ambito di applicazione del sistema disciplinare

Art. 97. Approvazione, pubblicità, interpretazione e aggiornamento del sistema disciplinare.

1. La disciplina del sistema disciplinare è adottata, nel rispetto dei contratti collettivi e individuali, ai sensi degli articoli 6, comma 2, lett. e, e 7, comma 4, lett. b, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, al fine di rendere effettivo il Modello e sanzionarne le violazioni.
2. Al Consiglio di Amministrazione spetta il compito di assicurarne adeguata pubblicità con i mezzi informatici disponibili e mediante affissione presso la sede aziendale. Copia del presente regolamento è consegnata a tutti i dipendenti ed è allegata ai contratti che disciplinano l'attività dei collaboratori esterni.
3. Il Consiglio di Amministrazione deve includere il sistema disciplinare tra le materie oggetto di specifica formazione all'interno dell'azienda.
4. Eventuali quesiti relativi all'interpretazione del sistema disciplinare sono sottoposti all'Organismo di Vigilanza, che risponde, per iscritto, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

5. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole dell'Organismo di Vigilanza, provvede all'aggiornamento del presente regolamento e alle modifiche al sistema disciplinare che reputi opportune.

Art. 98. Ambito di applicazione.

1. Sono soggette alle sanzioni previste dal presente regolamento tutte le violazioni del Modello, del Codice etico e delle disposizioni contenute nei documenti integrativi.

2. Sono sottoposti al sistema disciplinare gli amministratori, i membri del collegio sindacale, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori esterni, limitatamente al tempo e all'oggetto dell'attività svolta in favore di Brandini s.p.a.

3. Non sono sottoposti al presente sistema disciplinare i componenti dell'Organismo di Vigilanza, i quali sono soggetti a revoca e decadenza nei casi previsti dal relativo regolamento.

Sezione II Illeciti e sanzioni

Art. 99. Gli illeciti.

1. Ai fini del presente regolamento gli illeciti disciplinari si distinguono come di seguito:

- a) violazioni di una o più regole previste nel Modello o nel Codice etico, dalle quali *non* derivi un pregiudizio per la normale attività della società;
- b) violazioni di una o più regole previste nel Modello o nel Codice etico, dalle quali derivi un pregiudizio per la normale attività della società;
- c) violazioni che integrano gli estremi di uno dei reati per i quali è prevista la responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001.

Art. 100. Le sanzioni.

1. Per gli illeciti previsti dall'articolo che precede, fatta salva la risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo o per giusta causa, si applicano:

- a) il richiamo;
- b) l'ammonizione;
- c) la sanzione pecuniaria;
- d) la sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
- e) la revoca di una o più procure;
- f) la revoca dell'incarico.

2. Il richiamo consiste nella contestazione orale dell'illecito e nella diffida dal ripetere la violazione.

3. L'ammonizione ha forma scritta e consiste nella contestazione e censura dell'illecito.

4. La sanzione pecuniaria si applica:

- a) per un importo non superiore a quattro ore della retribuzione base, nel caso di dipendenti e dirigenti non apicali;
 - b) per un importo dal 5% al 15% della retribuzione mensile netta prevista dal contratto, nel caso di dirigenti apicali;
 - c) per un importo dal 10% al 50% del corrispettivo pattuito, nel caso di collaboratori esterni;
 - d) per un importo dal 10% al 20% dell'indennità mensile di carica, nel caso di membri del Collegio sindacale;
 - e) per un importo dal 10% al 20% degli emolumenti annuali, nel caso di componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - f) per un importo dal 10% al 30% degli emolumenti annuali, nel caso di amministratori con delega.
5. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione si applica nel caso di illeciti commessi da dipendenti e dirigenti non apicali, per una durata non superiore a dieci giorni;
6. La revoca di una o più procure si applica nel caso di illeciti commessi dagli amministratori.
7. La revoca dell'incarico si applica nel caso di illeciti commessi dai componenti del Collegio sindacale.
8. L'applicazione delle sanzioni disciplinari non pregiudica il diritto di Brandini s.p.a. al risarcimento del danno.

Art. 101. Le singole comminatorie edittali.

1. Per gli illeciti previsti all'art. 78, lett. *a*, si applica il richiamo o l'ammonizione.
2. Per gli illeciti previsti all'art. 78, lett. *b*, si applica, oltre al richiamo o all'ammonizione, la sanzione pecuniaria.
3. Per gli illeciti previsti all'art. 78, lett. *c*, si applica, oltre alla sanzione pecuniaria:
 - a) la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, se si tratta di dipendente o dirigente non apicale;
 - b) la revoca di una o più procure, se si tratta di un amministratore;
 - c) la revoca dell'incarico, se si tratta di componente del Collegio sindacale;
 - d) l'esclusione da future collaborazioni, se si tratta di collaboratore esterno. In tal caso l'interdizione si estende alla società cui l'autore della violazione appartiene.

Sezione III

Criteri di scelta e commisurazione delle sanzioni disciplinari

Art. 102. Criteri di scelta delle sanzioni disciplinari.

1. Per gli illeciti previsti all'art. 78, lett. *a*, ai fini della scelta tra il richiamo e l'ammonizione, si tiene conto del numero delle violazioni e delle circostanze indicate nell'articolo 82.

Art. 103. Criteri di commisurazione.

1. Nel caso di sanzione pecuniaria o di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, l'entità della sanzione, nei limiti fissati dall'art. 91, commi 4 e 5, è determinata tenendo conto:

- a) delle modalità della condotta e delle conseguenze dannose e pericolose che ne sono derivate;
- b) della natura volontaria o colposa dell'infrazione e dell'intensità o del grado dell'elemento soggettivo;
- c) del comportamento successivo all'infrazione;
- d) dei precedenti disciplinari.

Sezione IV

Il procedimento disciplinare

Art. 104. La titolarità del potere sanzionatorio.

1. Salvo quanto previsto nel comma 4, la competenza ad irrogare le sanzioni disciplinari spetta al Consiglio di Amministrazione.

2. L'Organismo di Vigilanza può sollecitare l'attivazione del procedimento disciplinare. In tal caso l'Organismo di Vigilanza presenta al Consiglio di Amministrazione una segnalazione scritta avente ad oggetto il fatto che si ritiene avere rilevanza disciplinare, con i documenti e le deduzioni comprovanti la violazione. La segnalazione può contenere una proposta di sanzione.

3. Se l'incolpato è un lavoratore dipendente, il Consiglio di Amministrazione può delegare la potestà sanzionatoria al responsabile dell'Ufficio del personale.

4. Quando l'autore della violazione è un amministratore, il potere sanzionatorio spetta all'Organismo di Vigilanza. Quando si tratta di un membro del Collegio sindacale, provvede l'Assemblea dei soci. In entrambi i casi l'Organismo di Vigilanza segnala il fatto avente rilevanza disciplinare al Consiglio di Amministrazione, al Collegio sindacale e all'Assemblea dei soci.

Art. 105. Contestazione dell'illecito e diritto di difesa dell'incolpato.

1. L'organo competente all'irrogazione della sanzione disciplinare, entro dieci giorni dal ricevimento della segnalazione o comunque dalla conoscenza del fatto che costituisce illecito, se non ritiene di archiviare la notizia, procede alla sua contestazione.

2. L'eventuale archiviazione deve essere motivata e comunicata all'Organismo di Vigilanza. Quando la notizia di infrazione disciplinare riguarda un amministratore, il provvedimento di archiviazione deve essere comunicato al Consiglio di Amministrazione, al Collegio sindacale e all'Assemblea dei soci. Quando la notizia di infrazione disciplinare riguarda un sindaco, il provvedimento di archiviazione deve essere comunicato all'Organismo di Vigilanza, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale.

3. La contestazione della violazione ha forma scritta ed è indirizzata in busta chiusa all'incoltato. Essa contiene:

- a) la descrizione del fatto addebitato e l'indicazione delle prescrizioni del Modello che si assumono violate;
- b) le sanzioni irrogabili per la violazione commessa;
- c) l'informazione che l'incoltato può farsi assistere da un rappresentante sindacale o di categoria, da un legale o da persona di sua fiducia e che ha diritto di presentare memorie scritte o di essere sentito a propria difesa.

4. L'incoltato, nei cinque giorni successivi al ricevimento della contestazione, può chiedere di essere ascoltato o può presentare memorie a propria difesa.

5. Una volta fissata la data dell'audizione dell'incoltato, essa è comunicata, a cura dell'organo competente all'irrogazione della sanzione, almeno tre giorni prima, ai componenti dell'Organismo di Vigilanza, che vi prenderanno parte. Se l'incoltato è un amministratore o un sindaco, alla sua audizione hanno diritto di assistere anche i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, che devono essere informati almeno tre giorni prima.

6. Il provvedimento disciplinare viene adottato entro venti giorni dall'audizione dell'incoltato, trascorsi i quali il procedimento è da intendersi archiviato.

Art. 106. Il provvedimento disciplinare.

1. Il provvedimento con cui si applica la sanzione disciplinare deve essere adeguatamente motivato. Esso deve essere comunicato in ogni caso al Consiglio di Amministrazione, al Collegio sindacale, all'Organismo di Vigilanza e all'Assemblea dei soci.

2. Nel caso in cui la sanzione venga irrogata dall'Organismo di Vigilanza o dall'Assemblea dei soci, gli organi societari competenti sono tenuti a darne esecuzione.

3. I provvedimenti di applicazione della sanzione e quelli di archiviazione vengono comunicati all'interessato.

4. L'ufficio del personale cura l'aggiornamento del registro delle sanzioni disciplinari irrogate.

Art. 107. Conservazione della documentazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione assicura la conservazione di tutta la documentazione concernente i procedimenti disciplinari pendenti e conclusi, anche con archiviazione, assicurandone la riservatezza ai sensi del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196.